

The background features large, overlapping, curved shapes in shades of gray, creating a sense of depth and movement. Two vertical red bars are positioned on the right side of the page, one near the top and one near the bottom, both with a slight taper at their ends.

IFRS AT A GLANCE

Analisi dei principali aspetti dei
principi contabili internazionali
al 31 dicembre 2022

L'armonizzazione delle regole contabili ha rappresentato uno dei principali obiettivi della Commissione Europea per agevolare lo sviluppo e l'efficienza dei mercati finanziari europei. In questo quadro complessivo l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS rappresenta uno degli elementi portanti nella creazione di un corpus di regole contabili organico, coordinato e qualitativamente riconosciuto a livello internazionale.

In Italia prima il D.Lgs. n. 38/2005 ha previsto l'obbligo o la facoltà di applicare i principi contabili internazionali per talune tipologie societarie (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche e intermediari finanziari e imprese di assicurazione) a partire dal 2005 e successivamente con la Legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018, n. 145 è stata estesa la possibilità di applicare i **principi contabili internazionali** anche ai soggetti non quotati.

IFRS AT A GLANCE include tutti gli IFRS applicabili al 31 dicembre 2022.

Se uno Standard o un'Interpretazione sono stati rivisti con una data di entrata in vigore futura, anche il requisito rivisto è stato incluso ed è identificato da un suffisso (R).

Per una sintesi degli standard e delle modifiche che sono stati emessi al 31 dicembre 2022, ma non sono ancora efficaci, fare riferimento agli IFR Bulletins ed alle altre pubblicazioni disponibili sull'IFRS reporting microsite.

INDICE

IFRS 1 Prima adozione degli IFRS	4	IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica	100	IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione del valore secondo lo IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate	148
IFRS 2 Pagamenti basati su azioni	7	IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere	101	IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati	149
IFRS 3 Aggregazioni aziendali	10	IAS 23 Oneri finanziari	103	IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione di valore	150
IFRS 4 Contratti assicurativi	13	IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate	104	IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione	151
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate	15	IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione	106	IFRIC 14 IAS 19: Il limite relativo a un'attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione per servizi in concessione	153
IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie	17	IAS 27 Bilancio separato	108	IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera	155
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative	18	IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture	110	IFRIC 17 Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide	157
IFRS 8 Settori operativi	21	IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate	113	IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale	159
IFRS 9 Strumenti finanziari	23	IAS 32 Strumenti finanziari: presentazione	115	IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto	161
IFRS 10 Bilancio consolidato	35	IAS 33 Utili per azione	118	IFRIC 21 Contabilizzazione di una passività relativa a un tributo	163
IFRS 11 Accordi a controllo congiunto	40	IAS 34 Bilanci intermedi	120	IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi	165
IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità	44	IAS 36 Riduzione di valore delle attività	122	IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito	166
IFRS 13 Valutazione del fair value	49	IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali	124	SIC-7 Introduzione dell'euro	168
IFRS 14 Importi riconosciuti da un'autorità di regolamentazione delle tariffe	55	IAS 38 Attività immateriali	126	SIC-10 Assistenza pubblica: nessuna specifica relazione con le attività operative	169
IFRS 15 Ricavi da contratti con i clienti	57	IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione	128	SIC-25 Imposte sul reddito: cambiamenti nella condizione fiscale di un'entità o dei suoi azionisti	170
IFRS 16 Leasing	66	IAS 40 Investimenti immobiliari	136	SIC-29 Accordi per servizi in concessione: informazioni integrative	171
IFRS 17 Contratti assicurativi	72	IAS 41 Agricoltura	138	SIC-32 Attività immateriali: costi connessi a siti web	172
IAS 1 Presentazione del bilancio	81	IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari	140		
IAS 2 Rimanenze	84	IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili	142		
IAS 7 Rendiconto finanziario	86	IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali	144		
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori	88	IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione a un mercato specifico: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	146		
IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento	90				
IAS 12 Imposte sul reddito	92				
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari	94				
IAS 19 Benefici per i dipendenti	97				

IFRS 1 Prima adozione degli IFRS

AMBITO DI APPLICAZIONE

- L'IFRS 1 non si applica alle entità che già utilizzano gli IFRS.
- L'IFRS 1 si applica alla prima serie di bilanci che contengono una dichiarazione esplicita e senza riserve di conformità agli IFRS.
- L'IFRS 1 si applica ad eventuali bilanci intermedi per un periodo coperto da quei bilanci che sono preparati ai sensi degli IFRS.

REQUISITI GENERALI

- Scegliere i principi contabili IFRS utilizzando:
 - gli IFRS che sono attualmente in vigore; oppure
 - uno o più IFRS che non sono ancora in vigore, se questi nuovi IFRS permettono un'adozione anticipata.
- Rilevare/eliminare dal bilancio attività e passività ove necessario per rispettare gli IFRS.
- Riclassificare le voci di bilancio che l'entità rilevava come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base al quadro normativo precedente, in quanto gli IFRS prevedono un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto.
- Applicare gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.

IFRS 1 Prima adozione degli IFRS

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

ESENZIONI FACOLTATIVE

L'IFRS 1 non permette l'applicazione di queste esenzioni per analogia ad altre voci di bilancio.

Un'entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni, che forniscono una specifica agevolazione, al momento dell'adozione degli IFRS:

- aggregazioni aziendali
- pagamenti basati su azioni
- contratti assicurativi
- fair value o rivalutazione come sostituto del costo
- utilizzo dell'importo rivalutato come sostituto del costo per "fair value guidati dagli eventi" tra la data di transizione e la data del primo periodo di informativa in conformità agli IFRS
- sostituto del costo per attività utilizzato in operazioni soggette a regolamentazione delle tariffe
- leasing
- differenze di cambio cumulative
- partecipazioni in società controllate, joint venture e società collegate.
- attività e passività di società controllate, società collegate e joint venture.
- strumenti finanziari composti
- indicazione degli strumenti finanziari precedentemente rilevati
- valutazione al fair value delle attività/passività finanziarie alla rilevazione iniziale
- passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari
- attività finanziarie o attività immateriali contabilizzate in conformità all'IFRIC 12 *Accordi per servizi in concessione*
- oneri finanziari
- estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale contabilizzati in conformità all'IFRIC 19 *Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale*
- accordi a controllo congiunto
- grave iperinflazione
- prestiti concessi dal governo
- costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto in conformità all'IFRIC 20 *Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto*.

ECCEZIONI OBBLIGATORIE

L'IFRS 1 vieta l'applicazione retroattiva in relazione a quanto segue:

- stime
- eliminazione delle attività finanziarie e delle passività finanziarie
- contabilizzazione delle operazioni di copertura
- partecipazioni non di controllo.

PRINCIPI CONTABILI

- Utilizzare gli stessi principi contabili nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura IFRS e per tutti gli esercizi presentati nei primi bilanci conformi a IFRS.
- Tali criteri contabili devono rispettare ogni IFRS in vigore alla fine del primo periodo di informativa IFRS.

Variazioni dei criteri contabili durante il primo anno di applicazione degli IFRS.

Se, tra la data del bilancio intermedio di un'entità (preparato in conformità allo IAS 34 *Bilancio intermedio*) e la pubblicazione del primo bilancio annuale conforme agli IFRS, un'entità modifica i propri principi contabili e/o adotta esenzioni:

- i requisiti prescritti dallo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*, non si applicano
- la riconciliazione tra gli IFRS e i precedenti GAAP deve essere aggiornata.

RIPETIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELL'IFRS 1

Un'entità che ha applicato gli IFRS in un periodo di rendicontazione precedente, ma i cui ultimi bilanci annuali precedenti non contengono una dichiarazione esplicita e senza riserve di conformità agli IFRS, deve applicare l'IFRS 1 oppure applicare gli IFRS retroattivamente in conformità allo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*.



RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DI APERTURA IFRS

- Un Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura IFRS è preparato alla data di transizione.
- Tutti gli IFRS sono applicati in modo coerente in tutti i periodi di rendicontazione nella prima serie di bilanci conformi agli IFRS (vale a dire sia i periodi comparati che il periodo di rendicontazione corrente).
- Se un principio non è ancora obbligatorio ma permette un'applicazione anticipata, un'entità è autorizzata, ma non obbligata, ad applicare detto Principio nella sua prima serie di bilanci conformi agli IFRS.

PRESENTAZIONE E INFORMATIVA

La prima serie di bilanci di un'entità deve presentare almeno tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e due di ciascun conto economico complessivo, conto economico (se presentato), rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni nel patrimonio netto, le note pertinenti e in relazione all'adozione degli IFRS quanto segue:

- una riconciliazione del patrimonio netto riportato in base al quadro contabile precedente con il patrimonio netto in base agli IFRS:
 - alla data di transizione agli IFRS
 - alla fine dell'ultimo esercizio presentato nell'ultimo bilancio annuale dell'entità in base al quadro contabile precedente.
- una riconciliazione del conto economico complessivo riportato in base al quadro contabile precedente con il conto economico complessivo totale in base agli IFRS per l'ultimo bilancio annuale in base al precedente quadro contabile.
- bilanci intermedi:
 - oltre alle riconciliazioni di cui sopra, l'entità deve anche fornire:
 - una riconciliazione del patrimonio netto riportato in base al quadro contabile precedente con il patrimonio netto in base agli IFRS alla fine dell'esercizio intermedio comparabile, e
 - una riconciliazione del conto economico complessivo totale riportato in base al quadro contabile precedente con il conto economico complessivo totale in base agli IFRS per l'esercizio intermedio comparato, e
 - la spiegazione in merito alla transizione dal suo precedente quadro contabile agli IFRS.
- eventuali errori commessi con il quadro contabile precedente devono essere illustrati separatamente
- l'IFRS 1 stabilisce ulteriori obblighi di informativa.



IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'IFRS 2 si applica a tutte le transazioni che prevedono pagamenti basati su azioni, che sono definite come segue:

- operazioni pagate in azioni, in cui l'entità riceve beni o servizi come corrispettivo di strumenti di capitale dell'entità (incluse azioni o opzioni su azioni)
- operazioni pagate in contanti, in cui l'entità riceve beni o servizi assumendo passività nei confronti del fornitore basata sul prezzo (o valore) delle azioni dell'entità o di altri strumenti di capitale dell'entità
- operazioni in cui l'entità riceve beni o servizi e l'entità, o il fornitore di tali beni o servizi, hanno la possibilità di scegliere se pagare l'operazione in contanti (o altre attività) o in strumenti di capitale.

L'IFRS 2 si applica anche:

- per le cessioni da parte dei soci a soggetti (inclusi i dipendenti) che hanno ceduto beni o servizi all'entità. Questo include le cessioni di strumenti di capitale dell'entità o delle società controllate dalla controllante dell'entità a soggetti che hanno fornito beni e servizi
- quando un'entità non riceve beni/servizi specificatamente identificabili.

L'IFRS 2 non si applica:

- alle operazioni in cui l'entità acquista beni come parte del patrimonio netto acquisito in un'aggregazione aziendale alla quale si applica l'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* o del contributo di un'azienda alla costituzione di una joint venture alla quale si applica l'IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*
- alle operazioni che prevedono pagamenti basati su azioni in cui l'entità riceve o acquista beni o servizi in virtù di un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dello IAS 32 *Strumenti finanziari: Presentazione* e dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*
- alle operazioni con un dipendente nella sua qualità di titolare di strumenti di capitale.

INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI DEI PAGAMENTI BASATI SU AZIONI

CONDIZIONI DI MATURAZIONE

Una condizione che determina se l'entità riceve i servizi che danno diritto all'entità controparte di ricevere il pagamento basato su azioni, ed è: una condizione di servizio oppure una condizione di conseguimento dei risultati.

CONDIZIONE DI SERVIZIO

Richiede alla controparte di completare uno specifico periodo di servizio durante il quale i servizi sono forniti all'entità.
Se la controparte, a prescindere dal motivo, cessa di fornire i servizi durante il periodo di maturazione, non avrà soddisfatto la condizione. Non si richiede di rispettare alcun obiettivo di risultato.

CONDIZIONI DI CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI

Richiede alla controparte:

- di completare uno specifico periodo di servizio, vale a dire una condizione di servizio che può essere esplicita o implicita, e
- di rispettare uno o più obiettivi specifici di risultato nel prestare detto servizio. Il periodo di conseguimento dell'obiettivo (o degli obiettivi) di risultato:
 - non dovrà estendersi oltre la fine del periodo di servizio, e
 - potrà iniziare prima del periodo di servizio a condizione che la data di inizio dell'obiettivo di risultato non sia sostanzialmente anteriore all'inizio del periodo di servizio.
- Un obiettivo di risultato è definito con riferimento:
 - alle operazioni (o attività) proprie dell'entità o a quelle di un'altra entità dello stesso gruppo (vale a dire una condizione non di mercato), oppure,
 - al prezzo (o valore) degli strumenti di capitale dell'entità o degli strumenti di capitale di un'altra entità dello stesso gruppo (includere le azioni e le opzioni su azioni, vale a dire condizione di mercato).

Un obiettivo di risultato potrebbe far riferimento ai risultati dell'entità nel loro complesso oppure di una parte dell'entità (o parte del gruppo), quale ad esempio una divisione o un singolo dipendente.

- **Si esclude** dalla data di assegnazione il calcolo del fair value.
- Rettifica del numero di azioni e/o dell'importo alla data di maturazione per i risultati effettivi.

CONDIZIONE NON DI MERCATO

Si riferisce alle operazioni dell'entità o alle operazioni di un'altra entità dello stesso gruppo.

CONDIZIONE DI MERCATO

Condizione di conseguimento dei risultati dalla quale dipende il prezzo di esercizio, la maturazione o l'esercitabilità di uno strumento di capitale, che è connessa al prezzo di mercato degli strumenti di capitale dell'entità (includere le opzioni su azioni) o di quelli di un'altra entità dello stesso gruppo.

CONDIZIONI DI NON MATURAZIONE

Una condizione che determina se l'entità riceve o meno i servizi che danno diritto alla controparte di ricevere il pagamento basato su azioni ed è una condizione di servizio o una condizione di conseguimento dei risultati.

- **Si include** nella data di assegnazione il calcolo del fair value.
- Nessuna rettifica al numero di azioni o all'importo alla data di maturazione per i risultati effettivi.

RILEVAZIONE

- Rilevare i beni o i servizi ricevuti o acquistati in una operazione che prevede un pagamento basato su azioni quando i beni sono ottenuti o i servizi sono ricevuti.
- Rilevare un aumento del patrimonio netto per l'operazione che prevede il pagamento basato su azioni.
- Rilevare una passività per l'operazione che prevede un pagamento basato su azioni regolato in contanti.
- Quando i beni o i servizi ricevuti o acquistati non possono essere qualificati come attività, rilevare come oneri.



VALUTAZIONE

REGOLATE CON STRUMENTI
RAPPRESENTATIVI
DI CAPITALE

SCELTA DI REGOLAZIONE

REGOLATI IN CONTANTI

REGOLATI A LIVELLO DI GRUPPO

Operazioni con i dipendenti

- Valutare al fair value degli strumenti di capitale assegnati alla data di assegnazione.
- Il fair value non viene mai rivalutato.
- Il fair value alla data di assegnazione è rilevato lungo tutto il periodo di maturazione.

Operazioni con non dipendenti

- Valutare il fair value dei beni o servizi ricevuti alla data in cui l'entità ottiene i beni o riceve i servizi.
- Se il fair value dei beni o servizi ricevuti non può essere stimato in modo affidabile, valutare facendo riferimento al fair value degli strumenti di capitale assegnati.

Operazioni che prevedono pagamenti basati su azioni in cui è prevista la possibilità di scegliere la modalità di regolazione

- Se la controparte ha il diritto di scegliere se regolare in contanti un'operazione che prevede un pagamento basato su azioni oppure se emettere strumenti di capitale, l'entità ha a disposizione uno strumento composto (una componente regolata in contanti e una componente regolata in strumenti di capitale).
- Se l'entità ha la possibilità di scegliere se regolare in contanti o emettere strumenti di capitale, l'entità dovrà stabilire se ha un obbligo attuale di regolare in contanti e contabilizzare l'operazione come regolata in contanti oppure, se tale obbligo non esiste, contabilizzare l'operazione come regolata con strumenti di capitale.

Operazioni che prevedono un pagamento basato su azioni regolato in contanti

- Valutare la passività al fair value alla data di assegnazione.
- Ri-valutare il fair value della passività a ogni data di rendicontazione e alla data di regolazione, rilevando ogni eventuale variazione del fair value nel conto economico dell'esercizio.
- La passività è rilevata lungo tutto il periodo di maturazione (ove applicabile).

Un'entità che riceve beni o servizi (entità ricevente) in un'operazione che prevede un pagamento basato su azioni regolato con strumenti di capitale o in contanti è tenuta a contabilizzare l'operazione nel suo bilancio individuale e separato

- L'entità che riceve i beni o i servizi, li rileva, indipendentemente da quale entità regola l'operazione, questa deve essere valutata sulla base della modalità di regolamento (con strumenti di capitale o in contanti) dal punto di vista dell'entità (questo importo potrebbe non essere lo stesso di quello rilevato dal gruppo consolidato).
- Il termine «gruppo» ha la stessa definizione ad esso data dall'IFRS 10 «Bilancio consolidato» che include una sola società controllante e le sue controllate.



IFRS 3 Aggregazioni aziendali

AMBITO DI APPLICAZIONE / IDENTIFICAZIONE DI UN'AGGREGAZIONE AZIENDALE

UN'AGGREGAZIONE AZIENDALE È:

un'operazione o un evento in cui l'acquirente ottiene il **controllo** su un'**azienda** (per es. acquisizione di azioni o attività nette, fusioni legali, fusioni inverse).

L'IFRS 3 NON SI APPLICA:

- alla contabilizzazione della costituzione di un accordo a controllo congiunto nel bilancio dell'accordo stesso
- all'acquisizione di un'attività o di un gruppo di attività che non è un'azienda
- a un'aggregazione di entità o aziende che sono sotto controllo comune.

Definizione di “controllo di una società partecipata”

Un investitore controlla una società partecipata quando l'investitore è esposto, o ha diritti, a rendimenti variabili dalla sua partecipazione nella società partecipata e ha la capacità di influenzare tali rendimenti grazie al suo potere sulla società partecipata.

Potere: quando i diritti esistenti danno a un investitore l'effettiva capacità di indirizzare le attività principali di una società partecipata (vale a dire le attività che incidono in modo significativo sui rendimenti della società partecipata).

Diritti a rendimenti variabili: un investitore è esposto o ha diritti a rendimenti che variano in funzione dei risultati della società partecipata.

Nesso tra potere e rendimenti: il controllo sussiste quando un investitore ha il potere su una società partecipata e un'esposizione o diritti a rendimenti variabili della società partecipata e ha la capacità di utilizzare il suo potere per influenzare i rendimenti della società partecipata.

Preponente o agente: un investitore con potere su una società partecipata stabilisce se è un preponente o un agente. Un investitore che è un agente non controlla una società partecipata quando esercita diritti delegati.

Definizione di “Azienda”

Un complesso integrato di attività e attivi tale da poter essere diretto e gestito per fornire beni o servizi ai clienti e che genera redditi da capitale (quali i dividendi o gli interessi) o che genera altri proventi da attività ordinarie.

IL METODO DELL'ACQUISIZIONE

FASE 1: INDIVIDUAZIONE DELL'ACQUIRENTE

FASE 2: DETERMINAZIONE DELLA DATA DI ACQUISIZIONE

La data in cui l'acquirente ottiene il controllo dell'acquisito.

FASE 3: RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IDENTIFICABILI ACQUISITE, DELLE PASSIVITÀ ASSUNTE ED EVENTUALI PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO NELL'ACQUISITO

- A partire dalla data di acquisizione, l'acquirente rileva separatamente dall'avviamento:
 - le attività identificabili acquisite
 - le passività assunte
 - eventuali partecipazioni non di controllo (NCI) nell'acquisito.
- Le attività e le passività acquisite devono essere valutate ai fair value alla data della loro acquisizione.
- Vi sono alcune eccezioni ai principi di rilevazione e/o valutazione che coprono le passività potenziali, le imposte sui redditi, i benefici per i dipendenti, le attività derivanti da indennizzi, i diritti riacquisiti, i pagamenti basati su azioni e le attività possedute per la vendita.
- Le NCI che rappresentano diritti di proprietà e conferiscono ai loro titolari il diritto a una quota proporzionale del patrimonio netto dell'entità in caso di liquidazione (per es. azioni) sono valutate al fair value alla data di acquisizione o alla quota proporzionale delle NCI nel patrimonio netto.
- Tutti gli altri componenti delle NCI (per es. dall'IFRS 2 "Pagamenti basati su azioni" o opzioni call) devono essere valutati ai fair value alla data della loro acquisizione.

FASE 4: RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO O DELL'UTILE DERIVANTE DA UN ACQUISTO A PREZZI FAVOREVOLI

- L'avviamento è rilevato come l'eccedenza tra:
 - il corrispettivo totale ceduto, eventuali partecipazioni non di controllo nell'acquisito e, in un'aggregazione aziendale realizzata in fasi, il fair value alla data di acquisizione delle partecipazioni azionarie precedentemente possedute dall'acquirente nell'acquisito

- le attività nette identificabili acquisite (ivi compresi i saldi di eventuali imposte differite)
- l'avviamento può essere maggiorato per includere gli importi imputabili alle NCI, il che accade quando una NCI è valutata al fair value alla data della sua acquisizione
- viene subito rilevato nel conto economico un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli
- il corrispettivo trasferito in un'aggregazione aziendale (ivi compresi eventuali corrispettivi potenziali) è valutato al fair value
- il corrispettivo potenziale è classificato come passività oppure come uno strumento di capitale sulla base dello IAS 32 *Strumenti finanziari*
- il corrispettivo che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 (classificato come passività finanziaria) deve essere rivalutato al fair value a ogni data di rendicontazione riportando le variazioni nel conto economico.

PERIODO DI VALUTAZIONE

Si applica quando la contabilizzazione iniziale è incompleta alla fine del periodo di rendicontazione in cui si verifica l'aggregazione aziendale. Il periodo di valutazione termina quando l'acquirente riceve le informazioni da lui richieste su fatti e circostanze alla data di acquisizione, periodo che non deve superare un anno dalla data di acquisizione.

DETERMINAZIONE DI COSA RIENTRA NELL'OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

L'acquirente deve valutare se il corrispettivo comprende importi imputabili ad altre operazioni previste dal contratto (rapporti preesistenti, accordi remunerativi per i dipendenti, etc.).

Costi di acquisizione e altri costi

- Non possono essere capitalizzati, devono essere invece rilevati come costi nel periodo in cui sono sostenuti.
- I costi sostenuti per emettere titoli di debito o strumenti di capitale sono rilevati in conformità allo IAS 32 e all'IFRS 9.



Entrata in vigore: Esercizi che iniziano il 1° luglio 2009 o dopo tale data

ULTERIORI LINEE GUIDA PER APPLICARE IL METODO DELL'ACQUISIZIONE A PARTICOLARI TIPI DI AGGREGAZIONI AZIENDALI

AGGREGAZIONE AZIENDALE REALIZZATA IN FASI

- A volte un acquirente ottiene il controllo di un acquisito in cui detiene una partecipazione azionaria immediatamente prima della data di acquisizione. Questo evento è noto con il nome di aggregazione aziendale realizzata in fasi o acquisizione graduale.
- L'ottenimento del controllo fa scattare la rivalutazione degli investimenti precedenti (partecipazioni azionarie).
- L'acquirente rivaluta la partecipazione azionaria posseduta in precedenza nell'acquisito al fair value alla data della sua acquisizione. L'utile/la perdita conseguente è rilevato(a) nel conto economico.

AGGREGAZIONE AZIENDALE REALIZZATA SENZA TRASFERIMENTO DI UN CORRISPETTIVO

- Il metodo dell'acquisizione per la contabilizzazione di un'aggregazione aziendale si applica anche se non viene trasferito alcun corrispettivo.
- In tale circostanza rientrano le seguenti situazioni:
 - l'acquisito riacquista un numero sufficiente delle sue azioni proprie affinché un investitore esistente (l'acquirente) ottenga il controllo
 - decadono i diritti di veto della minoranza che prima impedivano all'acquirente di controllare un acquisito in cui possedeva diritti di voto di maggioranza
 - l'acquirente e l'acquisito concordano di aggregare le loro aziende solo mediante contratto.

VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE SUCCESSIVA

In generale, dopo la data dell'aggregazione aziendale, un acquirente valuta e contabilizza le attività acquisite e le passività assunte o sostenute in conformità agli IFRS applicabili.

Tuttavia, l'IFRS 3 prevede obblighi di contabilizzazione per i diritti riacquisiti, le passività potenziali, il corrispettivo potenziale e le attività derivanti da indennizzi.

IFRS 4 Contratti assicurativi

AMBITO DI APPLICAZIONE

QUESTO PRINCIPIO SI APPLICA:

- ▶ Ai contratti assicurativi che un'entità stipula e ai contratti riassicurativi che possiede.
- ▶ Agli strumenti finanziari che un'entità emette con elementi di partecipazione discrezionali.

Se i contratti assicurativi prevedono una componente deposito, potrebbe essere richiesta la disaggregazione.

Si riportano qui di seguito esempi di contratti assicurativi in cui il trasferimento del rischio assicurativo è significativo:

- assicurazione contro il furto o i danni a cose
- assicurazione contro la responsabilità per danni da prodotti, responsabilità professionale, responsabilità civile o le spese legali
- assicurazione sulla vita e spese funebri prepagate
- rendite vitalizie e pensioni
- assicurazione di invalidità e copertura medica
- contratti di fideiussione, contratti assicurativi di fedeltà, obbligazioni di garanzia di esecuzione e obbligazioni di garanzia dell'offerta
- assicurazione contro i rischi di credito che prevede l'esecuzione di specifici pagamenti per rimborsare al titolare la perdita subita a causa del mancato pagamento alla scadenza da parte del debitore di un credito specifico
- garanzie per i prodotti (diverse da quelle rilasciate direttamente da un produttore, distributore o rivenditore al dettaglio)
- assicurazione contro i rischi di imperfezioni nel titolo di proprietà
- assistenza in viaggio
- obbligazioni legate a eventi catastrofici che prevedono una riduzione dei pagamenti a titolo di capitale, interessi o entrambi se uno specifico evento influenza negativamente l'emittente dell'obbligazione
- swap assicurativi e altri contratti che richiedono un pagamento basato sulle variazioni delle condizioni climatiche, geologiche o altre variabili fisiche particolari per una parte del contratto
- contratti di riassicurazione

Si riportano qui di seguito esempi di quelli che non costituiscono contratti assicurativi:

- contratti di investimento che hanno la forma legale di un contratto assicurativo ma che non espongono l'assicuratore a un rischio significativo
- contratti che trasferiscono ogni rischio assicurativo significativo al titolare della polizza
- autoassicurazione, vale a dire mantenere un rischio che avrebbe potuto essere coperto da un'assicurazione
- contratti di scommesse
- derivati che espongono una parte al rischio finanziario, ma non al rischio assicurativo
- una garanzia su credito
- le garanzie dei prodotti rilasciate direttamente da un produttore, distributore o rivenditore al dettaglio
- contratti di garanzia finanziaria contabilizzati in conformità allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*
- non riguarda la contabilizzazione di attività finanziarie possedute dagli assicuratori, ma l'esenzione temporanea dall'obbligo di applicare l'IFRS 9 è disponibile fino al 1° gennaio 2023 (R); e
- metodo della sovrapposizione consentito per determinate attività finanziarie.

CONTROLLO DI CONGRUITÀ DELLE PASSIVITÀ

Un assicuratore è tenuto a valutare ad ogni data di riferimento del bilancio l'eventuale congruità delle passività assicurative rilevate e, utilizzando stime attuali dei flussi di cassa futuri per i suoi contratti assicurativi. Se tale valutazione mostra che il valore contabile delle sue passività assicurative non è sufficiente, la passività è aumentata e nel conto economico viene rilevato un corrispondente onere.

AREE CHE NECESSITANO DI ULTERIORI LINEE GUIDA

L'IFRS 4 fornisce ulteriori linee guida in merito:

- alle modifiche dei principi contabili
- alla prudenza
- ai contratti assicurativi acquisiti in un'aggregazione aziendale o trasferimento di portafoglio
- elementi di partecipazione discrezionali.

È vivamente raccomandato che gli assicuratori acquisiscano un'approfondita conoscenza dell'IFRS 4 poiché gli obblighi e le comunicazioni sono onerosi.

INFORMATIVA

Un assicuratore è tenuto a comunicare informazioni che identifichino e spieghino gli importi derivanti dai contratti assicurativi:

- i suoi principi contabili per i contratti assicurativi e le attività, le passività, i proventi e gli oneri relativi
- le attività, le passività, i proventi e gli oneri rilevati
- la procedura utilizzata per determinare le ipotesi che hanno gli effetti maggiori sulla valutazione
- l'effetto di ogni variazione delle ipotesi
- le riconciliazioni delle variazioni nelle attività e passività.

Un assicuratore è tenuto a comunicare informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e l'entità dei rischi derivanti dai contratti assicurativi:

- i suoi obiettivi, le sue politiche e procedure per la gestione dei rischi
- informazioni sul rischio assicurativo
- informazioni sul rischio di credito, sul rischio di liquidità e sul rischio di mercato
- informazioni sulle esposizioni al rischio di mercato derivante dai derivati incorporati.

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

DEFINIZIONI

Unità generatrice di flussi di cassa - Il più piccolo gruppo di attività che genera flussi di cassa in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi di cassa in entrata derivanti da altre attività o gruppi di attività.

Attività operativa cessata - Una componente di un'entità che è stata dismessa oppure è classificata come posseduta per la vendita e:

- rappresenta una rilevante linea di attività separata o un'area geografica
- fa parte di un unico piano coordinato di dismettere una rilevante linea di attività separata o un'area geografica di operatività, oppure
- è una società controllata acquisita esclusivamente a scopo di rivendita.

CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) POSSEDUTE PER LA VENDITA O LA DISTRIBUZIONE AI SOCI

Classificare un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) come **posseduta per la vendita** se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente tramite un'operazione di vendita anziché tramite un uso continuato. Devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

- l'attività (o il gruppo in dismissione) è disponibile per una vendita immediata
- le condizioni di vendita dell'attività devono essere quelle usuali e consuete per la vendita di attività di questo tipo
- la vendita deve essere altamente probabile
- la Direzione si impegna a predisporre un piano di vendita dell'attività
- l'attività deve essere attivamente commercializzata per essere venduta a un prezzo ragionevole in relazione al suo fair value corrente
- la vendita deve essere completata entro un anno dalla data di classificazione
- le operazioni di vendita includono scambi di attività non correnti con altre attività non correnti quando ciò ha fondamento commerciale in conformità allo IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*
- quando un'entità acquisisce un'attività non corrente allo scopo esclusivo della sua successiva dismissione, dovrà classificare l'attività non corrente come posseduta per la vendita alla data di acquisizione solo se viene rispettato il requisito di un anno
- esistono regole speciali per le società controllate acquisite a scopo di rivendita.

Nota: I criteri di classificazione si applicano anche alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) **possedute per la distribuzione ai soci**. Una riclassificazione da possedute per la vendita a possedute per la distribuzione ai soci non è una modifica a un piano e pertanto non è un nuovo piano.

ATTIVITÀ CESSATE

- La classificazione come attività operative cessate dipende da quando l'attività operativa soddisfa anche i requisiti di essere posseduta per la vendita.
- I risultati delle attività operative cessate sono presentati come un importo unico nel conto economico complessivo. Un'analisi dell'importo unico è presentata nelle note integrative o nel conto economico complessivo.
- È obbligatoria la comunicazione dei flussi di cassa - nella nota integrativa o nel prospetto dei flussi di cassa.
- Gli elementi comparativi sono riesposti.

VALUTAZIONE

- Immediatamente prima della classificazione come posseduta per la vendita, il valore contabile dell'attività deve essere valutato in conformità agli IFRS applicabili.
- Dopo la classificazione, è valutata al valore minore tra il valore contabile e il fair value meno i costi di vendita. Le attività rientranti nell'ambito di applicazione di altri IFRS sono esonerate dagli obblighi di valutazione previsti dall'IFRS 5 - si veda sopra.
- La riduzione di valore deve essere considerata al momento della classificazione come posseduta per la vendita e in seguito.
- I successivi aumenti del fair value non possono essere rilevati nel conto economico in misura superiore alle perdite complessive per riduzione di valore che sono state rilevate in conformità al presente IFRS o allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*.
- Le attività non correnti (o i gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita non sono svalutate.
- Rettifica del numero di azioni e/o dell'importo alla data di maturazione per i risultati effettivi.

INFORMATIVA

- Le attività non correnti (o i gruppi in dismissione) possedute per la vendita sono comunicate separatamente dalle altre attività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Se vi sono passività, queste sono comunicate separatamente dalle altre passività.
- Descrizione della natura delle attività (o dei gruppi in dismissione) possedute per la vendita e dei fatti e delle circostanze che circondano la vendita.
- L'utile o la perdita derivante dalla valutazione iniziale o successiva del fair value del gruppo in dismissione o dell'attività non corrente posseduta per la vendita, se non presentati separatamente nel conto economico complessivo, e la voce di bilancio che include detto utile o detta perdita.
- I saldi degli esercizi precedenti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria non sono riclassificati come posseduti per la vendita.
- Ove applicabile, il settore oggetto di informativa (IFRS8) in cui l'attività non corrente o il gruppo in dismissione è presentato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Si applica a tutte le attività non correnti e gruppi in dismissione di un'entità che sono:

- possedute per la vendita; oppure
- possedute per la distribuzione ai soci.
- le attività classificate come non correnti in conformità allo IAS 1 *Presentazione del bilancio* non devono essere riclassificate come attività correnti fino a quando non soddisfano i criteri dell'IFRS 5.
- se un'entità dismette un gruppo di attività, possibilmente con le passività direttamente associate (vale a dire un'intera unità generatrice di flussi di cassa), insieme in un'unica operazione, e se un'attività non corrente del gruppo soddisfa gli obblighi di valutazione previsti dall'IFRS 5, allora l'IFRS 5 si applica al gruppo nel suo complesso. L'intero gruppo è valutato al valore minore tra il suo valore contabile e il fair value meno i costi di vendita.
- le attività non correnti da abbandonare non possono essere classificate come possedute per la vendita.

Eccezioni agli obblighi di valutazione dell'IFRS 5

Obblighi di informativa cui ancora ottemperare:

- attività per imposte differite (IAS 12 *Imposte sul reddito*)
- attività derivanti dai benefici per i dipendenti (IAS 19 *Benefici per i dipendenti*)
- attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* / IFRS 9 *Strumenti finanziari*
- attività non correnti che sono contabilizzate in conformità al modello del fair value (IAS 40 *Investimenti immobiliari*)
- attività non correnti che sono valutate al fair value meno i costi stimati dei punti vendita (IAS 41 *Agricoltura*)
- diritti contrattuali previsti dai contratti assicurativi (IFRS 4 *Contratti assicurativi* / IFRS 17 *Contratti assicurativi*).



IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Un'entità applica l'IFRS 6 alle spese di esplorazione e valutazione da essa sostenute.
- Un'entità non applica l'IFRS 6 alle spese sostenute:
 - prima dell'esplorazione e valutazione delle risorse minerarie, quali le spese sostenute prima che l'entità abbia ottenuto i diritti legali all'esplorazione di una determinata area
 - dopo che la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell'estrazione di una risorsa mineraria sono dimostrate.

PRESENTAZIONE

Un'entità classifica le attività da esplorazione e valutazione come materiali o immateriali in base alla natura delle attività acquisite e applica la classificazione in modo coerente.

MODIFICHE DEI PRINCIPI CONTABILI - ESENZIONI FACOLTATIVE

Un'entità può modificare i propri principi contabili relativamente alle spese di esplorazione e valutazione se la modifica rende il bilancio più pertinente e non meno affidabile per le esigenze di decisione economica degli utilizzatori, o più affidabile e non meno pertinente per tali esigenze.

INFORMATIVA

Un'entità comunica informazioni che individuano e spiegano gli importi rilevati nel proprio bilancio derivanti dall'esplorazione e valutazione delle risorse minerarie.

Un'entità comunica:

- i propri principi contabili relativamente alle spese di esplorazione e valutazione e alle attività derivanti dalla valutazione
- gli importi delle attività, delle passività, dei proventi e degli oneri e i flussi di cassa operativi e di investimento derivanti dall'esplorazione e dalla valutazione delle risorse minerarie.

Le attività derivanti dall'esplorazione e valutazione sono espresse come una classe di attività separata nelle informazioni integrative richieste dallo IAS 16 *Immobilii, impianti e macchinari* o dallo IAS 38 *Attività immateriali*.

VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE

Alla rilevazione, le attività derivanti dall'esplorazione e dalla valutazione sono valutate al costo.

ELEMENTI DI COSTO DELLE ATTIVITÀ DERIVANTI DALL'ESPLORAZIONE E DALLA VALUTAZIONE

- Un'entità stabilisce un principio contabile che specifichi quali spese sono rilevate come attività derivanti dall'esplorazione e dalla valutazione.
- Si riportano qui di seguito esempi di spese che potrebbero essere incluse nella valutazione iniziale delle attività derivanti dall'esplorazione e dalla valutazione:
 - acquisizione di diritti di esplorazione
 - studi topografici, geologici, geochimici e geofisici
 - trivellazione esplorativa
 - scavi.

VALUTAZIONE DOPO LA RILEVAZIONE

Dopo la rilevazione, un'entità applica il modello di costo oppure il modello di rivalutazione alle attività derivanti dall'esplorazione e dalla valutazione. Fare riferimento allo IAS 16 *Immobilii, impianti e macchinari* e lo IAS 38 *Attività immateriali per indicazioni*.

RIDUZIONE DI VALORE

Uno o più dei seguenti fatti e circostanze indicano che un'entità deve sottoporre a test di riduzione di valore le attività derivanti dall'esplorazione e dalla valutazione:

- il periodo per il quale l'entità ha il diritto di esplorare una determinata area è scaduto durante l'esercizio o scadrà nell'immediato futuro e non è previsto un rinnovo
- non sono previste in bilancio né pianificati costi considerevoli per ulteriori esplorazioni e valutazioni delle risorse minerarie dell'area specifica
- l'esplorazione e la valutazione delle risorse minerarie dell'area specifica non hanno portato alla scoperta di quantità di risorse minerarie commercialmente sfruttabili e l'entità ha deciso di interrompere tali attività nell'area specifica
- esistono dati sufficienti per indicare che, per quanto uno sviluppo nell'area specifica possa continuare, è improbabile che il valore contabile dell'attività di esplorazione e di valutazione sia recuperato completamente da uno sviluppo positivo o dalla vendita.



Entrata in vigore: Esercizi che iniziano il 1° gennaio 2006 o dopo tale data

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

OBBLIGHI DI INFORMATIVA: RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IN TERMINI DI SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E DI RISULTATI

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FIN.	CONTO ECONOMICO	ALTRO
<ul style="list-style-type: none"> • Il valore contabile totale di ciascuna categoria di attività e passività finanziarie sulla prima pagina del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note integrative. • Informazioni sul fair value dei prestiti e dei crediti clienti. • Passività finanziarie rilevate al fair value nel conto economico. • Attività finanziarie riclassificate. • Attività finanziarie che non sono idonee a essere eliminate dal bilancio. • Dettagli delle attività finanziarie costituite in pegno e detenute a titolo di garanzia reale. • Riconciliazione del fondo di riserva per perdite di credito. • Strumenti finanziari composti con derivati incorporati. • Dettagli relativi agli inadempimenti di prestiti dovuti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utile o perdita per ciascuna categoria di attività e passività finanziarie nel conto economico complessivo o nelle note integrative. • Interessi attivi e interessi passivi totali (metodo dell'interesse effettivo). • Proventi e oneri da commissioni. • Interessi sulle attività finanziarie deteriorate. • Ammontare della perdita per riduzione di valore per ciascuna attività finanziaria. 	<p>Principi contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i principi contabili pertinenti, inclusi i criteri di valutazione. <p>Contabilizzazione delle operazioni di copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • descrizione della copertura, descrizione e fair value dello strumento di copertura e tipo di rischio coperto • dettagli relativi alle coperture dei flussi di cassa e alla copertura degli investimenti netti in gestioni estere • descrizione dell'impatto della scelta dell'eccezione prevista dall'IFRS 9 o dallo IAS 39 per la riforma dell'indice di riferimento per i tassi di interesse. <p>Fair value:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fair value per ciascuna classe di attività e passività finanziarie • comunicare il metodo e i presupposti pertinenti per il calcolo del fair value • comunicare se il fair value non può essere determinato.



OBBLIGHI DI INFORMATIVA: NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI E COME SONO GESTITI TALI RISCHI

Informativa qualitativa

- Esposizione al rischio e come nasce.
- Obiettivi, principi e procedure per la gestione del rischio e metodo impiegato per la valutazione del rischio.

Informativa quantitativa

- Sintesi dei dati quantitativi sull'esposizione al rischio in base alle informazioni fornite dai dirigenti chiave.
- Concentrazione dei rischi.

OBBLIGHI SPECIFICI DI INFORMATIVA QUANTITATIVA

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Definizione

Il rischio che un'entità incontri difficoltà nell'adempimento delle obbligazioni associate alle passività finanziarie.

- Analisi delle scadenze delle passività finanziarie che mostra le scadenze contrattuali rimanenti - Appendice B10A - B11F.
- Le fasce temporali e gli incrementi si basano sul giudizio delle entità.
- Come è gestito il rischio di liquidità.

RISCHIO DI CREDITO

Definizione

Il rischio che una parte di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo un'obbligazione.

- Massima esposizione al rischio di credito senza tener conto delle garanzie reali.
- Possesso di garanzie reali e altre protezioni del credito.
- Informazioni sulle attività finanziarie scadute (quando la controparte non ha effettuato un pagamento quando richiesto dal contratto) o ridotte di valore.
- Informazioni sulle garanzie reali e altre protezioni del credito ottenute.

RISCHIO DI MERCATO

Definizione

Il rischio che il fair value o i flussi di cassa futuri di uno strumento finanziario oscillino a causa di variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato comprende tre tipi di rischio: rischio di cambio, rischio di tasso di interesse e altri rischi di prezzo.

- Un'analisi di sensibilità (inclusi i metodi e i presupposti utilizzati) per ciascun tipo di rischio di mercato cui si è esposti, mostrando l'impatto sull'utile o sulla perdita e sul patrimonio netto
- oppure**
- Se un'entità prepara un'analisi di sensibilità, in cui indica le interdipendenze tra le variabili di rischio ed è utilizzata per gestire i rischi finanziari, può essere utilizzata al posto dell'analisi di sensibilità.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'IFRS 7 si applica a tutti gli strumenti finanziari rilevati e non rilevati (ivi compresi i contratti di acquisto o di vendita di attività non finanziarie) tranne:

- le partecipazioni in società controllate, collegate o joint venture, dove gli IAS 27/28 o gli IFRS 10/11 permettono una contabilizzazione conforme agli IAS 39/IFRS 9
- le attività e le passività derivanti dallo IAS 19
- i contratti assicurativi conformi all'IFRS 4 (esclusi i derivati incorporati in tali contratti se lo IAS 39/l'IFRS 9 richiedono una contabilizzazione separata)
- gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni rientranti nell'IFRS 2, tranne i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 39/dell'IFRS 9
- gli strumenti con opzione a vendere (IAS 32.16A-D).

GERARCHIA DI FAIR VALUE (FV)

Tutti gli strumenti finanziari valutati al fair value devono essere classificati secondo i livelli sotto riportati (che riflettono come è stato determinato il fair value):

- **livello 1:** i prezzi quotati in mercati attivi
- **livello 2:** i prezzi quotati di Livello 1 non sono disponibili, ma il fair value si basa su dati di mercato osservabili
- **livello 3:** input che non si basano su dati di mercato osservabili.

Uno strumento finanziario sarà classificato in base al livello più basso di uno degli input utilizzati per la valutazione.

Sono richieste anche le seguenti informazioni integrative:

- i trasferimenti significativi di strumenti finanziari tra ciascuna categoria - e i motivi
- per il livello 3, una riconciliazione tra i saldi all'apertura e alla chiusura, comprendenti: utili/perdite, acquisti/vendite/regolamenti, trasferimenti
- l'ammontare di utili/perdite e dove sono inseriti nel conto economico
- per il livello 3, se la modifica di uno o più input in un'alternativa ragionevolmente possibile comporta un significativo cambiamento in FV, descrivere tale fatto.

TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Informazioni relative alle attività trasferite che sono e che non saranno integralmente eliminate dal bilancio:

- informazioni per comprendere il rapporto tra attività finanziarie e passività associate che non sono integralmente eliminate dal bilancio
- informazioni per valutare la natura e il rischio associato alle entità che continuano ad avere una partecipazione in attività eliminate dal bilancio (IFRS 7.42A-G).



IFRS 8 Settori operativi

PRINCIPIO FONDAMENTALE

Un'entità è tenuta a comunicare informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti finanziari delle attività commerciali da essa esercitate e gli ambienti economici in cui opera.

SOGLIE QUANTITATIVE

- Si richiede di comunicare separatamente le informazioni relative a un settore operativo che rispetta una delle seguenti soglie quantitative:
 - i suoi ricavi riportati in bilancio, incluse sia le vendite a clienti esterni che le vendite o le cessioni intersettoriali, sono pari o superiori al 10 per cento dei ricavi combinati, interni ed esterni, di tutti i settori operativi
 - l'importo in termini assoluti del suo utile o della sua perdita riportati in bilancio è pari o superiore al 10 per cento dell'importo maggiore, in termini assoluti, tra:
 - l'utile combinato riportato in bilancio di tutti i settori operativi che non hanno registrato una perdita; e
 - la perdita combinata riportata in bilancio di tutti i settori operativi che hanno registrato una perdita
 - le sue attività sono pari o superiori al 10 per cento delle attività combinate di tutti i settori operativi
- Se i ricavi esterni totali riportati in bilancio per settore operativo costituiscono meno del 75% dei ricavi totali, si dovranno individuare altri settori come settori oggetto di informativa finché almeno il 75% dei ricavi dell'entità sia incluso in settori oggetto di informativa.

CRITERI DI AGGREGAZIONE

Due o più settori operativi possono essere aggregati se sono simili sotto ciascuno dei seguenti aspetti:

- la natura dei prodotti e dei servizi
- la natura dei processi di produzione
- il tipo o la categoria di clienti dei loro prodotti e dei loro servizi
- i metodi utilizzati per distribuire i loro prodotti o fornire i loro servizi
- la natura dell'ambiente normativo.

SETTORI OPERATIVI

Un settore operativo è una componente di un'entità:

- che si dedica ad attività commerciali da cui percepisce ricavi e per cui sostiene spese
- i cui risultati d'esercizio sono rivisti con regolarità dal responsabile delle decisioni operative (CODM) per adottare decisioni in merito alle risorse da assegnare al settore e valutarne i risultati
- per il quale sono disponibili informazioni finanziarie separate.

SETTORI OGGETTO DI INFORMATIVA

Si richiede di comunicare separatamente le informazioni relative a ciascun settore operativo individuato e ai settori operativi aggregati che superano le soglie quantitative.

DEFINIZIONE DI CODM

Il CODM è la persona o il gruppo di persone che è/sono responsabile/i dell'adozione di decisioni strategiche riguardanti l'entità. Ossia, il CODM assegna le risorse e valuta i risultati dei settori operativi.



AMBITO DI APPLICAZIONE

L'IFRS 8 si applica al bilancio annuale e intermedio di un'entità. Si applica al bilancio separato o individuale di un'entità e al bilancio consolidato di un gruppo con una società controllante:

- i cui strumenti di debito o di capitale sono negoziati in un mercato pubblico; o
- che deposita, o sta per depositare, il proprio bilancio presso una commissione della borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere qualsiasi classe di strumenti in un mercato pubblico.

INFORMATIVA

Tra le principali informative rientrano le seguenti:

- un'entità deve riportare una valutazione dell'utile o della perdita e delle attività totali di ciascun settore oggetto di informativa - solo se tali informazioni sono regolarmente fornite al CODM
- si richiedono altre informative in merito a ciascun settore oggetto di informativa se sono riferiti al CODM importi specifici
 - i giudizi espressi dalla direzione ai fini dell'aggregazione dei settori operativi
 - la descrizione dei settori operativi che sono stati aggregati
 - gli indicatori economici presi in considerazione nel determinare che i settori hanno caratteristiche simili in comune
- le informazioni relative ai settori operativi comunicate non sono necessariamente informazioni conformi agli IFRS, poiché si basano su importi riportati internamente
- le informazioni relative ai settori operativi comunicate devono essere riconciliate con gli importi IFRS comunicati nel bilancio
- un'entità deve riportare le seguenti informazioni geografiche, se disponibili:
 - i ricavi da clienti esterni, sia quelli imputati al Paese di domicilio dell'entità che quelli imputati a tutti i Paesi esteri
 - le attività non correnti (tranne gli strumenti finanziari, le attività per imposte differite, le attività derivanti dai benefici di pensionamento e i diritti derivanti dai contratti assicurativi) situate sia nel Paese di domicilio dell'entità che in Paesi esteri
 - gli importi riportati si basano sulle informazioni finanziarie utilizzate per predisporre il bilancio dell'entità
- un'entità deve fornire informazioni sulla misura del suo affidamento sui suoi principali clienti. Se i ricavi derivanti da operazioni con un singolo cliente esterno sono pari o superiori al 10% dei ricavi dell'entità, quest'ultima deve comunicarlo.



IFRS 9 Strumenti finanziari

PREMESSA (Progetto da sostituire con lo IAS 39)

L'IFRS 9 introduce un modello unico di classificazione e valutazione delle attività finanziarie, che dipende sia:

- dall'obiettivo del modello aziendale dell'entità relativo alla gestione delle attività finanziarie, che
- dalle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie.

L'IFRS 9 elimina l'obbligo di distinguere i derivati incorporati dai contratti primari di attività finanziarie (richiede invece un contratto ibrido da classificare integralmente come costo ammortizzato o fair value).

La separazione dei derivati incorporati è stata mantenuta per le passività finanziarie (subordinatamente a criteri da rispettare).

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE INIZIALE (ATTIVITÀ FINANZIARIE E PASSIVITÀ FINANZIARIE)

► Rilevazione iniziale

Quando l'entità diventa parte delle disposizioni contrattuali dello strumento.

► Valutazione iniziale

Al fair value, più per quelle attività finanziarie non classificate al fair value nel conto economico, ai costi direttamente imputabili all'operazione.

- **Fair value** - è il prezzo che sarebbe ricevuto per la vendita di un'attività o pagato per la cessione di una passività in un'operazione regolata tra operatori di mercato alla data di valutazione.
- **Costi direttamente imputabili all'operazione** - i costi incrementali che sono direttamente imputabili all'acquisizione, all'emissione o alla cessione di un'attività finanziaria o di una passività finanziaria.

ATTIVITÀ FINANZIARIE - CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE SUCCESSIVA

LE ATTIVITÀ FINANZIARIE SONO CLASSIFICATE COME:

(1) COSTO AMMORTIZZATO

(2) FAIR VALUE NEL CONTO ECONOMICO

(3) FAIR VALUE NEL CONTO ECONOMICO
COMPLESSIVO

(1) COSTO AMMORTIZZATO**Criteri di classificazione della categoria**

Si devono soddisfare **entrambe** le condizioni sotto riportate:

- (i) obiettivo del modello aziendale: attività finanziarie detenute per la raccolta di flussi di cassa contrattuali
- (ii) caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali: esclusivamente pagamenti del capitale e degli interessi sul capitale in circolazione.

Valutazione successiva

Il costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo.

(i) Valutazione del modello aziendale**Non strumento per strumento sulla base dell'attività complessiva**

Concentrarsi sul fatto se le attività finanziarie sono o meno detenute per la raccolta di flussi di cassa contrattuali:

- come è gestita l'entità
- l'obiettivo del modello aziendale come determinato dai dirigenti chiave (KMP) (come da IAS 24 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*).

Le attività finanziarie non devono essere detenute fino alla scadenza contrattuale per essere considerate come detenute per la raccolta di flussi di cassa contrattuali, ma l'approccio generale deve essere coerente con il criterio "detenute per la raccolta".

(ii) Valutazione dei flussi di cassa contrattuali**Strumento per strumento**

Le attività finanziarie con flussi di cassa che sono esclusivamente pagamenti del capitale e degli interessi (SPPI) sul capitale in circolazione.

L'interesse è il corrispettivo solo per il valore temporale del denaro e il rischio di credito.

Attività finanziarie in valuta estera: la valutazione è effettuata nella valuta di denominazione (vale a dire che i movimenti in valuta estera non sono tenuti in considerazione).

L'IFRS 9 contiene diversi esempi illustrativi dell'applicazione di entrambi i metodi (i) Valutazione del modello aziendale e (ii) Caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali.

(2) FAIR VALUE NEL CONTO ECONOMICO**Criteri di classificazione della categoria**

- Attività finanziarie che non soddisfano i criteri del costo ammortizzato (comprese le attività detenute per la negoziazione).
- Attività finanziarie designate alla rilevazione iniziale. La possibilità di designarle è disponibile se farlo elimina, o riduce in modo significativo, una valutazione o rilevazione incoerente (vale a dire una "asimmetria contabile").

Nota: la possibilità di designare è irrevocabile.

Valutazione successiva

Fair value, con tutti gli utili e le perdite rilevati nel conto economico.

(3) FAIR VALUE NEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO**STRUMENTI DI CAPITALE**

Nota: la designazione alla rilevazione iniziale è facoltativa e irrevocabile.

Criteri di classificazione della categoria

Disponibile **solo** per gli investimenti in strumenti di capitale (rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9) che non sono detenuti per la negoziazione.

Valutazione successiva


- Fair value, con tutti gli utili e le perdite rilevati nel conto economico complessivo.
- Le variazioni del fair value non sono successivamente riutilizzate nel conto economico.
- I dividendi sono rilevati nel conto economico.

STRUMENTI DI DEBITO**Criteri di classificazione della categoria**

- Soddisfa il test SPPI relativo alle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali (vedere il precedente riquadro (1)(ii)).
- L'entità detiene lo strumento per raccogliere flussi di cassa contrattuali e per vendere le attività finanziarie.

Valutazione successiva

- Fair value, con tutti gli utili e le perdite (diverse da quelle relative a una riduzione di valore, che sono incluse nel conto economico) rilevati nel conto economico complessivo.
- Le variazioni del fair value rilevate nel conto economico complessivo sono riutilizzate nel conto economico al momento di un'eliminazione dal bilancio o di una riclassificazione.



RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

► **Ambito di applicazione.** Gli obblighi di riduzione di valore sono applicati:

- alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (inclusi i crediti commerciali)
- alle attività finanziarie valutate al fair value nel conto economico complessivo
- agli impegni all'erogazione di prestiti al di sotto del tasso di interesse di mercato
- ai contratti di garanzia che non sono contratti assicurativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 *Contratti assicurativi*
- ai crediti da leasing.

Il modello della riduzione di valore segue un approccio in tre fasi basato sulle variazioni delle perdite attese su crediti di uno strumento finanziario che determinano:

- la rilevazione di una riduzione di valore, e
- la rilevazione di interessi attivi.

► **Rilevazione iniziale**

Alla rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, un'entità rileva un fondo a copertura perdite pari alle perdite attese su crediti - 12 mesi che sono costituite dalle perdite attese su crediti per eventuali eventi di inadempimento che si possono verificare nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione dell'entità. Un'eccezione è costituita da un credito acquisito o sorto che ha ridotto il valore dell'attività finanziaria.

► **Valutazione successiva**

	FASE 1	FASE 2	FASE 3
RIDUZIONE DI VALORE	Perdite attese su crediti - 12 mesi	Perdite attese su crediti lungo tutta la vita dello strumento	
INTERESSI	Interesse effettivo sul valore contabile lordo (prima di detrarre le perdite attese)		Interesse effettivo sul valore (contabile) netto

APPROCCIO IN TRE FASI

FASE 1	FASE 2	FASE 3
--------	--------	--------

Perdite attese su crediti - 12 mesi (interessi lordi).

- Applicabile quando non vi è un aumento significativo del rischio di credito.
- Le entità continuano a rilevare le perdite attese nei successivi 12 mesi che sono aggiornate ad ogni data di rendicontazione.
- Presentazione degli interessi su base lorda.

Perdite attese su crediti lungo tutta la vita dello strumento (interessi lordi).

- Applicabile in caso di un aumento significativo del rischio di credito.
- Rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento.
- Presentazione degli interessi su base lorda.

Perdite attese su crediti lungo tutta la vita dello strumento (interessi netti).

- Applicabile in caso di riduzione di valore dei crediti.
- Rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento.
- Presentazione degli interessi su base netta.



RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

ESPEDIENTI PRATICI

Presunzione confutabile relativa a crediti scaduti da 30 giorni

- La presunzione confutabile che il rischio di credito aumenti in modo significativo quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da più di 30 giorni.
- Quando i pagamenti sono scaduti da 30 giorni, un'attività finanziaria è considerata nella fase 2 e saranno rilevate perdite attese su crediti lungo tutta la vita dello strumento.
- Un'entità può confutare questa presunzione quando è in possesso di informazioni ragionevoli e sostenibili che dimostrano che anche se i pagamenti sono scaduti da 30 giorni o più, ciò non costituisce un aumento significativo del rischio di credito di uno strumento finanziario.

Strumenti a basso rischio di credito

- Strumenti che hanno un rischio di inadempimento basso e le controparti hanno una solida capacità di rimborso (per es. strumenti finanziari che hanno qualità di investimento).
- Strumenti che rimangono nella fase 1 e sono rilevati come perdite attese su crediti - 12 mesi.

APPROCCIO SEMPLIFICATO

Crediti commerciali a breve termine

- Rilevazione soltanto di “perdite attese su crediti lungo tutta la vita dello strumento” (vale a dire fase 2).
- Le perdite attese su crediti sui crediti commerciali possono essere calcolate utilizzando una matrice di accantonamento (per es. regione geografica, tipo di prodotto, valutazione del cliente, garanzia accessoria o assicurazione dei crediti commerciali o tipo di cliente).
- Le entità dovranno adeguare le percentuali storiche di accantonamento in modo da riflettere le informazioni pertinenti sulle condizioni attuali e previsioni ragionevoli e sostenibili sulle aspettative future.

Crediti commerciali a lungo termine e crediti da leasing

Le entità hanno la facoltà di scegliere di applicare:

- il modello delle perdite attese su crediti in tre fasi; oppure
- l' “approccio semplificato”, con il quale sono rilevate soltanto le perdite attese su crediti lungo tutta la vita dello strumento.

IMPEGNI ALL'EROGAZIONE DI PRESTITI E GARANZIE FINANZIARIE

- Il modello delle perdite attese su crediti in tre fasi si applica anche a questi impegni finanziari fuori bilancio.
- Un'entità considera la quota attesa di un impegno all'erogazione di prestiti che saranno utilizzati nei successivi 12 mesi nello stimare le perdite attese su crediti che si verificheranno nei successivi 12 mesi (fase 1), e la quota attesa dell'impegno all'erogazione di prestiti che saranno utilizzati lungo tutta la vita rimanente di tale impegno (fase 2).
- Per gli impegni all'erogazione di prestiti che sono gestiti su base collettiva, un'entità stima le perdite attese su crediti durante il periodo fino a quando l'entità ha la capacità concreta di revocare l'impegno all'erogazione di prestiti.

PASSIVITÀ FINANZIARIE - CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE SUCCESSIVA

Le passività finanziarie sono classificate al: (1) Costo ammortizzato, (2) Fair value nel conto economico.

Inoltre, esistono linee guida specifiche per:

- (i) i contratti di garanzia finanziaria
- (ii) gli impegni all'erogazione di prestiti al di sotto del tasso di interesse di mercato
- (iii) le passività finanziarie che sorgono quando un'attività finanziaria ceduta non ha i requisiti per essere eliminata dal bilancio o quando la partecipazione alla stessa continua.

(1) COSTO AMMORTIZZATO	(2) FAIR VALUE NEL CONTO ECONOMICO
<p>Criteri di classificazione della categoria Tutte le passività finanziarie, tranne quelle che soddisfano i criteri (2), (i), e (ii).</p> <p>Valutazione successiva Costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo.</p>	<p>Criteri di classificazione della categoria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passività finanziarie detenute per la negoziazione. • Passività finanziarie da derivati. • Passività finanziarie designate alla rilevazione iniziale. La designazione è possibile: <ul style="list-style-type: none"> - se farlo elimina, o riduce in modo significativo, una valutazione o una rilevazione incoerente (vale a dire una "asimmetria contabile"), oppure - se un gruppo di passività finanziarie (o attività finanziarie e passività finanziarie) è gestito e valutato al fair value, in conformità a una strategia documentata di gestione dei rischi o di investimento, ai KMP sono fornite internamente informazioni sul gruppo. <p>Valutazione successiva Fair value con tutti gli utili e le perdite rilevate nel conto economico.</p>
<p>(i) Contratti di garanzia finanziaria (ii) Impegni all'erogazione di prestiti al di sotto del tasso di interesse di mercato</p> <p>Valutazione successiva (il maggiore tra i due)</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) L'importo determinato in conformità allo IAS 37 <i>Accantonamenti, passività e attività potenziali</i>. (ii) L'importo inizialmente rilevato meno (ove opportuno) gli ammortamenti cumulativi rilevati in conformità allo IAS 18 <i>Ricavi</i>. 	<p>(iii) Passività finanziarie derivanti dalla cessione di un'attività finanziaria <i>(Che non ha i requisiti per essere eliminata dal bilancio) (Quando la partecipazione continua)</i></p> <p>Viene rilevata la passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto.</p> <p>Valutazione successiva Il valore contabile netto dell'attività ceduta e la passività associata è valutato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al costo ammortizzato dei diritti e degli obblighi mantenuti (se l'attività ceduta è valutata al costo ammortizzato) • al fair value dei diritti e degli obblighi mantenuti dall'entità quando valutati in modo autonomo (se l'attività ceduta è valutata al fair value).

DERIVATI INCORPORATI

Definizione e descrizione

I derivati incorporati sono componenti di un contratto ibrido (ossia un contratto che include anche un primario non derivato), che determina la modifica di una parte (o della totalità) dei flussi di cassa contrattuali in base a una specifica variabile (per es. tasso di interesse, prezzo delle materie prime, tasso di cambio, indice, etc.).

Esclusioni ed esenzioni (ossia derivati non incorporati)

- Variabili non derivate che sono specifiche per una parte del contratto.
- Un derivato, connesso a uno strumento finanziario che è contrattualmente trasferibile indipendentemente da tale strumento, o ha una controparte diversa da quella dello strumento o al contrario, si tratta di uno strumento finanziario separato.

I derivati incorporati sono contabilizzati in modo diverso a seconda del fatto se sono contenuti in un contratto primario che è un'attività finanziaria o in un contratto che è una passività finanziaria.

DERIVATI INCORPORATI IN UN CONTRATTO PRIMARIO CHE È UN'ATTIVITÀ FINANZIARIA

Il derivato incorporato non è separato dal contratto primario. Al contrario, tutto il contratto è integralmente contabilizzato come un unico strumento in conformità ai requisiti dell'IFRS 9.

DERIVATI INCORPORATI IN UN CONTRATTO PRIMARIO CHE È UNA PASSIVITÀ FINANZIARIA

Fermo restando il rispetto dei criteri qui accanto, il derivato incorporato è:

- separato dal contratto primario
- contabilizzato come un derivato in conformità all'IFRS 9 (vale a dire al fair value nel conto economico).

Criteri per separare un derivato incorporato:

- 1) le caratteristiche economiche del derivato incorporato e del contratto primario non sono strettamente correlate
- 2) uno strumento identico (con le stesse condizioni) rispetterebbe la definizione di derivato, e
- 3) l'intero contratto (ibrido) non è valutato al fair value nel conto economico.

Contratto primario (una volta che il derivato incorporato è stato separato)


Il contratto primario (attività non finanziaria) è contabilizzato in conformità all'IFRS appropriato.

TRANSIZIONE

Applicazione retroattiva in conformità allo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*, fatte salve alcune esenzioni e agevolazioni (si rinvia alla sezione 7.2 dell'IFRS 9).

ELIMINAZIONE DAL BILANCIO

Consolidare tutte le controllate in conformità all'IFRS 10 *Bilancio consolidato*.



ATTIVITÀ FINANZIARIE

- Se un'entità cede un'attività finanziaria in una cessione che ha i requisiti per essere integralmente eliminata dal bilancio e mantiene il servicing dell'attività finanziaria in cambio di un compenso, rileva sia l'attività o la passività oggetto di servicing sia il contratto di servicing.
 - Se, a seguito di una cessione, un'attività finanziaria è eliminata dal bilancio, ma l'entità ottiene una nuova attività finanziaria o assume passività finanziaria o passività di servicing, l'entità rileva la nuova attività finanziaria, passività finanziaria o passività di servicing al fair value.
 - Al momento dell'eliminazione dal bilancio di un'attività finanziaria, la differenza tra il valore contabile e la somma tra (i) il corrispettivo ricevuto e (ii) ogni eventuale utile o perdita cumulativo(a) che è stato(a) rilevato(a) direttamente nel patrimonio netto sono rilevati nel conto economico.
- Secondo il paragrafo 3.2.5 dell'IFRS 9 - dove un'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi di cassa di un'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione di pagamento di tali flussi di cassa a favore di una o più entità - devono essere rispettate tre condizioni prima che un'entità possa considerare i criteri aggiuntivi di eliminazione dal bilancio:
- l'entità non ha alcun obbligo di pagare gli importi ai destinatari finali, salvo che non raccolga importi equivalenti dall'attività originaria
 - le condizioni del contratto di cessione vietano all'entità di vendere o costituire in pegno l'attività originaria in modo diverso che a titolo di garanzia a favore dei destinatari finali
 - l'entità non ha alcun obbligo di rimettere i flussi di cassa che raccoglie per conto dei destinatari finali senza alcun ritardo sostanziale. L'entità non ha diritto a reinvestire i flussi di cassa tranne che per un breve periodo tra la raccolta e la rimessa ai destinatari finali. Ogni interesse percepito su ciò è rimesso ai destinatari finali.

PASSIVITÀ FINANZIARIE

- Una passività finanziaria è eliminata dal bilancio solo quando estinta - ossia quando l'obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, annullata o scaduta.
- Uno scambio tra un mutuatario esistente e un prestatore di strumenti di debito con termini sostanzialmente diversi o la modifica sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente di parte di essi è contabilizzata come un'estinzione.
- La differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria estinta o ceduta a un terzo e il corrispettivo pagato è rilevata nel conto economico.



CRITERI DA APPLICARE ALLA CONTABILITÀ DI COPERTURA (TUTTI I CRITERI DEVONO ESSERE SODDISFATTI)

(i) Rapporto di copertura	(ii) Designazione e documentazione	(iii) Devono essere soddisfatti tutti e tre i requisiti di efficacia della copertura
Deve essere costituito da: <ul style="list-style-type: none"> • strumenti di copertura ammissibili • voci coperte ammissibili. 	Devono essere formalizzate all'inizio del rapporto di copertura e includere: <ul style="list-style-type: none"> • il rapporto di copertura • la strategia di gestione del rischio e l'obiettivo per assumere la copertura • la voce coperta e lo strumento di copertura • come sarà valutata l'efficacia della copertura. 	(a) Esiste un rapporto economico tra la voce coperta e lo strumento di copertura. (b) Il rischio di credito non determina variazioni di valore. (c) L'indice di copertura è lo stesso sia per: <ul style="list-style-type: none"> - il rapporto di copertura, che per - la quantità effettivamente coperta della voce coperta e la quantità dello strumento di copertura utilizzato per coprirlo.

STRUMENTI DI COPERTURA AMMISSIBILI

Solo quelli derivanti da contratti con parti **ESTERNE** dell'entità (o del gruppo), che siano:

- **derivati valutati al fair value nel conto economico (FVTPL)**

Nota: questo esclude le opzioni scritte, salvo che non siano designate come una compensazione a un'opzione di acquisto.

- **non derivati valutati al fair value nel conto economico (FVTPL)**

Nota: questo esclude le passività finanziarie valutate al FVTPL, in caso di variazione del fair value rispetto al proprio rischio di credito, che sono rilevate nel conto economico complessivo.

Nota: Nella copertura del rischio di cambio possono essere designati altri strumenti finanziari.

Designazione

Un'entità deve designare uno strumento di copertura per intero, tranne che:

- una percentuale (per es. il 50%) del valore nominale di un intero strumento di copertura (ma non parte della variazione del fair value derivante da una parte del periodo in cui lo strumento di copertura è in circolazione)
- **contratti a premio**: separare il valore intrinseco e il valore temporale e indicano solo la variazione del valore intrinseco
- **contratto a termine**: separare l'elemento a termine (*forward*) e l'elemento a pronti (*spot*), indicando solo la variazione dell'elemento a pronti.

COPERTURA DELLE OPERAZIONI DI UN'ENTITÀ DEL GRUPPO

La copertura delle operazioni di un'entità del gruppo non è applicata nel bilancio consolidato delle entità del gruppo, tranne per:

- il rischio di cambio delle voci monetarie infragruppo che non sono eliminate per intero al momento del consolidamento
- **le entità di investimento** dove le operazioni tra la società controllante e le società controllate valutate al fair value non sono soggette ad adeguamenti di eliminazione.

La copertura delle operazioni delle entità del gruppo può essere applicata nei bilanci separati/individuali delle entità del gruppo.

RIBILANCIAMENTO

Se non viene più soddisfatto il test efficacia della copertura rispetto all'indice di copertura, ma l'obiettivo di gestione del rischio rimane invariato, un'entità adegua ("ribilancia") l'indice di copertura in modo che i criteri siano di nuovo soddisfatti.

INTERRUZIONE

La contabilizzazione di copertura viene interrotta solo se i criteri di ammissibilità non sono più soddisfatti (dopo aver applicato il "ribilanciamento"). Ciò include la vendita / risoluzione / scadenza dello strumento di copertura, ma esclude:

- la sostituzione/i rinnovi documentati dell'obiettivo di gestione del rischio
- le novazioni degli strumenti di copertura (soggette a criteri specifici).

CONTABILIZZAZIONE DI COPERTURA

VOCI COPEE AMMISSIBILI

Le voci coperte ammissibili sono valutabili in modo affidabile: attività; passività; collocamento con assunzione a fermo non rilevato; operazioni previste altamente probabili; investimento netto in una gestione estera. Può essere una sola voce o un gruppo di voci (subordinatamente a criteri aggiuntivi - sotto riportati).

Coperture di un gruppo di voci (tutti i criteri devono essere soddisfatti)

- (i) Tutte le voci (e le componenti) sono voci coperte ammissibili.
- (ii) Le voci sono gestite come un gruppo ai fini della gestione del rischio.
- (iii) Per le coperture relative a un gruppo di flussi di cassa: dove non si prevede che la variabilità dei flussi di cassa sia approssimativamente proporzionale alla variabilità complessiva del gruppo di flussi di cassa:
 - la valuta estera è coperta
 - e sono anche specificati il periodo di rendicontazione in cui si prevede che le operazioni previste incidano sul conto economico, la natura e il volume.

Designazione: Un'entità può designare una voce coperta (i) per intero (ii) in parte (componente). Se la designa in parte, solo i seguenti tipi di parti (componenti) delle voci coperte possono essere coperte:

- uno o più dei flussi di cassa contrattuali selezionati
- parti (componenti) di importo nominale
- variazioni separatamente individuabili e valutabili in modo affidabile (flusso di cassa o fair value) che, in base al contesto della struttura di mercato cui si riferiscono, sono imputabili a rischi specifici.

VOCI COPERTE AMMISSIBILI**(i) Copertura dei flussi di cassa**

La copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi di cassa in liquidità imputabile a un particolare rischio associato a un'attività, passività o operazione prevista altamente probabile (o parte di essa, ossia componente).

Rilevazione

- L'efficacia della copertura è rilevata nel conto economico complessivo.
- L'inefficacia della copertura è rilevata nel conto economico.
- Il valore minore tra l'utile o la perdita cumulativo(a) sullo strumento di copertura e il fair value della voce coperta viene rilevato separatamente nel patrimonio netto (riserva di copertura dei flussi di cassa (CFHR)).
- Per le operazioni previste derivanti da un'attività/passività non finanziaria, il valore rilevato nella CFHR viene eliminato e incluso nel costo iniziale dell'attività/passività non finanziaria. Questo non è contabilizzato come riclassificazione.
- Per tutte le altre operazioni previste, il valore rilevato nella CFHR viene riclassificato nel conto economico quando è previsto che i flussi di cassa incidano sul conto economico.

(ii) Copertura dei fair value

Copertura dell'esposizione alla variabilità dei fair value di un'attività, passività o collocamento con assunzione a fermo non rilevato (o parte di esso, ossia componente), imputabile a un rischio che potrebbe incidere sul conto economico.

Rilevazione

- Utile o perdita sullo strumento di copertura: rilevato(a) nel conto economico (salvo che lo strumento di copertura non sia uno strumento di capitale valutato al fair value nel conto economico complessivo, dove quindi l'utile o la perdita sarà rilevato(a)).
- Utile o perdita sulla voce coperta: rilevato(a) nel conto economico (salvo che la voce coperta non sia uno strumento di capitale valutato al fair value nel conto economico complessivo, dove quindi l'utile o la perdita sarà rilevato (a)).

(iii) Coperture di un investimento netto in una gestione estera

Copertura della partecipazione di un'entità nel patrimonio netto di una gestione estera.

Rilevazione

- L'efficacia della copertura è rilevata nel conto economico complessivo.
- L'inefficacia della copertura è rilevata nel conto economico.
- All'atto della cessione della gestione estera, gli importi accumulati nel patrimonio netto sono riclassificati nel conto economico.

RIFORMA DELL'INDICE DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE FASE 1: MODIFICHE ALL'IFRS 9, ALLO IAS 39 E ALL'IFRS 7

In risposta all'incertezza derivante dalla soppressione graduale dei Tassi interbancari offerti (IBOR), lo IASB ha pubblicato la Riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse: Modifiche all'IFRS 9, allo IAS 39 e all'IFRS 7 (IBOR fase 1). Le modifiche riguardano specifici requisiti di contabilizzazione di copertura dell'IFRS 9:

- nel valutare se un'operazione prevista è o meno altamente probabile o se si prevede che si verifichi oppure no un futuro flusso di cassa coperto, assumere che le condizioni contrattuali basate sull'IBOR non risultino modificate a causa della Riforma dell'IBOR.
- nell'effettuare valutazioni sulla probabile efficacia (un rapporto economico ai sensi dell'IFRS 9), assumere che i flussi di cassa contrattuali basati sull'IBOR derivanti dallo strumento di copertura e dalla voce coperta non risultino modificati dalla Riforma dell'IBOR
- fintantoché una componente di rischio IBOR non contrattualmente specificata rispetta il requisito dell'individuabile separatamente all'inizio del rapporto di copertura, si deve continuare ad applicare la contabilità di copertura
- quando un'entità reseta frequentemente un rapporto di copertura in una macro copertura, la componente di rischio IBOR non contrattualmente specificata deve rispettare soltanto il requisito dell'individuabile separatamente nel punto in cui la voce coperta è stata inizialmente designata in detto rapporto di copertura.

Le modifiche devono essere applicate retroattivamente agli esercizi contabili iniziati al 1° gennaio 2020 o dopo tale data con l'applicazione anticipata consentita. Tuttavia, è importante fare presente che l'applicazione retroattiva in questo contesto si applica soltanto a:

- quei rapporti di copertura che esistevano all'inizio del periodo di riferimento del bilancio in cui le modifiche sono state applicate la prima volta (o sono state designate dopo tale data), e
- gli importi rilevati nella riserva di copertura dei flussi di cassa che esisteva all'inizio del periodo di rendicontazione in cui le modifiche sono state applicate la prima volta.

Le modifiche sono limitate nel tempo finché non scomparirà l'incertezza derivante dalla riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

La Fase 2 (si veda sotto) inizia dopo che sarà terminata la Fase 1.

RIFORMA DELL'INDICE DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE FASE 2: MODIFICHE ALL'IFRS 9, ALLO IAS 39, ALL'IFRS 7, ALL'IFRS 4 E ALL'IFRS 16

In risposta agli effetti della sostituzione dei tassi di interesse di riferimento, lo IASB ha pubblicato la Riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse: Modifiche all'IFRS 9, allo IAS 39, all'IFRS 7, all'IFRS 4 e all'IFRS 16 (IBOR fase 2). La fase 1 delle agevolazioni termina quando inizia la fase 2, che avviene quando termina l'incertezza relativa alla riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e diventano efficaci le modifiche ai flussi di cassa contrattuali.

Le modifiche riguardano specifici requisiti contabili, principalmente relativi ai requisiti di valutazione successiva dell'IFRS 9 e dell'IFRS 16, e modificano i requisiti prescritti da tali principi quando vi è una variazione della base di determinazione dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie, delle passività finanziarie e delle passività da leasing. La riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse può comportare variazioni di questi flussi di cassa contrattuali, dove, in assenza di tali modifiche, un effetto immediato sarebbe rilevato nel conto economico quando si verifica la variazione dei flussi di cassa contrattuali. Ciò perché i flussi di cassa contrattuali rivisti sarebbero scontati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario o della passività da leasing. Invece, se una variazione del tasso di interesse deriva direttamente dalla riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, questo si riflette in un tasso di interesse effettivo rivisto, ossia non si ha alcun utile né alcuna perdita.

Le modifiche modificano inoltre i requisiti contabili di copertura dell'IFRS 9. I rapporti di copertura oggetto delle modifiche della Fase 1 possono essere rivisti una volta risolta l'incertezza relativa alla riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, senza interrompere la contabilizzazione della copertura.

Le modifiche devono essere applicate retroattivamente agli esercizi contabili che hanno inizio il 1° gennaio 2021 o dopo tale data l'applicazione anticipata consentita.



IFRS 10 Bilancio consolidato

AMBITO DI APPLICAZIONE

Una società controllante è tenuta a presentare un bilancio consolidato, tranne se:

- rispetta tutte le seguenti condizioni:
 - è una controllata di un'altra entità e tutti gli altri suoi soci, inclusi coloro che non hanno diritto di voto in altro modo, sono stati informati della, e non si sono opposti alla, mancata presentazione di un bilancio consolidato da parte della controllante
 - i suoi strumenti di debito o di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico
 - non ha depositato né sta per depositare un bilancio al fine di emettere strumenti al pubblico
 - la sua capogruppo o controllante intermedia redige bilanci consolidati conformi agli IFRS che sono disponibili per uso pubblico
- dispone di un piano di benefici per i dipendenti di lunga data o un piano di benefici post-pensionamento al quale si applica lo IAS 19 *Benefici per i dipendenti*
- rispetta i criteri di un'entità di investimento (vedere pagina 2 di 2).

(I) SCOPO E CONFIGURAZIONE

Nel valutare lo scopo e la configurazione della società partecipata, considerare:

- le **attività rilevanti**
- come sono adottate le **decisioni** in merito alle attività rilevanti
- chi ha l'**effettivo potere** di gestire tali attività
- chi riceve rendimenti da tali attività.

In alcuni casi, i **diritti di voto** (ossia se non collegati alle attività rilevanti) possono non essere il fattore dominante di controllo della società partecipata.

(II) ATTIVITÀ RILEVANTI

Le attività rilevanti includono (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo):

- vendita e acquisto di beni o servizi
- gestione delle attività finanziarie per tutta la loro durata
- selezione, acquisizione e cessione di attività
- ricerca e sviluppo di nuovi prodotti o processi
- determinazione di una struttura di finanziamento o ottenimento di finanziamenti.

Le decisioni in merito alle attività rilevanti includono (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo):

- adottare decisioni operative e in merito a capitale e budget.
- nominare, retribuire e destituire i dirigenti chiave (KMP) della società partecipata o i fornitori di servizi.

(III) DIRITTI DI GESTIRE LE ATTIVITÀ RILEVANTI

Diritti che, singolarmente o congiuntamente, possono conferire a un investitore, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- **diritti di voto** (o **diritti di voto potenziali**) di una società partecipata
- il diritto di nominare, riassegnare o destituire membri dei dirigenti chiave (KMP) di una società partecipata o di un'altra entità che ha il potere di gestire le attività rilevanti
- il diritto di guidare la società partecipata (o porre il veto a qualsiasi modifica) in operazioni che costituiscono un **vantaggio** per l'investitore
- altri diritti (quali ad esempio il diritto di adottare decisioni specifiche in un **contratto di gestione**) che conferiscono al titolare il potere di gestire le attività rilevanti.

Speciali rapporti oltre a una partecipazione passiva

- A volte vi può essere la presenza di indicazioni che un investitore detiene più di una semplice partecipazione passiva.
- La sola presenza di tali indicazioni non può soddisfare i criteri di potere, ma può aggiungere altre considerazioni:
 - i KMP della società partecipata che gestiscono le attività rilevanti sono ex dipendenti o dipendenti in servizio dell'investitore
 - le attività operative della società partecipata dipendono dall'investitore (per es. finanziamenti, garanzie, servizi, materiali, etc.)
 - una parte significativa delle attività della società partecipata coinvolgono o sono gestite per conto dell'investitore
 - l'esposizione della società partecipata o i suoi diritti a rendimenti sono sproporzionatamente maggiori dei diritti di voto (o simili).

Diritti sostanziali

- Nella valutazione del potere sono considerati solo i diritti sostanziali (ossia i diritti che possono essere concretamente esercitati)
- I fattori da considerare per valutare se si tratta di diritti sostanziali includono (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo):
 - se esistono barriere che impediscono al titolare dei diritti di esercitarli (per es. penali finanziarie, prezzo di esercizio o di conversione pregiudizievole, termini e condizioni pregiudizievoli, leggi e regolamenti)
 - se esiste un meccanismo concreto che facilita a più parti di esercitare tali diritti
 - se la parte che detiene i diritti beneficerebbe dall'esercizio degli stessi
 - se i diritti sono effettivamente esercitabili quando devono essere adottate le decisioni in merito alle attività rilevanti.

Diritti di protezione

- Sono volti a proteggere gli interessi del titolare, ma non gli conferiscono potere sulla società partecipata, per es. - accordi di finanziamento operativo; diritti di partecipazione non di controllo per approvare operazioni significative aventi per oggetto spese in conto capitale, debito e patrimonio netto; sequestro di beni da parte di un mutuatario in caso di inadempimento.
- Gli accordi di franchising di norma sono considerati diritti di protezione.

Diritti di voto

Potere con una maggioranza dei diritti di voto si verifica se:

- le attività rilevanti sono gestite mediante il voto; o
- una maggioranza dell'organo di governo è nominata mediante votazione.

Maggioranza dei diritti di voto ma senza potere si verifica se:

- le attività rilevanti sono gestite mediante il voto
- tali diritti di voto non sono sostanziali
- controllo de facto.

Potere senza la maggioranza dei diritti di voto si verifica se:

- esistono accordi contrattuali con altri titolari dei diritti di voto
- le attività rilevanti sono gestite mediante gli accordi esistenti
- l'investitore ha il potere concreto di gestire unilateralmente le attività rilevanti, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze:
 - l'entità relativa e la distribuzione degli altri titolari dei diritti di voto
 - i diritti di voto potenziali detenuti - dall'investitore e dalle altre parti
 - i diritti derivanti dagli accordi contrattuali
 - ogni ulteriore fatto o circostanza (tra cui le modalità di voto).

Diritti di voto potenziali

- I diritti di voto potenziali sono considerati solo se sostanziali.
- Si devono considerare l'oggetto e la finalità dello strumento.

(IV) ESPOSIZIONE, O DIRITTI, A RENDIMENTI VARIABILI (vale a dire che i rendimenti non sono fissi e variano in funzione dei risultati di una società partecipata)

In base al contenuto sostanziale dell'accordo (non alla forma giuridica), valutare se i rendimenti della società partecipata sono variabili e quanto lo sono. I rendimenti variabili possono essere: solo positivi; solo negativi; o sia positivi che negativi. Tra cui:

- dividendi, altre distribuzioni di benefici economici da una società partecipata (per es. interessi da titoli di debito emessi dalla società partecipata) e variazioni del valore della partecipazione dell'investitore in detta società partecipata
- i compensi derivanti dalle attività o passività di servicing, i corrispettivi e l'esposizione a perdite derivanti dall'erogazione di crediti o sostegno alla liquidità, partecipazioni residue nelle attività nette in liquidazione, agevolazioni fiscali e accesso a futura liquidità
- i rendimenti non disponibili per gli altri titolari di partecipazioni - sinergie, economie di scala, risparmi di costo, approvvigionamento di prodotti scarsi, accesso a conoscenze esclusive, limitare le operazioni o le attività per aumentare il valore delle altre attività dell'investitore.

(V) COLLEGAMENTO TRA POTERE E RENDIMENTI - POTERE DELEGATO

- Quando un investitore con diritti decisionali (decisore (DM)) valuta se controlla o meno una società partecipata, stabilisce se è un preponente o un agente. Un agente si occupa principalmente di agire per conto del preponente e pertanto non controlla la società partecipata quando esercita il suo potere decisionale.
- Un investitore può delegare il suo potere decisionale a un agente per specifici problemi riguardanti tutte le attività rilevanti. Nel valutare se controlla o meno una società partecipata, l'investitore considera i diritti decisionali delegati al suo agente come diritti da lui detenuti direttamente.
- Nel determinare se è o meno un agente, un DM considera il rapporto tra se stesso, la società partecipata e le altre parti coinvolte, in particolare in base ai fattori sotto riportati.

Ambito di applicazione dell'autorità decisionale	Diritti detenuti da altre parti	Remunerazione	Rendimenti da altre partecipazioni
<p>Le attività consentite da contratti e specificate dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • discrezionalità nell'adozione di decisioni • scopo e configurazione della società partecipata: <ul style="list-style-type: none"> - rischi cui la società partecipata è esposta - rischi da trasferire in capo alle altre parti coinvolte - livello di coinvolgimento del DM nella configurazione della società partecipata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Possono incidere sul potere del DM di gestire le attività rilevanti. • Diritti di destituzione o altri diritti possono indicare che il DM è un agente. • I diritti volti a limitare le attività del DM sono considerati allo stesso modo dei diritti di destituzione. 	<p>Maggiore è l'entità e la relativa variabilità della remunerazione del DM rispetto ai rendimenti, più probabile è che il DM sia un preponente.</p> <p>Il DM deve valutare se sussiste quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la remunerazione è commisurata ai servizi forniti • la remunerazione prevede solo le condizioni usualmente presenti nei contratti di servizi simili e il livello di competenze negoziato in base al principio di libera concorrenza. 	<p>Un investitore può detenere altre partecipazioni in una società partecipata (per es. investimenti, garanzie).</p> <p>Nel valutare la sua esposizione alla variabilità dei rendimenti derivanti da altre partecipazioni nella società partecipata, egli deve considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiore è l'entità e la relativa variabilità delle sue partecipazioni economiche, tenuto conto della sua remunerazione e delle altre partecipazioni in forma aggregata, più probabile è che il DM sia un preponente • se la variabilità dei rendimenti è o meno diversa da quella degli altri investitori e, in caso affermativo, se ciò possa o meno influenzare le azioni.



ENTITÀ DI INVESTIMENTO

Le entità di investimento sono tenute a valutare le partecipazioni in controllate al fair value nel conto economico in conformità all'IFRS 9 *Strumenti finanziari* (IAS 39) anziché consolidarle. Definizione di entità di investimento:

- ottiene finanziamenti da uno o più investitori al fine di fornire a tali investitori servizi di gestione degli investimenti
- si impegna nei confronti dei suoi investitori a che il suo oggetto sociale sia investire fondi esclusivamente per ottenere rendimenti dall'aumento del valore del capitale, proventi dagli investimenti o entrambi
- misura e valuta i risultati sostanzialmente di tutti i suoi investimenti al fair value.

Altre caratteristiche tipiche sono (non devono essere soddisfatte tutte, ma qualora non lo siano sono richieste informazioni integrative):

- più di un investimento
- più di un investitore
- investitori che non sono parti correlate dell'entità
- diritti di proprietà sotto forma di partecipazioni nel capitale o partecipazioni simili.

RAPPORTO CON LE ALTRE PARTI

Nel valutare il **controllo**, un investitore considera la natura dei rapporti con le altre parti e se queste agiscono o meno per suo conto (agenti de facto).

Tale rapporto non deve essere necessariamente un accordo contrattuale, tra gli esempi si possono annoverare:

- le parti correlate dell'investitore
- una parte la cui partecipazione nella società partecipata è basata su un prestito erogato dall'investitore
- una parte che si è impegnata a non vendere, cedere o costituire gravami sulle sue partecipazioni nella società partecipata senza l'approvazione dell'investitore
- una parte che non può finanziare le sue attività operative senza il sostegno (condizionato) dell'investitore
- una società partecipata in cui la maggioranza dell'organo di governo o i dirigenti chiave sono gli stessi di quelli dell'investitore
- una parte avente uno stretto rapporto commerciale con l'investitore.

PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO

- Una società controllante presenta le partecipazioni non di controllo alla voce patrimonio netto del prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria, separatamente dal patrimonio netto dei titolari della società controllante;
- Le variazioni nel diritto di proprietà di una società controllante in una controllata che non determina la perdita del controllo da parte della controllante sono operazioni di capitale.

CONTROLLO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE (SILOS)

Un investitore deve valutare se considera o meno una parte di una società partecipata come un'entità ritenuta separata e se la controlla oppure no. Il controllo sussiste se e solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- attività specifiche della società partecipata (e le relative protezioni del credito, ove esistenti) sono la sola fonte di pagamento per passività specifiche della società partecipata o specifiche partecipazioni nella stessa
- le parti diverse da quelle aventi una passività specifica non hanno diritti o obbligazioni connessi alle attività specifiche o ai flussi di cassa residui derivanti da tali attività
- in sostanza, i rendimenti delle attività specifiche non possono essere utilizzati dalla rimanente società partecipata e nessuna delle passività dell'entità ritenuta separata possono essere pagate con le attività della rimanente società partecipata.

Pertanto, in sostanza, tutte le attività, le passività e il patrimonio netto di detta entità ritenuta separata sono isolate dalla società partecipata totale. Tale entità ritenuta separata è spesso chiamata "silo".



PERDITA DEL CONTROLLO

- Eliminazione dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata delle attività e delle passività dell'ex controllata.
 - Rilevazione di qualsiasi partecipazione mantenuta nell'ex controllata al suo fair value quando si perde il controllo e successiva contabilizzazione di questa e di tutti gli importi dovuti dalla o alla ex controllata in conformità agli IFRS pertinenti.
- **La controllata costituisce un'azienda**
- Rilevazione nel conto economico dell'utile o della perdita associato(a) alla perdita del controllo.
- **Controllata che non costituisce un'azienda**
- Rilevazione nel conto economico dell'utile o della perdita per le partecipazioni possedute da investitori non correlati nella società collegata o nella joint venture. La parte rimanente è eliminata dal valore contabile della partecipazione.
 - La partecipazione mantenuta è una società collegata o una joint venture che utilizza il metodo del patrimonio netto: rilevazione nel conto economico dell'utile o della perdita per la parte posseduta da investitori non correlati.
 - Le partecipazioni mantenute sono contabilizzate al fair value in conformità all'IFRS 9: rilevazione per intero nel conto economico dell'utile o della perdita.

PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO

Procedure di consolidamento:

- combinare attività, passività, proventi, oneri, flussi di cassa della controllante e della controllata
- eliminare la partecipazione della controllante in ciascuna controllata con la sua quota di patrimonio netto della controllata
- eliminare per intero le operazioni e i saldi infragruppo.

La controllante e le controllate devono avere principi contabili e date di riferimento del bilancio uniformi. In caso contrario, per assicurare la coerenza si devono quantificare e pubblicare rettifiche di allineamento.

Le date di riferimento del bilancio non possono variare di oltre 3 mesi.

Il consolidamento di una società partecipata inizia dalla data in cui l'investitore ottiene il controllo sulla società partecipata e cessa quando perde tale controllo.

INFORMATIVA

Si rinvia all'IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità*.

OBBLIGHI DURANTE LA TRANSIZIONE

Si rinvia all'Appendice C dell'IFRS 10.



Entrata in vigore: Esercizi che iniziano il 1° gennaio 2013 o dopo tale data

IFRS 11 Accordi a controllo congiunto

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'IFRS 11 si applica a tutte le parti soggette a un accordo a controllo congiunto. Un accordo a controllo congiunto (JA):

- vincola le parti tramite un accordo contrattuale (non deve essere necessariamente in forma scritta, ma è basato sul contenuto sostanziale degli accordi tra le parti)
- conferisce a due (o più) parti un controllo congiunto.

Gli accordi a controllo congiunto sono classificati come:

- attività a controllo congiunto - le parti hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività del JA; oppure
- joint venture - le parti hanno solo diritti sulle attività nette del JA.

CONTROLLO CONGIUNTO (CONTROLLO CONGIUNTO DE FACTO, DIRITTI SOSTANZIALI, DIRITTI DI PROTEZIONE)

Controllo congiunto

Il controllo congiunto si basa sullo stesso principio di controllo dell'IFRS 10 Consolidamento (ossia Potere, esposizione a rendimenti variabili, capacità di utilizzare il potere per incidere sui rendimenti variabili).

Il controllo congiunto è la condivisione contrattualmente concordata del controllo in relazione alle decisioni riguardanti le attività rilevanti e richiede il consenso unanime delle parti controllanti (si rinvia all'IFRS 10 per la definizione di attività rilevanti). Il controllo può essere esplicito o implicito:

- per es. il controllo congiunto sussiste se due parti detengono il 50% dei diritti di voto ed è richiesta una maggioranza del 51% per adottare le decisioni riguardanti le attività rilevanti
- per es. il controllo congiunto non sussiste se, dopo aver considerato tutti gli accordi contrattuali, la maggioranza minima richiesta dei diritti di voto può essere raggiunta da più di un'aggregazione di parti che agiscono di comune accordo.

Controllo congiunto de facto

Il controllo congiunto de facto si basa sullo stesso principio di controllo dell'IFRS 10. Il controllo congiunto de facto sussiste solo se le parti sono contrattualmente vincolate a votare insieme le decisioni riguardanti le attività rilevanti. Nel valutare un controllo congiunto de facto, un'entità può considerare le precedenti partecipazioni al voto, ma non i precedenti risultati del voto (vale a dire se le altre parti hanno storicamente votato allo stesso modo dell'entità oppure no).

Diritti sostanziali e di protezione

La valutazione dei diritti sostanziali e di protezione si basa sugli stessi principi dell'IFRS 10:


- nel valutare il potere sono considerati i diritti sostanziali (diritti che possono essere concretamente esercitati)
- nel valutare il potere non sono considerati i diritti di protezione (diritti volti a proteggere le partecipazioni del titolare).

Gli accordi non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 11 se non esiste controllo congiunto (o controllo congiunto de facto) (ossia non è richiesto contrattualmente un consenso unanime per le decisioni che riguardano le attività rilevanti dell'accordo).

CLASSIFICAZIONE DEGLI ACCORDI A CONTROLLO CONGIUNTO (COME ATTIVITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO O COME JOINT VENTURE)

La classificazione dei JA dipende dalla valutazione dei diritti e delle obbligazioni delle parti e ne considera:

(i) la struttura; (ii) la forma giuridica; (iii) i termini contrattuali; (iv) altri fatti e circostanze (si rinvia ai riquadri sotto riportati).



(i) Struttura

I JA non strutturati tramite un veicolo separato sono classificati come un'attività a controllo congiunto.

I JA strutturati tramite un veicolo separato possono essere classificati come un'attività a controllo congiunto oppure come una joint venture in base all'analisi riportata nei successivi punti (i), (ii), (iii).

(ii) Forma giuridica

La forma giuridica del veicolo separato può essere rilevante ai fini della determinazione se le parti hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività oppure solo diritti sulle attività del JA. Tuttavia, bisogna considerare se i termini contrattuali (iii) e/o gli altri fatti e circostanze (iv) hanno effetti sui diritti delle parti conferiti dalla forma giuridica.

Partnership: forma giuridica che può conferire alle parti diritti sulle attività e passività e non sulle attività nette. Il JA quindi può essere classificato come attività a controllo congiunto oppure come joint venture a seconda dei diritti e delle obbligazioni che le parti dell'accordo hanno e dell'ambiente legale del Paese di costituzione.

Veicoli a responsabilità limitata: la forma giuridica non conferisce alle parti diritti sulle attività, ma semplicemente garantisce le passività. Il JA è quindi classificato come joint venture.

(iii) Termini contrattuali

Di norma, i diritti e le obbligazioni convenuti nei termini contrattuali sono compatibili, o non sono in contrasto, con quelli conferiti dalla forma giuridica (ii).

Tuttavia, le parti devono valutare i termini contrattuali per confermare che sia effettivamente così.

Da sole, le garanzie prestate a terzi e le obbligazioni per il capitale non versato o aggiuntivo non determinano un'obbligazione per le passività e pertanto la classificazione come attività a controllo congiunto.

(iv) Altri fatti e circostanze

Gli altri fatti e circostanze possono:

- conferire alle parti diritti a sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dal JA
- far sì che il JA dipenda dal fatto che le parti paghino con continuità le loro passività.

Per es. I JA volti principalmente a vendere prodotti alle parti conferiscono a queste ultime sostanzialmente tutti i benefici economici, ciò significa che i JA si basano sui flussi di cassa derivanti dal fatto che le parti pagano le loro passività. In tal caso sono classificati come attività a controllo congiunto.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE: PARTI CHE DETENGONO UN CONTROLLO CONGIUNTO

Attività a controllo congiunto	Joint venture
<p>Bilancio consolidato/individuale</p> <p>Con riferimento a una partecipazione in un'attività a controllo congiunto, tale attività rileva:</p> <ol style="list-style-type: none"> le sue attività, ivi compresa la sua quota delle attività possedute congiuntamente le sue passività, ivi compresa la sua quota delle passività assunte congiuntamente i proventi della vendita della sua quota dei prodotti derivanti dall'attività a controllo congiunto gli oneri, ivi compresa la sua quota degli oneri sostenuti congiuntamente. <p>Le voci sopra riportate sono contabilizzate in conformità agli IFRS applicabili.</p> <p>Bilancio separato</p> <p>Lo stesso trattamento del bilancio consolidato/individuale sopra specificato.</p>	<p>Bilancio consolidato/individuale</p> <p>Applicare il metodo del patrimonio netto in conformità allo IAS 28 <i>Partecipazioni in società collegate e joint venture</i> (salvo che l'entità non sia esentata dall'applicazione del metodo del patrimonio netto).</p> <p>Bilancio separato</p> <p>Rilevare la partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al costo, oppure • Come un'attività finanziaria in conformità all'IFRS 9 <i>Strumenti finanziari</i> o allo IAS 39 <i>Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione</i>, oppure • Utilizzare il metodo del patrimonio netto come descritto nello IAS 28 <i>Partecipazioni in società collegate</i>.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE: ENTITÀ CHE PARTECIPANO, MA NON HANNO UN CONTROLLO CONGIUNTO (PARTI CHE NON DETENGONO UN CONTROLLO CONGIUNTO)

In alcuni casi, potrebbero esserci altre parti che partecipano a un accordo a controllo congiunto, ma che non hanno un controllo congiunto sull'accordo a controllo congiunto.

Attività a controllo congiunto
(la parte che non detiene un controllo congiunto *ha diritti e obbligazioni contrattuali su attività, passività, oneri e proventi*)

Contabilizzare la propria quota contrattuale delle attività, delle passività, degli oneri e dei proventi sia:

- nel bilancio consolidato/individuale, che
- nel bilancio separato.

Joint venture

Identica alle attività a controllo congiunto in cui la parte che partecipa ma non detiene un controllo congiunto non ha diritti e obbligazioni contrattuali su attività, passività, oneri e proventi (ossia, valutare se esiste un'influenza significativa e poi contabilizzare di conseguenza).

Attività a controllo congiunto
(la parte che non detiene un controllo congiunto *non ha diritti e obbligazioni contrattuali su attività, passività, oneri e proventi*)

Bilancio consolidato/individuale

Valutare se esiste un'influenza significativa in conformità allo IAS 28 (ossia, società collegata):

- se esiste: applicare il metodo del patrimonio netto in conformità allo IAS 28 (salvo che l'entità non sia esentata dall'applicazione di tale metodo).
- se non esiste: come attività finanziaria (IAS 39/IFRS 9).

Bilancio separato

Valutare se esiste un'influenza significativa in conformità allo IAS 28:

- se esiste: (i) al costo (ii) come attività finanziaria (IAS 39/IFRS 9) oppure (iii) metodo del patrimonio netto (IAS 28)
- se non esiste: come attività finanziaria (IAS 39/IFRS 9).

ESENZIONE DAL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Società di capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento, fondi assicurativi collegati a partecipazioni ed entità simili possono scegliere di valutare le società collegate e le joint venture al fair value nel conto economico in conformità all'IFRS 9 *Strumenti finanziari* anziché applicare il metodo del patrimonio netto.

INFORMATIVA

Si rinvia all'IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità*.

ATTIVITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E AGGREGAZIONE AZIENDALE

- Un'entità è tenuta ad applicare tutti i requisiti dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* quando acquisisce una partecipazione in un'attività a controllo congiunto che costituisce un'azienda come definita dall'IFRS 3.
- Un operatore di un'attività a controllo congiunto potrebbe aumentare la sua quota di partecipazione in un'attività a controllo congiunto che costituisce un'azienda, come definita dall'IFRS 3, acquisendo un'ulteriore partecipazione nell'attività a controllo congiunto. In tali casi, le partecipazioni detenute in precedenza nell'attività a controllo congiunto non sono rivalutate se l'operatore mantiene il controllo congiunto.

IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità

AMBITO DI APPLICAZIONE

Si applica alle entità che hanno una partecipazione in:

- società controllate
- accordi a controllo congiunto
- società collegate ed entità strutturate non consolidate.

L'IFRS 12 non si applica a:

- piani di benefici post-pensionamento o altri piani di benefici a lungo termine per i dipendenti cui si applica lo IAS 19 *Benefici per i dipendenti*
- bilancio separato, cui si applica lo IAS 27 *Bilancio separato*
- una partecipazione detenuta da un'entità che partecipa a un accordo a controllo congiunto, ma non ha un controllo congiunto o un'influenza significativa su un accordo a controllo congiunto
- le partecipazioni contabilizzate in conformità all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, tranne le partecipazioni in una società collegata o in una joint venture valutate al fair value come richiesto dallo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*.

Alcuni, ma non tutti, gli obblighi di informativa si applicano alle partecipazioni classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5.

DEFINIZIONI

Entità strutturata. Un'entità che è stata configurata in modo tale che i diritti di voto e diritti simili non sono il fattore determinante nel decidere chi controlla l'entità, per esempio quando i diritti di voto si riferiscono soltanto a compiti amministrativi e le attività rilevanti sono gestite per mezzo di accordi contrattuali.

Proventi da un'entità strutturata. Includono (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo) commissioni, interessi, dividendi, utili o perdite derivanti dalla rivalutazione o dall'eliminazione dal bilancio delle partecipazioni in entità strutturate e utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività all'entità strutturata.

Partecipazione in un'altra entità. Si riferisce alla partecipazione contrattuale e non contrattuale che espone un'entità alla variabilità dei rendimenti derivanti dai risultati di un'altra entità.

La controllante deve evidenziare: gli strumenti di debito, gli strumenti rappresentativi di capitale e altre forme di partecipazione.

I termini che seguono, utilizzati nell'IFRS 12, sono definiti nello IAS 27 *Bilancio separato*, nello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*, nell'IFRS 10 *Bilancio consolidato* e nell'IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*:

società collegata; bilancio consolidato; controllo di un'entità; metodo del patrimonio netto; gruppo; accordo a controllo congiunto; controllo congiunto; attività a controllo congiunto; joint venture; partecipazione non di controllo (NCI); società controllante; diritti di protezione; attività rilevanti; bilancio separato; veicolo separato; influenza significativa e società controllata.

VALUTAZIONI SIGNIFICATIVE E ASSUNZIONI

Comunicare informazioni sulle valutazioni significative e assunzioni effettuate (e le modifiche a tali valutazioni e ipotesi) nel determinare:

- il controllo su un'altra entità
- il controllo congiunto su un accordo
- un'influenza significativa su un'altra entità
- quando un accordo a controllo congiunto è stato strutturato tramite un veicolo separato, la sua classificazione (ossia attività a controllo congiunto o joint venture).

(a) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE - INFORMAZIONI RICHIESTE

Informazioni
che consentano
agli utilizzatori

Di conoscere:

(i) la composizione del gruppo e la partecipazione che le NCI hanno nelle attività e nei flussi di cassa del gruppo.

Di valutare:

- (ii) la natura e l'entità delle restrizioni significative alla possibilità di accedere o utilizzare le attività e di pagare le passività del gruppo
- (iii) la natura dei rischi associati alle partecipazioni in entità strutturate consolidate e le variazioni di tali rischi
- (iv) le conseguenze delle variazioni dei diritti di proprietà in una società controllata che non determinano una perdita del controllo
- (v) le conseguenze della perdita del controllo di una società controllata durante l'esercizio.

(i) Composizione del gruppo e delle partecipazioni non di controllo nelle attività del gruppo

Composizione del gruppo

Per ogni società controllata che ha NCI significative:

- nome della società controllata
- sede principale di attività e Paese di costituzione della società controllata
- percentuale dei diritti di proprietà detenuta dalla NCI
- percentuale dei diritti di voto della NCI, se diversa dalla percentuale dei diritti di proprietà detenuti
- utile o perdita imputato(a) alle partecipazioni non di controllo della società controllata durante l'esercizio
- NCI accumulata della società controllata alla fine del periodo di riferimento del bilancio
- informazioni finanziarie sintetiche sulla società controllata.

(ii) Natura ed entità delle restrizioni

Restrizioni significative alla possibilità di accedere o utilizzare le attività e di pagare le passività del gruppo, tra cui:

- quelle che limitano la possibilità di cedere o ricevere liquidità o altre attività alle o dalle entità del gruppo
- garanzie o altri obblighi che possono limitare il pagamento di dividendi e altre distribuzioni di capitale, o l'effettuazione o il rimborso di prestiti e anticipi alle (o dalle) entità del gruppo.

La natura e la misura in cui i diritti di protezione delle NCI possono limitare in modo significativo la possibilità dell'entità di accedere o utilizzare le attività e pagare le passività del gruppo.

I valori contabili delle attività e delle passività cui si applicano tali restrizioni.

(iii) Natura dei rischi nelle entità strutturate consolidate (CSE)

I termini degli accordi contrattuali che potrebbero richiedere alla società controllante o alle sue controllate di fornire sostegno finanziario a una CSE.

Se è stato fornito a una CSE sostegno finanziario o di altra natura in assenza di un'obbligazione contrattuale di farlo:

- il tipo e l'ammontare del sostegno fornito, incluso l'ottenimento di un sostegno finanziario, e
- le ragioni della fornitura del sostegno.

Se è stato fornito sostegno finanziario (o di altra natura) a un'entità strutturata non precedentemente consolidata che ha determinato un controllo, bisogna fornire la spiegazione dei fattori rilevanti che hanno determinato l'adozione di tale decisione.

Ogni eventuale intenzione attuale di fornire sostegno finanziario (o di altra natura) a un'entità strutturata consolidata (inclusa ogni intenzione di aiutarla nell'ottenimento di sostegno finanziario).


(iv) Conseguenze delle variazioni dei diritti di proprietà della controllante su una controllata che non determinano una perdita del controllo

Presentare uno schema che mostri gli effetti sul patrimonio netto (imputabile ai proprietari della società controllante) di eventuali variazioni dei diritti di proprietà che non determinano una perdita del controllo.

(v) Conseguenze della perdita del controllo di una controllata

Comunicare l'eventuale utile o perdita e:

- la quota di detto utile o di detta perdita imputabile alla valutazione di una partecipazione mantenuta nell'ex controllata al suo fair value alla data della perdita del controllo.
- la(e) voce(i) del conto economico in cui è rilevato l'utile o la perdita.



(b) PARTECIPAZIONI IN ACCORDI A CONTROLLO CONGIUNTO E SOCIETÀ COLLEGATE - INFORMAZIONI RICHIESTE

**Informazioni
che consentano
agli utilizzatori
di valutare**

- (i) La natura dei rischi associati alle partecipazioni detenute e le variazioni di tali rischi.
- (ii) La natura, l'entità e gli effetti finanziari delle partecipazioni in accordi a controllo congiunto e società collegate (ivi compresi i rapporti contrattuali con gli altri investitori che hanno un controllo congiunto o un'influenza significativa).

(i) I rischi associati alle partecipazioni di un'entità in joint venture e società collegate**Impegni relativi a joint venture.**

Le passività potenziali sostenute in relazione a joint venture o società collegate (ivi compresa la propria quota delle passività potenziali assunte congiuntamente con altri investitori), salvo che la probabilità della perdita non sia remota.

(ii) Natura ed entità delle partecipazioni in un accordo congiunto o una collegata

- Il nome dell'accordo a controllo congiunto o delle società collegate.
- La natura del rapporto dell'entità con l'accordo a controllo congiunto o la società collegata.
- La sede principale di attività (e il Paese di costituzione, se applicabile e diverso dalla sede principale di attività) dell'accordo a controllo congiunto o della società collegata.
- La percentuale del diritto di proprietà o la quota di partecipazione detenuta dall'entità e, se diversa, la percentuale dei diritti di voto detenuta (se applicabile).
- Valutazione: il metodo del patrimonio netto oppure il fair value.
- Se valutata con il metodo del patrimonio netto: il fair value della sua partecipazione nella joint venture o nella società collegata (se esiste un prezzo di mercato quotato).
- Informazioni finanziarie sintetiche sulla joint venture o sulla società collegata.
- Informazioni finanziarie sulle partecipazioni dell'entità in joint venture o in società collegate che non sono singolarmente significative:
 - in totale per tutte le joint venture singolarmente non significative
 - in totale per tutte le società collegate singolarmente non significative.
- La natura e l'entità di eventuali restrizioni significative alla capacità delle joint venture o delle società collegate di trasferire fondi all'entità sotto forma di dividendi in contanti o di rimborsare i prestiti o gli anticipi effettuati dall'entità.
- Quando esiste una differenza nella data di riferimento del bilancio di una joint venture o di una società collegata utilizzata nell'applicazione del metodo del patrimonio netto:
 - la data di chiusura del bilancio della joint venture o della società collegata
 - la ragione per utilizzare una data o un periodo differente.
- La quota non rilevata delle perdite di una joint venture o società collegata, sia relativamente al periodo di riferimento che cumulativamente, se l'entità ha smesso di rilevare la propria quota delle perdite della joint venture o della società collegata nell'applicazione del metodo del patrimonio netto.

(c) PARTECIPAZIONI IN ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE - INFORMAZIONI RICHIESTE

Informazioni
che consentano
agli utilizzatori

Di conoscere:

- (i) la natura e l'entità delle proprie partecipazioni in UCSE.

Di valutare:

- (ii) la natura dei rischi associati alle proprie partecipazioni in UCSE e le variazioni di tali rischi. Ivi comprese le informazioni sull'esposizione al rischio derivante dalla partecipazione in periodi precedenti (anche se l'entità non ha più alcun rapporto contrattuale con l'entità alla data di riferimento del bilancio).

(i) Natura delle partecipazioni

Informazioni quantitative e qualitative, tra cui (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo):

- la natura, l'oggetto, la dimensione e le attività dell'entità strutturata e come tale entità è finanziata.

Se un'entità ha finanziato un'UCSE, sulla quale non fornisce informazioni (per es. perché non detiene alcuna partecipazione alla data di riferimento del bilancio), comunicare:

- in che modo ha deciso quali entità strutturate finanziare
- i proventi di tali entità strutturate durante il periodo di riferimento, ivi compresa una descrizione dei tipi di proventi presentati
- il valore contabile (al momento della cessione) di tutte le attività cedute a tali entità strutturate durante il periodo di riferimento.

Un'entità è tenuta a presentare le informazioni sopra richiamate:

- in forma tabellare (salvo che un altro formato non sia più appropriato)
- classificando le proprie attività di finanziamento nelle relative categorie.

(ii) Natura dei rischi

Comunicare in forma tabellare (salvo che un altro formato non sia più appropriato) una sintesi recante:

- i valori contabili delle attività e delle passività rilevate nel suo bilancio relativamente alle partecipazioni in UCSE
- le voci del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in cui tali attività e passività sono rilevate
- l'importo che meglio rappresenta la massima esposizione dell'entità alla perdita delle sue partecipazioni in UCSE, anche come la massima esposizione è determinata. Se un'entità non è in grado di quantificare la sua massima esposizione alla perdita delle sue partecipazioni in UCSE deve comunicare il fatto e i motivi
- un confronto tra i valori contabili delle attività e delle passività dell'entità che si riferiscono alle sue partecipazioni in UCSE e la massima esposizione dell'entità alla perdita di tali UCSE.

Se durante il periodo di riferimento un'entità ha fornito, senza avere l'obbligo di farlo, sostegno finanziario (o di altra natura) a un'UCSE in cui aveva in precedenza o ha attualmente una partecipazione, deve comunicare:

- il tipo e l'importo del sostegno fornito, ivi comprese le circostanze in cui l'entità ha fornito assistenza all'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario
- i motivi della fornitura del sostegno.

Un'entità è tenuta a comunicare ogni eventuale intenzione di fornire sostegno finanziario o di altra natura a un'UCSE, ivi compresa ogni intenzione di fornire assistenza all'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario.



IFRS 13 Valutazione del fair value

AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESENZIONI

L'IFRS 13 si applica quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni del fair value (sia iniziali che successive) o informazioni integrative sulle valutazioni del fair value, tranne nei casi sotto descritti in dettaglio.

Esenzione sia dagli obblighi di valutazione che da quelli di informativa:

- operazioni che prevedono pagamenti basati su azioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*
- operazioni di leasing rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 16 *Leasing*
- valutazioni che presentano similitudini con il fair value, ma non sono fair value, quali ad esempio:
 - valore realizzabile netto nello IAS 2 *Rimanenze*
 - valore d'uso nello IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*.

Esenzione solo dagli obblighi di informativa:

- investimenti del piano valutati al fair value in conformità allo IAS 19 *Benefici per i dipendenti*
- fondi pensione valutati al fair value in conformità allo IAS 26 *Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione*
- attività per cui il valore recuperabile è il fair value meno i costi di dismissione in conformità allo IAS 36.

DEFINIZIONE DI FAIR VALUE

Prezzo

Il prezzo è determinato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti (prezzo di chiusura).

Ciò indipendentemente dal fatto che detto prezzo sia direttamente osservabile oppure stimato utilizzando un'altra tecnica di valutazione.

Operazione

Si presume abbia luogo:

- nel **mercato principale** (vale a dire il mercato con il maggior volume e livello di attività) oppure, in assenza di un mercato principale
- il **mercato più vantaggioso** (vale a dire il mercato che massimizza/riduce al minimo l'importo percepito/pagato, dopo i costi dell'operazione e di trasporto).

Attività o passività

Il fair value considera caratteristiche specifiche:

- la condizione e l'ubicazione dell'attività
- eventuali restrizioni alla vendita.

Operatori di mercato

Il fair value di un'attività o passività è valutato sulla base delle ipotesi che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo dell'attività o della passività (assumendo che agiscano nel proprio migliore interesse economico).

Gli operatori di mercato non devono essere identificati.



APPLICAZIONE AD ATTIVITÀ NON FINANZIARIE

Massimo e miglior utilizzo (HBU)	Premessa di valutazione - autonoma	Premessa di valutazione- combinazione
<p>La valutazione del fair value delle attività non finanziarie considera la capacità di un operatore di mercato (non dell'entità) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • generare benefici economici utilizzando l'attività al suo massimo e miglior utilizzo (HBU), oppure • vendere l'attività a un altro operatore di mercato che poi la utilizzerebbe al suo massimo e miglior utilizzo (HBU). 	<p>Fattori da considerare nel determinare il massimo e miglior utilizzo (HBU):</p> <ul style="list-style-type: none"> • fisicamente possibile • legalmente consentito • finanziariamente fattibile. 	<p>Se il massimo e miglior utilizzo (HBU) è in combinazione con altre attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fair value è il prezzo che si percepirebbe in una regolare vendita agli operatori di mercato, assumendo che l'attività sia utilizzata in combinazione con tali attività (che si presume anche siano disponibili per gli operatori di mercato).

APPLICAZIONE ALLE PASSIVITÀ E AGLI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE PROPRI DELL'ENTITÀ

Principi generali

Passività: Ipotizzare che queste rimangano in essere e che l'operatore di mercato cessionario sia tenuto ad adempiere l'obbligazione. La passività non verrebbe saldata alla controparte o diversamente estinta alla data di valutazione.

Strumenti rappresentativi di capitale propri dell'entità: Ipotizzare che questi rimangano in essere e che l'operatore di mercato cessionario non si assuma i rischi e le responsabilità associati allo strumento. Lo strumento non verrebbe annullato o diversamente estinto alla data di valutazione.

Se possedute (o non possedute) da altre parti come attività

Quando un prezzo quotato per il trasferimento di una passività identica (o simile) o di uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità identico (o simile) non è disponibile e l'elemento identico (o simile) è **posseduto** da un'altra parte come attività:

- valutare il fair value dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l'elemento identico come attività alla data di valutazione:
 - utilizzando il prezzo quotato in un mercato attivo per l'elemento identico, oppure se non disponibile
 - utilizzando altri input osservabili, oppure se non disponibili
 - utilizzando un'altra tecnica di valutazione (ossia il metodo reddituale o il metodo basato sulla valutazione di mercato).

Quando un prezzo quotato per il trasferimento di una passività identica (o simile) o di uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità identico (o simile) non è disponibile e l'elemento identico (o simile) **non è posseduto** da un'altra parte come attività:

- valutare il fair value utilizzando una tecnica di valutazione dal punto di vista di un operatore di mercato che:
 - deve la passività, oppure
 - ha emesso il titolo partecipativo.



Restrizione al trasferimento

Nel determinare il fair value non è consentito l'inserimento di un input distinto (o di una rettifica di altri input) relativo all'esistenza di una restrizione al trasferimento della passività o dello strumento rappresentativo di capitale dell'entità.

L'effetto di una restrizione del genere è implicitamente o esplicitamente incluso negli altri input per la valutazione del fair value.

Se possedute (o non possedute) da altre parti come attività

Rischio di inadempimento (NPR)

- Il rischio di inadempimento è riflesso nel fair value di una passività e include (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo) il rischio di credito proprio dell'entità.
- Si presume che il rischio di inadempimento sia lo stesso prima e dopo il trasferimento della passività.
- Il rischio di inadempimento considera l'effetto del rischio di credito di un'entità e ogni altro fattore che potrebbe influenzare la probabilità che l'obbligazione sia o non sia adempiuta. Tale effetto può essere diverso in funzione della passività, per esempio:
 - se la passività è un'obbligazione di fornire liquidità (un'obbligazione finanziaria) o un'obbligazione di fornire beni o servizi (una passività non finanziaria)
 - i termini delle eventuali protezioni del credito relative alla passività.

Passività con caratteristica di esigibilità a richiesta (per es. un "deposito a vista")

Il fair value non è inferiore all'importo esigibile a richiesta, attualizzato dalla prima data utile in cui si potrebbe esigere il pagamento dell'importo.

APPLICAZIONE AD ATTIVITÀ FINANZIARIE E A PASSIVITÀ FINANZIARIE CON POSIZIONI COMPENSATIVE DEI RISCHI DI MERCATO O DEL RISCHIO DI CREDITO DI CONTROPARTE

Un'entità che possiede un gruppo di attività finanziarie e di passività finanziarie è esposta a: (i) **rischi di mercato**
(ii) **rischio di credito** di ciascuna delle controparti.

Se tali rischi sono gestiti in base all'esposizione netta a un rischio di mercato o a un rischio di credito:

- l'entità è autorizzata ad applicare un'eccezione («esenzione dalla compensazione») all'IFRS 13 per valutare il fair value. Il fair value si baserebbe sul prezzo:
 - percepito per vendere una posizione lunga netta (ossia un'attività) per una determinata esposizione al rischio, oppure
 - per trasferire una posizione breve netta (ossia una passività) per una determinata esposizione al rischio in una regolare operazione tra operatori di mercato.

Il fair value di questo "gruppo di compensazione" delle attività finanziarie e delle passività finanziarie è reso compatibile con il prezzo che gli operatori di mercato attribuirebbero all'esposizione netta al rischio.

Esenzione dalla compensazione	(i) Esposizione al rischio di mercato	(ii) Esposizione al rischio di credito
<p>L'entità si può avvalere dell'eccezione solo se fa tutto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestisce il gruppo di compensazione sulla base dell'esposizione netta a un determinato rischio (o rischi) di mercato o al rischio di credito di una determinata controparte in conformità alla sua strategia documentata di gestione dei rischi o di investimento • su questa base, fornisce informazioni su detta base sul gruppo di compensazione ai dirigenti chiave dell'entità, come stabilito nello IAS 24 <i>Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate</i> • ha l'obbligo (o ha scelto) di valutare il gruppo di compensazione al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine di ciascun periodo di riferimento. <p>La suddetta eccezione non attiene alla presentazione del bilancio.</p> <p>Quando ci si avvale dell'esenzione dalla compensazione, si deve applicare lo IAS 8 <i>Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori</i>.</p>	<p>Per avvalersi dell'eccezione, l'entità deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicare il prezzo rientrante nello scarto denaro-lettera che è più rappresentativo del fair value nelle circostanze di esposizione netta dell'entità a tali rischi di mercato • assicurarsi che il rischio (o i rischi) di mercato all'interno del gruppo di compensazione sia(siano) sostanzialmente lo(gli) stesso(i): <ul style="list-style-type: none"> - si deve tenere conto di eventuali rischi base derivanti da parametri di rischio di mercato che non sono identici nella valutazione del fair value delle attività finanziarie/passività finanziarie rientranti nel gruppo di compensazione - analogamente, la durata dell'esposizione dell'entità a un determinato rischio (o rischi) di mercato derivante dalle attività finanziarie e dalle passività finanziarie del gruppo di compensazione deve essere sostanzialmente la stessa. 	<p>Per avvalersi dell'eccezione, l'entità deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • includere l'effetto della propria esposizione netta al rischio di credito di quella controparte oppure dell'esposizione netta di quella controparte al rischio di credito dell'entità nella valutazione del fair value come se gli operatori di mercato avessero preso in considerazione tutti gli accordi in essere che mitigano l'esposizione al rischio di credito in caso di inadempimento. <p>Il fair value deve riflettere le aspettative degli operatori di mercato sulla probabilità che tale accordo possa essere legalmente esercitabile in caso di inadempimento.</p>

FAIR VALUE ALLA RILEVAZIONE INIZIALE

Il prezzo dell'operazione è il prezzo pagato per acquisire l'attività o percepito per assumere la passività (prezzo di entrata). Invece, il fair value è il prezzo che verrebbe percepito per vendere l'attività o pagato per trasferire la passività (prezzo di chiusura). Tuttavia, in molti casi il prezzo dell'operazione sarà uguale al fair value - ma è sempre necessario prendere in considerazione i fattori specifici dell'operazione e l'attività o la passività.

GERARCHIA DEI FAIR VALUE

L'IFRS 13 prevede una gerarchia dei fair value che classifica in tre livelli gli input di valutazione tecnica utilizzati per valutare il fair value:

- **livello 1:** I prezzi quotati osservabili in mercati attivi
- **livello 2:** I prezzi quotati non sono disponibili ma il fair value si basa su dati di mercato osservabili
- **livello 3:** Input non osservabili.

Il livello di un elemento si basa sul livello più basso di input.

RICORRENTE O NON RICORRENTE

L'IFRS 13 richiede informazioni specifiche basate sul fatto se la valutazione del fair value sia ricorrente (RFVM) o non ricorrente (NRFVM). Il RFVM e il NRFVM non sono definiti nell'IFRS 13. Tuttavia, in generale:

- **RFVM:** la valutazione del fair value è richiesta alla data di riferimento del bilancio da altri IFRS (per es. beni di investimento, attività biologiche, etc.)
- **NRFVM:** la valutazione del fair value è innescata da eventi/circostanze particolari (per es. attività possedute per la vendita ai sensi dell'IFRS 5, etc.).

UNITÀ DI CONTO

In molti casi, l'unità di conto non è specificata dall'IFRS 13. Invece, l'unità di conto è specificata dall'IFRS che consente o richiede la valutazione del fair value e la comunicazione dell'elemento.

TECNICHE DI VALUTAZIONE

L'entità deve utilizzare tecniche di valutazione appropriate alle circostanze e per le quali sono disponibili dati sufficienti per valutare il fair value.

I cambiamenti nella tecnica a valutazione o nella sua applicazione sono considerati come un cambiamento delle stime contabili in conformità allo IAS 8.

Input per le tecniche di valutazione

- L'entità deve mirare a massimizzare l'utilizzo di input osservabili rilevanti e ridurre al minimo l'utilizzo di input non osservabili.
- Se un'attività/passività valutata al fair value ha sia un prezzo «denaro» che un prezzo «lettera», è utilizzato il prezzo rientrante nello scarto denaro-lettera che è più rappresentativo del fair value - indipendentemente da dove è collocato l'input nella gerarchia dei fair value.

TECNICHE DI VALUTAZIONE

Si rinvia all'Appendice C dell'IFRS 13.


INFORMATIVA

Obbligo di informativa	RFVM	NRFVM	FV Comunicato	Obbligo di informativa	RFVM	NRFVM	FV Comunicato
Fair value alla data di riferimento del bilancio	X	X		Livello 3 riconciliazione degli utili o delle perdite nel conto economico e nel conto economico complessivo, acquisti, vendite, regolamenti e trasferimenti	X		
Ragioni della valutazione del fair value		X		Livello 3 utili/perdite non realizzati rilevati nel conto economico	X		
Livello nella gerarchia dei fair value, ossia Livello 1, 2 o 3	X	X	X	Livello 3 sensibilità ai cambiamenti negli input osservabili (qualitativi per gli strumenti non finanziari, quantitativi per gli strumenti finanziari)	X		
Trasferimenti tra il Livello 1 e il Livello 2 (comprese le ragioni del trasferimento e la policy dell'entità per il trasferimento)	X			Motivazioni se HBU è diverso dall'utilizzo corrente	X	X	X
Tecnica di valutazione, input, cambiamenti, ragioni dei cambiamenti, etc. Livello 2 e 3	X	X	X				
Livello 3 processi /policy di valutazione	X	X					
Livello 3 input osservabili	X	X					
				FV Comunicato	Si riferisce agli elementi che sono valutati su una base diversa dal fair value, ma, ove applicabile, gli IFRS richiedono che il fair value degli elementi sia determinato e comunicato.		



IFRS 14 Importi riconosciuti da un'autorità di regolamentazione delle tariffe

AMBITO DI APPLICAZIONE



DEFINIZIONI

Attività regolamentate da tariffe: le attività che sono soggette a regolamentazione tariffaria.

Regolamentazione tariffaria

Un quadro che stabilisce i prezzi dei beni e/o dei servizi che sono soggetti alla vigilanza/ approvazione di un' "autorità di regolamentazione delle tariffe".

Autorità di regolamentazione delle tariffe

Un organismo cui è stato conferito il potere per norma o legge di stabilire (una serie di) tariffe che vincolano un'entità.

Differenza di tempistica tra la rilevazione di costi e dei ricavi

Una differenza che altrimenti non sarebbe rilevata in conformità ad altri IFRS, ma che ha i requisiti per il differimento in quanto è (ci si attende che sia) inclusa nella fissazione della (serie di) tariffe.

Precedenti GAAP

La base contabile utilizzata immediatamente prima di adottare per la prima volta gli IFRS.

Entità che adotta per la prima volta gli IFRS

Un'entità che presenta il suo primo bilancio conforme agli IFRS.

Primo bilancio conforme agli IFRS

Il primo bilancio di un'entità in cui vi è una dichiarazione senza riserve di conformità agli IFRS.

PRESENTAZIONE

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

Le differenze di tempistica tra la rilevazione dei costi e dei ricavi a debito e a credito sono presentate separatamente dalle altre voci e dopo queste ultime.

Non sono suddivise in parti correnti e non correnti.

Conto economico e conto economico complessivo

I movimenti netti delle differenze di tempistica tra la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi sia al:

- conto economico, che al
- conto economico complessivo

sono presentati separatamente da tutte le altre voci e dopo queste ultime e sommate in modo appropriato.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Un'entità che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 14 può operare una scelta volontaria irrevocabile nel suo primo bilancio annuale IFRS in merito alla rilevazione o meno delle differenze di tempistica tra la rilevazione dei costi e dei ricavi in conformità all'IFRS 14.

Un'entità che ha scelto di applicare l'IFRS 14 nel suo primo bilancio annuale IFRS continua ad applicare i requisiti di rilevazione, valutazione, riduzione di valore ed eliminazione dal bilancio in conformità ai precedenti GAAP a tutte le sue differenze di tempistica tra la rilevazione dei costi e dei ricavi. Sono consentite modifiche solo se queste fanno sì che il bilancio sia:

- più pertinente e non meno affidabile, o
- più affidabile e non meno pertinente.

L'IFRS 14 richiede numerose comunicazioni per consentire agli utilizzatori di valutare:

- la natura della regolamentazione tariffaria e i rischi associati a questa cui l'entità è esposta
- gli effetti che la regolamentazione tariffaria ha sulla situazione finanziaria e sui risultati finanziari dell'entità.

INTERAZIONE CON GLI ALTRI IFRS - LINEE GUIDA APPLICATIVE DELL'IFRS 14

- ▶ Le stime utilizzate per determinare le differenze di tempistica tra la rilevazione dei costi e dei ricavi (IAS 10).
- ▶ L'ambito di applicazione dei requisiti relativi alle imposte sul reddito (IAS 12).
- ▶ Se si consente o si richiede di aumentare le tariffe per recuperare una parte o la totalità degli oneri fiscali dell'entità (IAS 12).
- ▶ Presentazione del bilancio con riferimento alle imposte sul reddito (IAS 12).
- ▶ Principi contabili coerenti per le società collegate e le joint venture (IAS 28).
- ▶ Presentazione degli utili base e diluiti per azione (IAS 33).
- ▶ Riduzione di valore delle differenze di tempistica tra la rilevazione dei costi e dei ricavi (IAS 36).
- ▶ Riduzione di valore delle unità generatrici di flussi di cassa (CGU) contenenti differenze di tempistica tra la rilevazione dei costi e dei ricavi (IAS 36).
- ▶ Rilevazione e valutazione delle differenze di tempistica tra la rilevazione dei costi e dei ricavi in una società acquisita (IFRS 3).
- ▶ Presentazione nel bilancio con riferimento alle attività non correnti possedute per la vendita e le attività cessate (IFRS 5).
- ▶ Principi contabili coerenti per le società controllate (IFRS 10).
- ▶ Informativa sulle differenze di tempistica tra la rilevazione dei costi e dei ricavi nelle società controllate significative con partecipazioni non di controllo, nelle joint venture significative e nelle società collegate significative (IFRS 12).
- ▶ Informativa sull'utile o la perdita derivante dalla perdita di controllo di una società controllata (IFRS 12).



IFRS 15 Ricavi da contratti con i clienti

AMBITO DI APPLICAZIONE

Si applica a tutti i contratti con i clienti, tranne:

- I contratti di leasing (si rinvia all'IFRS 16)
- I contratti assicurativi (si rinvia agli IFRS 4 / IFRS 17)
- Gli strumenti finanziari e altri diritti o obbligazioni contrattuali (si rinvia agli IFRS 9/IAS 39, IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 e IAS 28)
- Alcuni scambi non monetari.

DEFINIZIONI

Contratto

Un accordo tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni esecutivi.

Cliente

Una parte che ha stipulato un contratto con un'entità per ottenere beni o servizi, risultato delle attività ordinarie dell'entità, in cambio di un corrispettivo.

Ricavi

Proventi derivanti dalle attività ordinarie di un'entità.

Proventi

Incrementi dei benefici economici sotto forma di flussi in entrata o aumenti di attività o diminuzioni di passività che determinano un incremento del patrimonio netto (in modo diverso dai titolari di partecipazioni).

Distinto

Si rinvia alla successiva Fase 2.

Prezzo di vendita autonomo

Il prezzo al quale un bene o servizio promesso verrebbe venduto separatamente a un cliente.


Obbligazione di fare

Una promessa di trasferire al cliente:

- un distinto (abbinamento di) beni o servizi
- una serie di beni o servizi distinti sostanzialmente identici caratterizzati dallo stesso modello di trasferimento al cliente, e il modello di trasferimento è nel tempo e rappresenta anche lo stato di avanzamento verso il pieno adempimento dell'obbligazione di fare.

IL MODELLO IN "CINQUE FASI"

I ricavi dai contratti con i clienti sono rilevati applicando un modello basato su un principio in "cinque fasi".



FASE 1 - IDENTIFICARE IL CONTRATTO

Caratteristiche di un «contratto» ai sensi dell'IFRS 15

I contratti e le loro approvazioni possono essere scritti, verbali o impliciti secondo le pratiche commerciali usuali di un'entità.

L'IFRS 15 richiede che i contratti abbiano tutte le seguenti caratteristiche:

- il contratto è stato approvato
- i diritti e i termini di pagamento riguardanti i beni e i servizi da trasferire possono essere identificati
- il contratto ha contenuto commerciale
- è probabile che il corrispettivo venga ricevuto (considerando la capacità e l'intenzione di pagare del cliente).

Se ciascuna parte del contratto ha un diritto esecutivo unilaterale di risolvere un contratto integralmente inadempito senza risarcire l'altra parte (o le altre parti), non esiste alcun contratto ai sensi dell'IFRS 15.

Combinazione di più contratti

I contratti si dicono combinati se sono stipulati nello stesso momento (o quasi), con lo stesso cliente, e se:

- i contratti sono negoziati come un pacchetto con un unico obiettivo commerciale
- il corrispettivo di ciascun contratto è interdipendente rispetto all'altro, oppure
- i beni o i servizi complessivi dei contratti rappresentano un'unica obbligazione di fare.

Modifiche ai contratti

Una variazione dei diritti e delle obbligazioni esecutivi (per es. l'oggetto e/o il prezzo) è contabilizzata come modifica contrattuale solo se è stata approvata e crea nuovi diritti e obbligazioni esecutivi o modifica quelli esistenti.

Le modifiche ai contratti sono contabilizzate come un contratto distinto se, e solo se:

- l'oggetto del contratto varia per l'aggiunta di beni o servizi **distinti**, e
- la modifica del prezzo del contratto riflette il prezzo di vendita autonomo del bene o del servizio **distinto**. Le modifiche ai contratti che non sono contabilizzate come un contratto distinto sono contabilizzate come:
 - sostituzione del contratto originario con un nuovo contratto* (se i beni o i servizi rimanenti del contratto originario sono **distinti** da quelli già trasferiti al cliente)
 - continuazione del contratto originario* (se i beni o i servizi rimanenti del contratto originario **non sono distinti** da quelli già trasferiti al cliente, e l'obbligazione di fare è parzialmente adempiuta alla data della modifica)
 - una combinazione di (i) e (ii)* (se esistono entrambi gli elementi).



FASE 2 - IDENTIFICARE LE OBBLIGAZIONI DI FARE

Le obbligazioni di fare sono una promessa contrattuale da parte di un'entità di trasferire a un cliente beni o servizi **distinti**, singolarmente, in abbinamento o in serie nel tempo (si rinvia alla precedente sezione "Definizioni").

Le attività dell'entità che non determinano un trasferimento di beni o servizi al cliente (per es. alcune "attività di organizzazione" amministrativa interna) **non** sono obbligazioni di fare del contratto con il cliente che danno origine a ricavi.

Definizione di "DISTINTO" (due criteri da soddisfare)

(i) Il cliente può "usufruire" del bene o del servizio

Il bene o il servizio può essere usufruito tramite:

- l'uso, il consumo o la vendita (ma non come rottami)
- il possesso volto a generare benefici economici.

Il bene o il servizio può essere usufruito:

- da solo
- insieme ad altre risorse prontamente disponibili (quelle che possono essere acquistate dal cliente presso l'entità o altre parti).

(ii) La promessa di trasferire un bene o un servizio è separabile dalle altre promesse del contratto

La valutazione richiede l'apprezzamento e la considerazione di tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Un bene o un servizio **non può essere separabile** dagli altri beni o servizi promessi nel contratto se:

- vi sono significativi servizi integrati con gli altri beni o servizi promessi
- modifica/personalizza gli altri beni o servizi promessi
- è altamente dipendente/collegato agli altri beni o servizi promessi.

FASE 3 - DETERMINARE IL PREZZO DELL'OPERAZIONE

Il prezzo dell'operazione è il corrispettivo cui l'entità si aspetta di aver diritto in cambio del trasferimento dei beni o dei servizi promessi (non gli importi riscossi per conto terzi, per es. le imposte sulle vendite o le imposte sul valore aggiunto).

Il prezzo dell'operazione può essere influenzato dalla natura, dai tempi e dall'importo del corrispettivo e comprende la valutazione di elementi di finanziamento significativi, elementi variabili, importi dovuti al cliente (per es. rimborsi e ribassi) e importi non in contanti.

Contabilizzazione di un elemento di finanziamento significativo

Se i tempi di pagamento specificati nel contratto assicurano al cliente o all'entità un beneficio significativo dal finanziamento del trasferimento di beni o servizi.

Il prezzo dell'operazione è rettificato in modo da riflettere il prezzo di vendita in contanti nel momento in cui viene trasferito il controllo sui beni o i servizi.

Un elemento di finanziamento significativo può essere esplicito o implicito.

Tra i fattori da considerare rientrano:

- la differenza tra il corrispettivo e il prezzo di vendita in contanti
- l'effetto combinato dei tassi di interesse nel mercato di riferimento e il tempo che intercorre tra il trasferimento del controllo sui beni o i servizi e il pagamento.

Un elemento di finanziamento significativo non esiste quando:

- il cliente ha pagato in via anticipata e i tempi del trasferimento del controllo sui beni o i servizi sono a discrezione del cliente
- il corrispettivo è variabile con l'importo o i tempi basati su fattori che sono al di fuori del controllo delle parti
- la differenza tra il corrispettivo e il prezzo di vendita in contanti deriva da altri motivi non finanziari (garanzia di esecuzione).

Tasso di sconto da applicare

- Deve riflettere le caratteristiche di credito della parte che riceve il finanziamento e ogni eventuale garanzia accessoria/reale prestata.

Espediente pratico - l'intervallo tra il trasferimento e il pagamento è pari o inferiore a 12 mesi

- Non contabilizzare alcun elemento di finanziamento significativo.

Contabilizzazione del corrispettivo variabile

Per es. sconti, ribassi, rimborsi, crediti, concessioni, incentivi, premi di produzione, sanzioni e pagamenti contingenti.

Il corrispettivo variabile deve essere stimato utilizzando:

- il metodo del valore atteso:** basato sulla probabilità di valori rientranti in un intervallo (per es. per un gran numero di contratti simili)
- singolo valore più probabile:** il valore che rientra in un intervallo che è il più probabile che si presenti.

Vincolare (limitare) le stime del corrispettivo variabile

- Il corrispettivo variabile è rilevato solo se è altamente probabile che una successiva modifica della stima non determini un significativo ribasso dei ricavi (vale a dire una riduzione significativa dei ricavi cumulativi rilevati).

Contabilizzazione del corrispettivo dovuto al cliente

Comprende i contanti pagati (o che si prevede di pagare) al cliente (o ai clienti del cliente) nonché i crediti o altri elementi come i coupon e i voucher.

Contabilizzato come una riduzione del prezzo dell'operazione, salvo che il pagamento non sia in cambio di un bene o un servizio ricevuto dal cliente, nel qual caso non viene effettuata alcuna rettifica - tranne nel caso in cui:

- il corrispettivo pagato supera il fair value dei beni o dei servizi ricevuti (la differenza è compensata con il prezzo dell'operazione)
- il fair value dei beni o dei servizi non può essere determinato in modo affidabile (viene preso l'intero importo contro il prezzo dell'operazione).

Contabilizzazione del corrispettivo non in contanti

È contabilizzato al fair value (se non determinabile in modo affidabile, è valutato indirettamente con riferimento al prezzo di vendita autonomo dei beni o dei servizi).

FASE 4 - IMPUTARE IL PREZZO DELL'OPERAZIONE A CIASCUNA OBBLIGAZIONE DI FARE

Il prezzo dell'operazione (determinato nella Fase 3) è imputato a ciascuna obbligazione di fare (determinata nella Fase 2) sulla base del prezzo di vendita autonomo di ciascuna obbligazione di fare.

Se il (i) *prezzo di vendita autonomo* non è(sono) osservabile(i), viene(vengono) stimato(i). I metodi per stimarlo(i) sono:

- (i) il **metodo della valutazione di mercato rettificata**
- (ii) il **metodo del costo atteso più un margine**
- (iii) il **metodo residuale** (vale a dire residuale dopo aver dedotto i prezzi di vendita autonomi osservabili delle altre obbligazioni di fare).

Si fa presente che per poter applicare il metodo (iii) si devono soddisfare dei criteri restrittivi.

► Imputare uno "sconto"

Uno sconto esiste quando la somma del prezzo di vendita autonomo di ciascuna obbligazione di fare supera il corrispettivo dovuto.

Gli sconti sono imputati su base proporzionale, salvo che non vi sia una prova osservabile che lo sconto si riferisca a una o più obbligazioni di fare specifiche dopo aver soddisfatto tutti i seguenti criteri:

- i beni o i servizi (o un abbinamento di essi) dell'obbligazione di fare sono regolarmente venduti separatamente e con uno sconto
- lo sconto è sostanzialmente dello stesso importo dello sconto che sarebbe accordato separatamente.

► Imputare un corrispettivo variabile

Il corrispettivo variabile è imputato interamente a un'obbligazione di fare (o a un bene o servizio **distinto** che rientra nell'obbligazione di fare), se:

- i termini del corrispettivo variabile si riferiscono specificamente all'adempimento dell'obbligazione di fare (o al trasferimento del bene o servizio **distinto** che rientra nell'obbligazione di fare), e
- l'imputazione del corrispettivo variabile è compatibile con il principio che il prezzo dell'operazione è imputato sulla base di quello che l'entità si aspetta di ricevere per adempiere l'obbligazione di fare (o trasferire il bene o servizio **distinto** che rientra nell'obbligazione di fare).

FASE 5 - RILEVARE I RICAVI COME SE CIASCUNA OBBLIGAZIONE DI FARE SIA STATA ADEMPIUTA

Il prezzo dell'operazione imputato a ciascuna obbligazione di fare (determinato nella Fase 4) è rilevato come/quando l'obbligazione di fare è adempiuta:

- (i) **nel tempo**, oppure
- (ii) **In un determinato momento**

L'adempimento avviene quando il **controllo** del bene o servizio promesso viene trasferito al cliente:

- possibilità di orientare l'uso del bene
- possibilità di ottenere dal bene sostanzialmente tutti i benefici rimanenti.

I fattori da considerare nel valutare il trasferimento del controllo sono:

- l'entità ha l'effettivo diritto a ricevere il pagamento per il bene
- l'entità ha fisicamente trasferito il bene
- legittimo titolo di proprietà del bene
- rischi e remunerazioni della proprietà
- accettazione del bene da parte del cliente.



FASE 5 - RILEVARE I RICAVI COME SE CIASCUNA OBBLIGAZIONE DI FARE SIA STATA ADEMPIUTA

(i) Rilevare i ricavi nel tempo (si applica se uno dei seguenti tre criteri è soddisfatto)

(a) Il cliente riceve e utilizza contestualmente tutti i benefici

Per es. molti contratti di servizi ricorrenti (quali i servizi di pulizia).

Se un'altra entità non è sostanzialmente costretta a rieseguire il lavoro già eseguito dall'entità per adempiere l'obbligazione di fare, il cliente è considerato contestualmente ricevente e utilizzatore dei benefici.

(b) Il lavoro dell'entità crea o migliora un bene controllato dal cliente

Il bene creato o migliorato (per es. un bene con lavori in corso) può essere materiale o immateriale.

(c) L'adempimento dell'entità non crea un bene avente una destinazione d'uso alternativa per l'entità e l'entità ha un diritto esecutivo a ricevere il pagamento per l'adempimento completato fino a quel momento.

(i) Destinazione d'uso alternativa

La valutazione richiede giudizio e la considerazione di tutti i fatti e le circostanze.

Un bene non ha una destinazione d'uso alternativa se l'entità non può *praticamente* o *contrattualmente* reindirizzare il bene verso un altro cliente, per esempio:

- perdita economica significativa per rilavorazione o riduzione del prezzo di vendita (*pratico*)
- diritti esecutivi posseduti dal cliente per vietare il reindirizzamento del bene (*contrattuale*).

Nel determinare se si verificano limitazioni pratiche o contrattuali va considerato anche se il bene è o meno ampiamente intercambiabile con altri beni prodotti dall'entità.

(ii) Diritto esecutivo al pagamento

Considerare sia i termini contrattuali specifici che le leggi o i regolamenti applicabili.

In definitiva, salvo suo inadempimento di quanto promesso, l'entità ha diritto a un compenso che si avvicina al prezzo di vendita dei beni o servizi trasferiti fino a quel momento.

Il margine di profitto non deve essere necessariamente pari al margine di profitto atteso nel caso in cui il contratto fosse adempiuto come promesso. Per esempio, potrebbe essere una percentuale del margine di profitto atteso che riflette l'adempimento fino a quel momento.

I ricavi che sono rilevati **nel tempo** sono rilevati in modo da rappresentare l'adempimento dell'entità nel trasferire il controllo dei beni o dei servizi ai clienti. I metodi sono:

- i metodi di output: per es. sondaggi sull'adempimento completato fino a quel momento, valutazioni dei risultati conseguiti, obiettivi intermedi raggiunti, unità prodotte/ consegnate, etc.
- i metodi di input: per es. risorse utilizzate, ore di lavoro, costi sostenuti, tempo trascorso, ore di funzionamento dei macchinari, etc., esclusi i costi che non rappresentano l'adempimento del venditore.

(ii) Rilevare i ricavi in un determinato momento

I ricavi sono rilevati in un **determinato momento** se i criteri di rilevazione dei ricavi **nel tempo** non sono soddisfatti.

I ricavi sono rilevati nel momento in cui l'entità trasferisce il controllo del bene al cliente (vedere riquadro qui accanto).



LINEE GUIDA APPLICATIVE DELL'IFRS 15

L'IFRS 15 contiene linee guida applicative per:

- **Costi del contratto**
- Vendita con diritto di restituzione
- **Garanzie**
- Considerazioni preponente contro agente
- Possibilità per cliente di chiedere beni o servizi aggiuntivi
- Diritti non esercitati dei clienti
- **Costi iniziali non rimborsabili (e alcuni costi correlati)**
- **Licenze**
- Contratti di riacquisto
- Accordi di spedizione
- Accordi di vendita con consegna differita
- Accettazione del cliente.

Una sintesi delle voci sopra scritte in grassetto è riportata in questa pagina.

► **Costi del contratto**

Possono essere rilevati come attività solo i costi incrementali sostenuti per acquisire un contratto che ci si aspetta di recuperare.

Se i costi per adempiere un contratto rientrano nell'ambito di applicazione degli IFRS (per es. IAS 2, IAS 16, IAS 38, etc.), applicare detti IFRS.

In caso contrario, un'attività da contratti è rilevata in conformità all'IFRS 15 se e solo se i costi:

- sono espressamente identificabili e sono direttamente riconducibili al contratto (per es. lavoro diretto, materiali, stanziamenti per spese generali, costi di vendita esplicitamente applicati sui servizi, altri costi inevitabili (per es. subappaltatori))
- creare (o aumentare) le risorse che saranno utilizzate dall'entità per adempiere la(e) obbligazione(i) di fare in futuro, e
- che ci si aspetta di recuperare.

Costi che sono rilevati come oneri nel momento in cui sono sostenuti

- spese generali e amministrative
- scarti, rottami e altri costi (imprevisti) non incorporati nel prezzo del contratto
- costi relativi a (o che possono essere distinti da) obbligazioni di fare passate.

Ammortamento e riduzione di valore delle attività da contratti

- L'**ammortamento** ha una base sistematica coerente con la modalità di trasferimento dei beni o dei servizi cui l'attività si riferisce.
- La **riduzione di valore** sussiste se il valore contabile del contratto è maggiore del rimanente corrispettivo ricevibile meno i costi direttamente correlati da sostenere.



► **Garanzie (rientrano in una delle due categorie)**

(i) Tipo assicurazione (applicare lo IAS 37)

- Un'assicurazione fornita al cliente secondo la quale il bene o il servizio funzioneranno come specificato.
- Il cliente non può acquistare dall'entità questa garanzia separatamente.

(ii) Tipo servizio (contabilizzato separatamente in conformità all' IFRS 15)

- Al cliente è fornito un servizio aggiuntivo rispetto alla garanzia secondo il quale il bene o il servizio funzionerà come specificato.
- Questo si applica indipendentemente dal fatto che il cliente possa acquistare dall'entità questa garanzia separatamente.

Nel determinare la classificazione (o parte di essa) di una garanzia, un'entità considera:

- *I requisiti legali* (le garanzie imposte dalla legge sono di solito tipo assicurazione)
- *Durata* (più lunga è la durata della copertura, più probabile è che vengano forniti servizi aggiuntivi)

► **Costi iniziali non rimborsabili**

Comprendono i costi aggiuntivi addebitati all'inizio (o quasi) del contratto (per es. costi di adesione, costi di attivazione, costi di predisposizione, etc.).

Il trattamento dipende dal fatto se il costo si riferisce o meno al trasferimento dei beni o dei servizi al cliente (ossia l'obbligazione di fare prevista dal contratto):

- **sì** - rilevare i ricavi in conformità all'IFRS 15 (come o quando i beni o i servizi sono trasferiti)
- **no** - trattati come un **anticipo** per l'adempimento delle obbligazioni di fare.

(Nota: il periodo di rilevazione dei ricavi in alcuni casi può essere più lungo del periodo contrattuale se il cliente)

► **Licenze (della proprietà intellettuale (PI) di un'entità)**

(i) Se la licenza non è distinta dagli altri beni o servizi

- È contabilizzata insieme agli altri beni o servizi promessi come un'unica obbligazione di fare.
- Una licenza non è distinta se:
 - è un elemento integrante della funzionalità di un bene materiale, oppure
 - il cliente può beneficiare della licenza solo congiuntamente a un servizio correlato.

(ii) Se la licenza è distinta dagli altri beni o servizi

- È contabilizzata come un'unica obbligazione di fare.
- I ricavi da una licenza distinta sono rilevati **nel tempo** (si rinvia alla **Fase 5**) se e solo se:
 - (a) l'entità intraprende (ci si aspetta ragionevolmente che intraprenda) attività che incideranno in modo significativo sulla PI sulla quale il cliente ha dei diritti
 - (b) i diritti del cliente sulla PI lo espongono agli effetti positivi/negativi delle attività intraprese dall'entità secondo la precedente lettera (a).
 - (c) nessun bene o servizio è trasferito al cliente nel momento in cui l'entità intraprende le attività di cui alla precedente lettera (a).
- I ricavi di una licenza distinta sono rilevati in un **determinato momento** (si rinvia alla **Fase 5**) se i criteri per la rilevazione nel tempo (di cui sopra) non sono soddisfatti. Il diritto è sulla forma e sulla funzionalità che la PI ha nel momento in cui la licenza è concessa al cliente.
- I ricavi sono rilevati nel momento in cui il controllo della licenza è trasferito al cliente.



PRESENTAZIONE

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

- Le attività e le passività da contratti con i clienti sono presentate separatamente.
- I diritti incondizionati al corrispettivo sono presentati separatamente alla voce crediti verso clienti.

Conto economico e conto economico complessivo

- Le voci (ricavi e riduzione di valore) sono presentate separatamente in conformità a quanto prescritto dallo IAS 1 *Presentazione del bilancio*.

TRANSIZIONE (APPENDICE C)

Applicazione retroattiva(o)

- Per ciascun esercizio precedentemente presentato in conformità allo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*.
- oppure
- Effetto cumulativo subito al saldo di apertura degli utili non distribuiti nell'esercizio di applicazione iniziale.

Espedienti pratici per una piena applicazione retroattiva

- Riformulazione dei contratti completati.
- Determinazione del corrispettivo variabile dei contratti completati.
- Informazioni integrative sull'imputazione del prezzo dell'operazione alle obbligazioni di fare ancora da adempiere.

Per entrambi i metodi vi è un espediente pratico per i contratti modificati in esercizi precedenti.

INFORMATIVA

L'obiettivo generale è fornire informazioni sufficienti per consentire agli utilizzatori di conoscere la natura, l'importo, i tempi e l'incertezza dei ricavi e dei flussi di cassa derivanti dai contratti di un'entità con i clienti.

Contratti con i clienti (informazioni in merito)

- Alla disaggregazione dei ricavi.
- Alle attività e passività da contratti.
- Obbligazioni di fare (incluse le rimanenti).

Valutazioni significative

- Adempimento dell'obbligazione di fare.
- Prezzo dell'operazione (inclusa l'imputazione).
- Determinazione dei costi dei contratti capitalizzati.

Impiego di espedienti pratici (relativi a)

- Elemento di finanziamento significativo (12 mesi).
- Costi dei contratti (ammortamento a 12 mesi).

Costi dei contratti capitalizzati

- Metodo dell'ammortamento.
- Saldi alla chiusura per tipo di attività.
- Ammortamento e riduzione di valore.

IFRS 16 Leasing

DEFINIZIONI

Leasing: un contratto, o parte di un contratto, che trasmette il diritto di utilizzare un'attività (l'**attività sottostante**) per un periodo di tempo a fronte di un corrispettivo.

Durata del leasing: il periodo non annullabile durante il quale un locatario ha il diritto di utilizzare un'attività sottostante, unitamente (a) ai periodi coperti da un'opzione di proroga del leasing se il locatario ha ragionevole certezza di esercitare detta opzione e (b) ai periodi coperti da un'opzione di risoluzione del leasing se il locatario ha ragionevole certezza di non esercitare detta opzione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti gli accordi che rientrano nella definizione di leasing, tranne:

- (a) i leasing per l'esplorazione di minerali, petrolio, gas naturale e risorse non rigenerative similari
- (b) i leasing per attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 *Agricoltura* possedute da un locatario
- (c) gli accordi per servizi in concessione rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRIC 12
- (d) le licenze di proprietà intellettuale concesse da un locatore rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15 *Ricavi da contratti con i clienti*
- (e) i diritti posseduti da un locatario in virtù di un contratto di licenza rientrante nell'ambito di applicazione dello IAS 38 *Attività immateriali* (per es. diritti su pellicole cinematografiche, registrazioni video, opere teatrali, brevetti e diritti d'autore, etc.).

Un locatario è anche autorizzato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 16 a leasing di attività immateriali diverse da quelle descritte nella precedente lettera (e).

LOCATARI

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE INIZIALE

Gli obblighi di valutazione che seguono si applicano a tutti i leasing, salvo che un locatario non si avvalga delle esenzioni facoltative per i leasing a breve termine (quelli che hanno una durata pari o inferiore a 12 mesi, ivi compreso l'effetto delle opzioni di proroga) e per i leasing per i quali l'attività sottostante è di basso valore (per es. telefoni, computer portatili e arredi da ufficio). La scelta di leasing a breve termine è per classe di attività, e per i leasing di basso valore può essere operata leasing per leasing.

Passività del leasing

Alla data di decorrenza del leasing, un locatario rileva una passività del leasing per la parte non versata dei pagamenti dovuti per il leasing, attualizzati al tasso di interesse implicito del leasing o, se questo non è facilmente determinabile, al tasso di finanziamento marginale, comprendente:

- (a) pagamenti fissi (ivi compresi i pagamenti fissi nella sostanza) al netto di eventuali incentivi al leasing da ricevere
- (b) i pagamenti variabili per il leasing che dipendono da un indice o un tasso
- (c) gli importi che si prevede che il locatario dovrà pagare a titolo di garanzie del valore residuo
- (d) il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto, se il locatario ha ragionevole certezza di esercitare l'opzione; e
- (e) i pagamenti di penalità di risoluzione per il leasing, se la durata del leasing tiene conto dell'esercizio da parte del locatario dell'opzione di risoluzione del leasing.

Attività consistente nel diritto di utilizzo

Alla data di decorrenza del leasing, un locatario rileva un'attività consistente nel diritto di utilizzo al costo, comprendente:

- (a) l'importo della passività del leasing rilevata
- (b) gli eventuali pagamenti dovuti per il leasing effettuati alla data di decorrenza o prima di tale data al netto di eventuali incentivi al leasing
- (c) gli eventuali costi iniziali diretti sostenuti; e
- (d) una stima dei costi da sostenere per smantellare e rimuovere un'attività e ripristinare il sito in cui è ubicata in base ai termini e alle condizioni del leasing.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA

Passività del leasing

Dopo la data di decorrenza, un locatario rivaluta la passività del leasing:

- (a) aumentando il valore contabile in modo da riflettere gli interessi sulla passività del leasing
- (b) riducendo il valore contabile in modo da riflettere i pagamenti dovuti per il leasing effettuati; e
- (c) rimisurando il valore contabile in modo da riflettere ogni eventuale rivalutazione, modifica o revisione dei pagamenti fissi in sostanza del leasing.

La durata del leasing è aggiornata se vi è una variazione del periodo non annullabile del leasing quando il locatario:

- (a) esercita un'opzione esistente non precedentemente inclusa nella determinazione della durata del leasing
- (b) non esercita un'opzione che è stata precedentemente inclusa nella determinazione della durata del leasing
- (c) si verifica un evento che obbliga il locatario a esercitare un'opzione non precedentemente inclusa nella determinazione della durata del leasing; o
- (d) si verifica un evento che vieta contrattualmente al locatario di esercitare un'opzione già inclusa nella precedente determinazione della durata del leasing.

I pagamenti variabili dovuti per il leasing che non sono stati inclusi nella valutazione iniziale della passività del leasing sono rilevati nel conto economico nell'esercizio in cui si verifica l'evento o la condizione che fa scattare i pagamenti.

Modifiche del leasing: un locatario contabilizza una modifica del leasing come un leasing separato se: (a) la modifica aumenta la portata del leasing aggiungendo il diritto di utilizzo di una o più attività sottostanti ulteriori; e (b) il corrispettivo per il leasing aumenta di un importo commisurato al prezzo autonomo per l'aumento della portata del leasing (ivi comprese le rettifiche opportune volte a riflettere le circostanze del contratto).

Attività consistente nel diritto di utilizzo (tre opzioni)

Modello del costo (IAS 16)

- Applicare lo IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari per rilevare la svalutazione*.
- Il periodo di svalutazione è la vita utile dell'attività se il leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante; altrimenti quella che termina prima tra la vita utile dell'attività e la durata del leasing.
- Rettificare il valore contabile sulla base delle rimisurazioni richieste dalla rivalutazione della passività del leasing.
- Applicare lo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività per valutare la riduzione di valore*.

Modello della rivalutazione (IAS 16)

- Se il locatario applica il modello della rivalutazione a una classe di attività, può scegliere di applicarlo alla stessa classe di attività consistenti nel diritto di utilizzo.

Investimenti immobiliari (IAS 40)

- Se un locatario applica il modello del fair value ai suoi investimenti immobiliari, è tenuto ad applicarlo alle attività consistenti nel diritto di utilizzo che rientrano nella definizione di investimenti immobiliari dello IAS 40.



OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RETROLOCAZIONE

Attenersi alle linee guida dell'IFRS 15 per determinare se l'operazione è una vendita dell'attività sottostante oppure no.

► Il trasferimento è una vendita

- L'attività consistente nel diritto di utilizzo è rilevata in proporzione al precedente valore contabile dell'attività che si riferisce al diritto di utilizzo mantenuto.
- Gli utili e le perdite sono limitati all'importo relativo ai diritti trasferiti.
- Sono richieste delle rettifiche se la vendita non è al fair value o i pagamenti dovuti per il leasing non sono ai tassi di interesse di mercato.
- (R) Requisiti specifici si applicano ai leasing con pagamenti variabili non riferiti a un indice o un tasso.

► Il trasferimento non è una vendita

- L'attività continua a essere rilevata e viene rilevata anche una passività finanziaria pari ai proventi trasferiti.
- La passività finanziaria è contabilizzata in conformità all'IFRS 9.

PRESENTAZIONE

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

Attività consistenti nel diritto di utilizzo:

- presentare le attività consistenti nel diritto di utilizzo separatamente dalle altre attività; o
- includere le attività consistenti nel diritto di utilizzo nella stessa voce dell'attività sottostante.

Il requisito contenuto nella lettera a) non si applica alle attività consistenti nel diritto di utilizzo che rientrano nella definizione di investimenti immobiliari, che dovranno essere presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come investimenti immobiliari.

Passività del leasing:

presentare separatamente dalle altre passività o indicare la voce in cui sono incluse.

Conto economico e Conto economico complessivo

Gli interessi passivi sulla passività del leasing sono presentati separatamente dalla svalutazione dell'attività consistente nel diritto di utilizzo, come un elemento dei costi di finanziamento.

Rendiconto finanziario: classificazione

- I pagamenti del capitale relativi alla passività del leasing sono classificati come attività di finanziamento.
- I pagamenti degli interessi sono classificati in conformità alle linee guida per il pagamento degli interessi contenute nello IAS 7 «Rendiconto finanziario».
- I leasing a breve termine e di basso valore e i pagamenti variabili dovuti per il leasing che non sono inclusi nella valutazione delle passività del leasing sono classificati nelle attività operative.

INFORMATIVA

Ampi obblighi di informativa, comprendenti informazioni qualitative sulle attività di leasing del locatario e sui diritti e le obbligazioni derivanti dai suoi principali contratti di leasing, nonché un'informativa quantitativa significativa sugli impegni di leasing, i pagamenti variabili dovuti per il leasing, le opzioni di proroga e di risoluzione, le garanzie del valore residuo e se ci si è avvalsi dell'opzione dei leasing a breve termine e di basso valore.

(R) EMENDAMENTI E PRINCIPI EMESSI MA NON EFFICACI

Questo IFRS include modifiche che sono state emesse al 31 Dicembre 2022, ma che non erano ancora obbligatoriamente efficaci. Sono identificate con il suffisso '(R)'. Per maggiori dettagli su tali modifiche, si prega di fare riferimento al [BDO IFRS UPDATE 2022/04](#).



RIDUZIONI DEL CANONE PER IL COVID-19 (R)

Il 28 maggio 2020, lo IASB ha pubblicato delle modifiche all'IFRS 16, che consentono ai locatari di contabilizzare le riduzioni del canone concessi come conseguenza diretta del COVID-19 e ha comportato una riduzione dei canoni di locazione originariamente dovuti entro il 30 giugno 2021.

Molti tipi di riduzioni del canone concessi ai locatari in conseguenza del COVID-19 non rientrerebbero nella definizione di modifica del leasing, che richiede ai locatari di rivalutare la passività del leasing in base al corrispettivo rivisto utilizzando un tasso di attualizzazione rivisto.

L'IFRS 16 è stato modificato per:

- (a) concedere ai locatari un'esenzione dall'obbligo di determinare se una riduzione del canone connessa al COVID-19 costituisca o meno una modifica del leasing
- (b) richiedere ai locatari di applicare l'esenzione per contabilizzare le riduzioni del canone connesse al COVID-19 come se non fossero modifiche del leasing.

Un locatario può applicare l'esenzione concessa se si soddisfano i seguenti criteri:

- la riduzione del canone si verifica come diretta conseguenza della pandemia di COVID-19
- la variazione dei pagamenti dovuti per il leasing determina una revisione del corrispettivo per il leasing, corrispettivo che è sostanzialmente lo stesso o inferiore al corrispettivo per il leasing immediatamente precedente alla variazione
- la riduzione dei pagamenti dovuti per il leasing incide solo sui pagamenti originariamente dovuti al 30 giugno 2021 o prima di tale data; e
- non vi è una modifica sostanziale degli altri termini e delle altre condizioni del leasing.

Il locatario applicherà l'espedito pratico a tutte le riduzioni del canone relative ai leasing con caratteristiche simili e circostanze simili nel modo seguente:

- il locatario non contabilizza la variazione dei pagamenti dovuti per il leasing come una modifica del leasing
- il locatario contabilizza la variazione dei pagamenti dovuti per il leasing come se non fosse una modifica del leasing, che in molti casi sarà contabilizzata come un pagamento variabile dovuto per il leasing
- se contabilizzata come un pagamento variabile dovuto per il leasing, la riduzione concessa è contabilizzata nel conto economico nell'esercizio in cui si verifica l'evento o la condizione che fa scattare tali pagamenti.

Nel marzo 2021, l'espedito pratico è stato esteso alle concessioni che incidono sui canoni di locazione originariamente dovuti entro il 30 giugno 2022. Il locatario applica le modifiche retroattivamente.

Data di entrata in vigore e transizione - modifiche dell'IFRS 16

Le modifiche sono efficaci per i periodi di riferimento annuali che iniziano il 1° aprile 2021 o dopo tale data, con l'autorizzazione di applicazione anticipata. A differenza della maggior parte delle modifiche agli IFRS, l'applicazione è consentita anche nei bilanci di esercizi precedenti non ancora autorizzati per la pubblicazione al 31 marzo 2021.



LOCATORI / DEFINIZIONI

Leasing finanziario - un leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici inerenti alla proprietà di un'attività. Il titolo di proprietà può essere alla fine trasferito oppure no.

Leasing operativo - un leasing diverso da quello finanziario.

CLASSIFICAZIONE

Gli indicatori che di norma portano a classificare un leasing come un leasing finanziario sono:

- (a) il leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante al locatario entro la fine della durata del leasing
- (b) il locatario ha un'opzione di acquisto sotto costo
- (c) la durata del leasing corrisponde alla maggior parte della vita economica dell'attività
- (d) il valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing ammonta almeno sostanzialmente a tutto il fair value dell'attività
- (e) l'attività sottostante è di natura così specializzata che solo il locatario può utilizzarla senza modifiche.

Altri indicatori che potrebbero anche portare a classificare un leasing come leasing finanziario sono:

- (f) se il locatario può annullare il leasing, le perdite del locatore associate all'annullamento sono poste a carico del locatario
- (g) gli utili o le perdite derivanti dall'oscillazione del fair value del residuo maturano a vantaggio o a svantaggio del locatario; o
- (h) il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo a un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.

TRATTAMENTO CONTABILE - LEASING OPERATIVO

- I contratti di leasing sono contabilizzati come in essere.
- Il locatore mantiene l'attività data in leasing nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
- I proventi da leasing di norma sono rilevati a quote costanti per tutta la durata del leasing.

TRATTAMENTO CONTABILE - LEASING FINANZIARIO

- L'attività data in leasing è eliminata dal bilancio e viene rilevato un utile o una perdita.
- Il locatore rileva un credito pari all'investimento netto nel leasing.
- I proventi finanziari sono rilevati sulla base di un modello che riflette un tasso di rendimento periodico costante sull'investimento netto nel leasing.

OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RETROLOCAZIONE

Attenersi alle linee guida dell'IFRS 15 per determinare se l'operazione è una vendita dell'attività sottostante oppure no.

► Il trasferimento è una vendita

- Contabilizzare l'acquisto dell'attività applicando l'IFRS applicabile.
- Contabilizzare il leasing secondo gli obblighi contabili previsti dall'IFRS 16 a carico del locatore.

► Il trasferimento non è una vendita

- Non rilevare l'attività trasferita e rilevare un'attività finanziaria pari ai proventi derivanti dal trasferimento.
- L'attività finanziaria è contabilizzata in conformità all'IFRS 9.

INFORMATIVA

L'IFRS 16 richiede un'informativa notevolmente approfondita rispetto allo IAS 17. Un locatore deve fornire informazioni qualitative e quantitative sulle sue attività di leasing, ivi compresa la natura di tali attività, come il locatore gestisce i rischi associati a ogni eventuale diritto mantenuto sulle attività, un'analisi delle scadenze dei pagamenti da ricevere per il leasing e una riconciliazione dei pagamenti attualizzati da ricevere per il leasing con l'investimento netto nel leasing.

TRANSIZIONE

Eccetto i locatori intermedi, i locatori non sono tenuti a rilevare rettifiche di transizione all'adozione dell'IFRS 16, in quanto le linee guida per i locatori sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto allo IAS 17. Tuttavia, un locatore intermedio:

- rivaluta i sub-leasing che sono stati classificati come leasing operativi ai sensi dello IAS 17 e sono ancora in essere alla data della prima applicazione dell'IFRS 16, per determinare se ciascun sub-leasing debba essere o meno classificato come leasing operativo o finanziario ai sensi dell'IFRS 16. Il locatore intermedio effettua questa valutazione al momento della transizione sulla base dei termini e delle condizioni contrattuali rimanenti del leasing principale e del sub-leasing
- per ogni leasing riclassificato come leasing finanziario, contabilizza il sub-leasing come un nuovo leasing finanziario stipulato alla data della prima applicazione dell'IFRS 16.



IFRS 17 Contratti assicurativi

DEFINIZIONI

Rischio assicurativo - Rischio, diverso da un rischio finanziario, trasferito dal titolare di un contratto all'emittente.

Rischio finanziario - Il rischio di una variazione di uno o più specifici tassi di interesse, prezzi di strumenti finanziari, prezzi di materie prime, tassi di cambio, indici dei prezzi o tariffe, valutazioni o indici di credito o altre variabili, a condizione che in caso di una variabile non finanziaria non sia specifica di una parte del contratto.

Contratto assicurativo - Un contratto ai sensi del quale una parte (l'emittente) accetta un significativo rischio assicurativo di un'altra parte (il titolare della polizza) impegnandosi a risarcire il titolare della polizza se un determinato evento incerto futuro (l'evento assicurato) dovesse avere degli effetti negativi su quest'ultimo.

Servizi del contratto assicurativo - Si riportano qui di seguito i servizi che un'entità fornisce al titolare di una polizza di un contratto assicurativo: (a) copertura per un evento assicurato; (b) per i contratti assicurativi privi di elementi di partecipazione diretta, la generazione di un rendimento dell'investimento per il titolare della polizza, se applicabile (servizio di rendimento dell'investimento); e (c) per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, la gestione degli elementi sottostanti per conto del titolare della polizza (servizio connesso all'investimento).

Contratto riassicurativo - Un contratto assicurativo emesso da un'entità (il riassicuratore) per risarcire un'altra entità per le richieste di risarcimento derivanti da uno o più contratti assicurativi emessi da detta seconda entità (contratti sottostanti).

Gruppo di contratti assicurativi - Una serie di contratti assicurativi derivanti dalla divisione di un portafoglio di contratti assicurativi in, come minimo, contratti emessi entro un termine non superiore a un anno e che alla rilevazione iniziale:

- a) sono onerosi
- b) non hanno una significativa possibilità di diventare onerosi in seguito; o
- c) non rientrano né nella categoria della lettera (a) né in quella della lettera (b).

Portafoglio di contratti assicurativi - Contratti assicurativi soggetti a rischi simili e gestiti insieme.

Flussi di cassa di esecuzione - Una stima esplicita, obiettiva e ponderata per la probabilità (ossia il valore atteso) del valore attuale dei flussi di cassa in uscita futuri meno il valore attuale dei flussi di cassa in entrata che sorgerà nel momento in cui l'entità esegue i contratti assicurativi, ivi compreso un adeguamento del rischio non finanziario.

Contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionale - Uno strumento finanziario che fornisce a un determinato investitore il diritto contrattuale a ricevere, ad integrazione di un importo non soggetto alla discrezione dell'emittente, importi aggiuntivi:

- a) che si prevede siano una parte significativa dei benefici contrattuali totali;
- b) i tempi o l'importo dei quali sono contrattualmente a discrezione dell'emittente; e
- c) che sono basati contrattualmente sui
 - i. rendimenti di un determinato gruppo di contratti o un determinato tipo di contratti
 - ii. rendimenti di investimento realizzati e/o non realizzati su un determinato gruppo di attività possedute dall'emittente; o
 - iii. gli utili o le perdite dell'entità o del fondo che emette il contratto.

Passività per i risarcimenti pagati (R) - L'obbligo di un'entità di (a) indagare e pagare le richieste di risarcimento valide per gli eventi assicurati che si sono già verificati, ivi compresi gli eventi che si sono verificati ma le cui richieste di risarcimento non sono state presentate, e altri oneri assicurativi sostenuti; (b) e di pagare gli importi che non sono inclusi in (a) e che si riferiscono a (i) servizi di un contratto assicurativo che sono stati già forniti o (ii) eventuali elementi di investimento o altri importi che non sono collegati alla fornitura dei servizi di un contratto assicurativo e che non rientrano tra le passività per la copertura rimanente.



Passività per la copertura rimanente (R) - L'obbligo di un'entità di (a) indagare e pagare le richieste di risarcimento valide in base ai contratti assicurativi esistenti per gli eventi assicurati che non si sono ancora verificati (vale a dire l'obbligo che si riferisce alla parte non scaduta della copertura assicurativa); e (b) pagare gli importi previsti dai contratti assicurativi che non sono inclusi in (a) che si riferiscono ai (i) servizi di un contratto assicurativo non ancora forniti (vale a dire gli obblighi che si riferiscono alla fornitura futura di servizi di un contratto assicurativo); o (ii) eventuali elementi di investimento o altri importi che non si riferiscono alla fornitura dei servizi di un contratto assicurativo e che non sono stati trasferiti alla passività per i risarcimenti pagati.

Adeguamento del rischio per il rischio non finanziario - Il compenso che un'entità richiede per sostenere l'incertezza sull'importo e sui tempi dei flussi di cassa che deriva dal rischio non finanziario non appena l'entità esegue i contratti assicurativi.

(R) EMENDAMENTI E PRINCIPI EMESSI MA NON ACORA EFFICACI

L'IFRS 17 è obbligatorio per gli esercizi di riferimento che iniziano il 1° gennaio 2023 o dopo tale data. Nel giugno 2020 sono state emesse diverse modifiche all'IFRS 17. Tali modifiche sono identificate con un suffisso (R). Per una sintesi di questi emendamenti e norme, si prega di fare riferimento a BDO's [IFRB 2022/01](#) e [2020/10](#).

AMBITO DI APPLICAZIONE OBBLIGATORIO

L'IFRS 17 si applica:

- ai contratti assicurativi e riassicurativi emessi
- ai contratti riassicurativi posseduti; e
- ai contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionale se l'entità emette anche contratti assicurativi.

ALTRI AMBITI DI APPLICAZIONE

L'IFRS 17 può applicarsi anche:

- ai contratti di garanzia finanziaria se l'entità ha dichiarato di considerare tali contratti come contratti assicurativi (altrimenti tali contratti rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9); e
- alcuni contratti di servizi, quali ad esempio le garanzie con prezzo separato sui beni di consumo che sono fornite da terzi anziché dal produttore (altrimenti tali contratti rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15).

UNITÀ DI CONTO

L'IFRS 17 è applicato a livello dei gruppi di contratti assicurativi e non ai contratti assicurativi individuali (benché sia possibile che alcuni gruppi di contratti assicurativi siano costituiti solo da un unico contratto). La composizione del gruppo non è oggetto di una successiva rivalutazione.

Come minimo, i contratti emessi entro un termine non superiore a un anno sono suddivisi alla rilevazione iniziale in gruppi contenenti contratti che sono:

- onerosi
- non hanno una possibilità significativa di diventare onerosi in seguito; e
- non rientrano né nella categoria della lettera (a) né in quella della lettera (b).

Un contratto assicurativo è oneroso se i flussi di cassa di esecuzione, eventuali flussi di acquisizione precedentemente rilevati ed eventuali flussi di cassa derivanti dal contratto costituiscono un flusso di cassa in uscita netto.

MODELLI PER L'APPLICAZIONE DEI REQUISITI

Modello generale - Si applica a tutti i contratti assicurativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, tranne quelli coperti dal metodo di allocazione del premio e dal metodo della commissione variabile. Il modello generale è inoltre modificato dai contratti riassicurativi posseduti.

Metodo dell'allocazione del premio ("PAA") - Un metodo che semplifica la valutazione della passività per la copertura rimanente. Il PAA è disponibile per i gruppi di contratti in cui il periodo di copertura per tutti i contratti è pari o inferiore a un anno o se l'entità si aspetta ragionevolmente che il PAA dia luogo a una valutazione della passività per la copertura rimanente del gruppo sostanzialmente non diversa da quella fornita dal modello generale.

Metodo della commissione variabile ("VFA") - La passività da contratti assicurativi è valutata sulla base dell'obbligazione di pagare al titolare della polizza un importo pari al valore degli elementi sottostanti, al netto del corrispettivo addebitato per il contratto («una commissione variabile»). Il metodo si applica ai contratti con elementi di partecipazione diretta, sulla base del fatto che il titolare della polizza abbia diritto a una quota significativa degli utili derivanti da un gruppo chiaramente identificato di elementi sottostanti.



MODELLO GENERALE			
ATTIVITÀ / PASSIVITÀ DA CONTRATTI ASSICURATIVI			
PASSIVITÀ DELLA COPERTURA RIMANENTE	ELEMENTO		
	<p>Valore attuale dei flussi di cassa futuri - Stima di tutti i flussi di cassa rientranti nei limiti di ciascun contratto del gruppo (per es. premi, acquisizione di flussi di cassa, pagamenti delle richieste di risarcimento, costi di gestione dei risarcimenti, etc.). Se si soddisfano determinati requisiti, i flussi di cassa di esecuzione possono essere stimati al massimo livello e poi allocati ai singoli gruppi.</p>	<p>Adeguamento del rischio per un rischio non finanziario - Il compenso che un'entità richiede per sostenere l'incertezza sull'importo e sui tempi dei flussi di cassa che deriva dal rischio non finanziario non appena l'entità esegue i contratti assicurativi.</p>	<p>Margine di servizio contrattuale ("CSM") (R) - Rappresenta l'utile non guadagnato che l'entità rileverà quando fornirà i servizi previsti dai contratti assicurativi del gruppo.</p>
	VALUTAZIONE INIZIALE		
	<p>La stima deve essere obiettiva, riflettere il punto di vista dell'entità ed essere una valutazione attuale utilizzando tutte le informazioni ragionevoli e sostenibili a disposizione senza costi o sforzi indebiti, attualizzata per riflettere il valore temporale del denaro.</p>	<p>L'adeguamento del rischio deve essere una stima esplicita e specifica per l'entità, che deve corrispondere all'importo del compenso che l'entità richiederebbe per restare indifferente tra una serie fissa di flussi di cassa e i flussi di cassa incerti del gruppo di contratti.</p>	<p>Il CSM è fissato in un importo che azzerà un gruppo di contratti assicurativi al momento della rilevazione iniziale (ossia la compensazione dei flussi di cassa di esecuzione). Se i flussi di cassa di esecuzione sono negativi (ossia esiste un gruppo di contratti onerosi), la perdita è rilevata immediatamente e non esiste alcun CSM.</p>
	VALUTAZIONE SUCCESSIVA		
<p>Aggiornata alla data di ciascun periodo di riferimento sulla base delle informazioni disponibili, con la distribuzione nel tempo dell'effetto dell'attualizzazione.</p>	<p>Aggiornata alla data di ciascun periodo di riferimento sulla base delle informazioni disponibili, con la distribuzione nel tempo dell'effetto dell'attualizzazione. La liberazione dal rischio può avvenire in modo uniforme nel tempo oppure no in funzione della natura dei rischi assicurati.</p>	<p>Il CSM è aggiornato per la distribuzione dell'effetto dell'attualizzazione e la distribuzione del CSM non appena i servizi previsti dai contratti assicurativi sono forniti nell'esercizio sulla base dell'allocatione del CSM lungo il periodo di copertura corrente e rimanente.</p>	
EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO			
<p>Incremento dell'attualizzazione riportato nel conto economico (o nel conto economico complessivo -> vedere Attualizzazione).</p>	<p>La liberazione dal rischio nel tempo è riportata come proventi assicurativi, salvo che i principi contabili non siano scelti per riflettere l'incremento dell'attualizzazione degli oneri finanziari assicurativi (vedere Attualizzazione).</p>	<p>Incremento dell'attualizzazione riportato nel conto economico (o nel conto economico complessivo -> vedere Attualizzazione), con il movimento relativo ai servizi forniti rilevato come «proventi assicurativi».</p>	



MODELLO GENERALE			
ATTIVITÀ / PASSIVITÀ DA CONTRATTI ASSICURATIVI			
PASSIVITÀ PER RISARCIMENTI PAGATI	ELEMENTO		
	<table border="1"> <tr> <td> <p>Valore attuale dei flussi di cassa futuri - Dopo che si verifica un evento di perdita, la migliore stima dei flussi di cassa necessari per pagare il risarcimento, ivi compresi costi di indagine, gestione e liquidazione.</p> </td> <td> <p>Adeguamento del rischio per un rischio non finanziario - Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p> </td> </tr> </table>	<p>Valore attuale dei flussi di cassa futuri - Dopo che si verifica un evento di perdita, la migliore stima dei flussi di cassa necessari per pagare il risarcimento, ivi compresi costi di indagine, gestione e liquidazione.</p>	<p>Adeguamento del rischio per un rischio non finanziario - Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p>
	<p>Valore attuale dei flussi di cassa futuri - Dopo che si verifica un evento di perdita, la migliore stima dei flussi di cassa necessari per pagare il risarcimento, ivi compresi costi di indagine, gestione e liquidazione.</p>	<p>Adeguamento del rischio per un rischio non finanziario - Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p>	
	VALUTAZIONE INIZIALE		
	<table border="1"> <tr> <td> <p>Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p> </td> <td> <p>Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p> </td> </tr> </table>	<p>Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p>	<p>Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p>
<p>Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p>	<p>Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p>		
VALUTAZIONE SUCCESSIVA			
<table border="1"> <tr> <td> <p>Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p> </td> <td> <p>Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p> </td> </tr> </table>	<p>Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p>	<p>Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p>	
<p>Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p>	<p>Lo stesso metodo applicato alla passività per la copertura rimanente.</p>		
EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO			
<table border="1"> <tr> <td> <p>Incremento dell'attualizzazione riportato nel conto economico (o nel conto economico complessivo -> vedere <u>Attualizzazione</u>). Gli effetti dei cambiamenti delle stime sono rilevati alla voce "oneri per i servizi assicurativi".</p> </td> <td> <p>Gli effetti dei cambiamenti delle stime sono rilevati alla voce "oneri per i servizi assicurativi".</p> </td> </tr> </table>	<p>Incremento dell'attualizzazione riportato nel conto economico (o nel conto economico complessivo -> vedere <u>Attualizzazione</u>). Gli effetti dei cambiamenti delle stime sono rilevati alla voce "oneri per i servizi assicurativi".</p>	<p>Gli effetti dei cambiamenti delle stime sono rilevati alla voce "oneri per i servizi assicurativi".</p>	
<p>Incremento dell'attualizzazione riportato nel conto economico (o nel conto economico complessivo -> vedere <u>Attualizzazione</u>). Gli effetti dei cambiamenti delle stime sono rilevati alla voce "oneri per i servizi assicurativi".</p>	<p>Gli effetti dei cambiamenti delle stime sono rilevati alla voce "oneri per i servizi assicurativi".</p>		



METODO DELL'ALLOCAZIONE DEL PREMIO		
PASSIVITÀ DA CONTRATTI ASSICURATIVI		
	VALUTAZIONE INIZIALE	VALUTAZIONE SUCCESSIVA
COPERTURA RIMANENTE	<p>Se si soddisfano alcune condizioni, la valutazione semplificata corrisponde:</p> <p>a) ai premi ricevuti alla rilevazione iniziale</p> <p>b) meno i flussi di cassa di acquisizione di contratti assicurativi *; più</p> <p>c) più o meno qualsiasi importo derivante dall'eliminazione dal bilancio a tale data di eventuali flussi di cassa di acquisizione di contratti relativi al periodo pre-copertura; e ogni altra attività / passività precedentemente rilevata per i flussi di cassa relativi ai gruppi di contratti che sono richiesti dall'IFRS 17 (R).</p> <p><i>*Si può scegliere di rilevarli come costi nel momento in cui sono sostenuti.</i></p> <p>Le condizioni che si devono soddisfare sono:</p> <p>a) vi è una ragionevole aspettativa che la valutazione della passività non sia sostanzialmente diversa dalla valutazione che utilizza il modello completo di cui all'IFRS 17; e</p> <p>b) il periodo di copertura di ciascun contratto del gruppo (ivi compresi i servizi del contratto assicurativo derivanti da tutti i premi rientranti nei limiti del contratto) è pari o inferiore a un anno (R).</p>	<p>Se si soddisfano alcune condizioni, la valutazione semplificata corrisponde:</p> <p>a) al valore contabile all'inizio dell'esercizio</p> <p>b) più i premi ricevuti nell'esercizio</p> <p>c) meno i flussi di cassa di acquisizione di contratti assicurativi *</p> <p>d) più qualsiasi importo relativo all'ammortamento periodico dei flussi di cassa di acquisizione di contratti assicurativi rilevati come oneri</p> <p>e) più la rettifica per l'elemento di finanziamento</p> <p>f) meno l'importo rilevato come proventi assicurativi per i servizi forniti in detto esercizio (R)**</p> <p>g) meno l'elemento di investimento pagato o trasferito.</p> <p><i>*I flussi di cassa di acquisizione possono essere rilevati come costi nel momento in cui sono sostenuti.</i></p> <p><i>**I premi attesi sono rilevati come proventi sulla base del trascorrere del tempo, salvo che il modello atteso di liberazione dal rischio durante il periodo di copertura non sia significativamente diverso da quello del trascorrere del tempo.</i></p>
	RISARCIMENTI PAGATI	<p>La valutazione è coerente con il modello generale.</p> <p>L'attualizzazione, tuttavia, non è richiesta se i flussi di cassa sui risarcimenti pagati si prevede siano pagati in un anno o meno dalla data di pagamento dei risarcimenti.</p>

METODO DELL'ALLOCAZIONE DEL PREMIO

PASSIVITÀ DA CONTRATTI ASSICURATIVI

METODO DELLA COMMISSIONE VARIABILE

COPERTURA RIMANENTE

Simile al modello generale, tranne che i cambiamenti nelle stime relativi alle commissioni future che un'entità si aspetta di percepire dai titolari di contratti con elementi di partecipazione diretta sono adeguati al margine di servizio contrattuale.

Il margine di servizio contrattuale sui contratti con elementi di partecipazione diretta è rilevato nel conto economico come parte dei risultati dei servizi assicurativi sulla base del trascorrere del tempo.

L'incremento del tasso di interesse relativo al margine di servizio contrattuale si basa sul tasso attuale incluso nelle valutazioni di bilancio di attività specifiche, anziché un tasso di interesse bloccato come richiesto nel modello generale.

RISARCIMENTI
PAGATI

La valutazione è coerente con il modello generale.



CONTRATTI DI INVESTIMENTO CON ELEMENTI DI PARTECIPAZIONE DISCREZIONALE

Il modello generale è modificato come segue:

- a) la data della rilevazione iniziale è la data in cui l'entità diventa parte del contratto
- b) i limiti del contratto sono modificati in modo tale che i flussi di cassa rientrino in tali limiti se derivano da un'obbligazione sostanziale dell'entità di erogare contanti a una data presente o futura. L'entità non ha alcuna obbligazione sostanziale di erogare contanti se ha la possibilità concreta di fissare un prezzo per la promessa di erogare i contanti che riflette pienamente l'importo di contanti promesso e i rischi connessi
- c) l'allocazione del CSM è modificata in modo tale che questo sia rilevato sistematicamente lungo tutta la durata del gruppo di contratti così da riflettere il trasferimento dei servizi di investimento previsti dal contratto.

CONTRATTI RIASSICURATIVI POSSEDUTI

Il modello generale è modificato come segue (R): Gruppo di contratti riassicurativi posseduti rilevati a partire dalla circostanza che si verifica prima tra:

- a) l'inizio del periodo di copertura del gruppo di contratti riassicurativi posseduti; e
- b) la data in cui l'entità rileva un gruppo di contratti onerosi sottostanti, se l'entità ha stipulato il relativo contratto riassicurativo posseduto nel gruppo di contratti riassicurativi posseduti a tale data o prima di essa.

Il costo netto o l'utile netto derivante da un gruppo di contratti riassicurativi è considerato il CSM, salvo che il contratto riassicurativo non copra contratti onerosi sottostanti. In tal caso, l'utile è rilevato immediatamente se il contratto riassicurativo posseduto è rilevato prima o contestualmente come perdita derivante dai contratti sottostanti.

Il CSM è poi valutato come il precedente valore contabile rettificato per:

- a) l'effetto di eventuali nuovi contratti
- b) gli interessi maturati sul CSM
- c) le variazioni dei flussi di cassa di esecuzione
- d) l'effetto del cambio; e
- e) l'allocazione del CSM.

Le variazioni dei flussi di cassa di esecuzione che derivano da variazioni del rischio di inadempimento dell'emittente dei contratti riassicurativi posseduti non riguardano il servizio futuro e pertanto non modificano il CSM.

Il metodo dell'allocazione del premio può essere utilizzato per i contratti riassicurativi posseduti se si soddisfano alcuni criteri.

ATTUALIZZAZIONE

Per gli elementi dei contratti assicurativi che devono essere attualizzati, il tasso di attualizzazione deve:

- a) riflettere il valore temporale del denaro
- b) essere coerente con i prezzi di mercato osservabili di uno strumento con flussi di cassa le cui caratteristiche siano compatibili con i contratti assicurativi; e
- c) escludere l'effetto di fattori che influenzano tali prezzi di mercato osservabili, ma che non incidono sui flussi di cassa futuri dei contratti assicurativi.

Le entità possono scegliere di rilevare nel conto economico solo gli oneri finanziari relativi a un'allocazione sistematica degli oneri finanziari totali attesi lungo la durata del gruppo di contratti assicurativi. L'altro effetto dell'attualizzazione dei contratti assicurativi è che viene rilevata nel conto economico complessivo una valutazione corrente.

MODIFICHE

Eliminare dal bilancio il contratto originario solo se si applica una delle seguenti condizioni.

- a) Se i termini modificati fossero stati inseriti all'inizio del contratto:
 - i. il contratto non sarebbe rientrato nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17
 - ii. i diversi elementi sarebbero stati separati dal contratto primario
 - iii. avrebbe avuto limiti contrattuali sostanzialmente diversi; o
 - iv. sarebbe stato inserito in un diverso gruppo di contratti assicurativi.
- b) Il contratto originario, ma non modificato, rientra nella definizione di contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta (o viceversa).
- c) Al contratto originario è stato applicato il metodo dell'allocazione del premio, ma i criteri di ammissibilità per tale metodo non sono soddisfatti dal contratto modificato.

Se non si applica nessuna delle precedenti, non eliminare dal bilancio il contratto e invece considerare le variazioni dei flussi di cassa causate dalla modifica come cambiamenti nelle stime dei flussi di cassa di esecuzione.

ELIMINAZIONE DAL BILANCIO

Eliminare dal bilancio solo quando:

- a) è estinto, vale a dire quando l'obbligazione scade, è adempiuta o annullata; o
- b) una modifica soddisfa una delle condizioni per l'eliminazione dal bilancio del contratto assicurativo.

L'acquisto di un contratto riassicurativo determina l'eliminazione dal bilancio del(i) contratto(i) assicurativo(i) sottostante(i), solo quando il(i) contratto(i) assicurativo(i) è (o sono) estinto(i).

Contabilizzare l'eliminazione dal bilancio del contratto assicurativo parte di un gruppo di contratti richiede un adeguamento dei flussi di cassa di esecuzione e del margine di servizio contrattuale del gruppo e delle unità di copertura rimanenti.

Si applicano requisiti specifici alla contabilizzazione dell'eliminazione dal bilancio di un contratto assicurativo derivante:

- da una modifica che soddisfa una delle condizioni per l'eliminazione dal bilancio del contratto assicurativo; oppure
- dal trasferimento del contratto assicurativo a un terzo.

PRESENTAZIONE

Separatamente, per i portafogli (R) di contratti assicurativi emessi e per i contratti riassicurativi posseduti.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria:

- a) contratti assicurativi emessi che hanno attività
- b) contratti assicurativi emessi che hanno passività.

Conto economico:

- a) proventi assicurativi
- b) oneri per i servizi assicurativi (per es. risarcimenti pagati, altri oneri per servizi assicurativi, ammortamento dei flussi di cassa di acquisizione, etc.)
- c) proventi o oneri finanziari assicurativi.

La differenza tra (a) e (b) comprende il risultato dei servizi assicurativi che deve essere presentato nel conto economico.

INFORMATIVA

L'obiettivo generale è comunicare informazioni sufficienti che forniscano agli utilizzatori una base per valutare l'effetto che i contratti assicurativi hanno su un'entità.

Gli obblighi di informativa sono significativi e comprendono informazioni sia quantitative che qualitative sugli importi rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, i risultati e i flussi di cassa, ivi comprese le riconciliazioni di importi e componenti comprendenti le attività e le passività dei contratti assicurativi e i giudizi significativi in merito alla loro rilevazione e valutazione.

Per le entità che applicano il metodo dell'allocatione del premio, esistono alcune semplificazioni, tuttavia, gli obblighi di informativa riguardanti la passività per risarcimenti pagati rimangono di ampia portata, incluso il livello utilizzato per determinare l'adeguamento del rischio, la curva dei rendimenti utilizzata per l'attualizzazione e la natura e l'entità dei rischi per i principali gruppi di contratti.

TRANSIZIONE

In vigore per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2023 o dopo tale data (R). È consentita l'adozione anticipata, tuttavia, le entità devono anche adottare l'IFRS 9 e l'IFRS 15 alla data di prima applicazione, o prima, dell'IFRS 17.

L'IFRS 17 deve essere applicato retroattivamente, salvo che ciò non sia impraticabile, rilevando l'effetto netto dell'adozione nel patrimonio netto all'inizio dell'esercizio comparativo.

Se per un'entità impraticabile adottare l'IFRS 17 retroattivamente, essa può applicare:

- a) metodo retroattivo modificato - sono offerte numerose semplificazioni riguardo alla prima applicazione (per es. CSM, oneri finanziari assicurativi, etc.); oppure
- b) metodo del fair value: determinare il CSM (o l'elemento perdita) alla data della prima applicazione come la differenza tra il fair value di un gruppo di contratti e i flussi di cassa di esecuzione.

IAS 1 Presentazione del bilancio

CONSIDERAZIONI GENERALI

▶ Rappresentazione fedele e conformità agli IFRS

Il bilancio deve essere presentato in modo fedele come stabilito nel quadro e in conformità agli IFRS e deve rispettare tutti i requisiti degli IFRS.

▶ Continuità aziendale

Il bilancio deve essere preparato secondo il principio della continuità aziendale (salvo che l'entità non sia in liquidazione o non abbia cessato la sua attività o non vi siano indicazioni che l'entità non continui la sua attività).

▶ Contabilizzazione per competenza

Le entità devono applicare la contabilizzazione per competenza, tranne per le informazioni sui flussi di cassa.

▶ Coerenza nella presentazione

Un'entità deve mantenere la presentazione e la classificazione da un esercizio all'altro.

▶ Rilevanza e aggregazione

Ciascuna classe rilevante di attività simili e voci di natura o funzione diversa devono essere presentate separatamente.

▶ Compensazione

La compensazione di attività e passività o di proventi e oneri non è consentita, salvo che non sia richiesta da altri IFRS.

▶ Informazioni comparate

Almeno 1 anno di informazioni comparative (salvo che non sia impraticabile).

ELEMENTI DEL BILANCIO

Un set completo di bilanci comprende:

- prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
- conto economico e conto economico complessivo dell'esercizio
- prospetto delle variazioni nel patrimonio netto

- rendiconto finanziario
- nota integrativa
- tutti i prospetti devono essere presentati con pari importanza



STRUTTURA E CONTENUTO

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

- Presentare le voci correnti e non correnti separatamente; o
- Presentare le voci in ordine di liquidità.

Attività correnti

- Di cui si prevede la realizzazione o che sono destinate alla vendita o al consumo nel normale ciclo operativo dell'entità.
- Possedute principalmente per la negoziazione.
- Di cui si prevede la realizzazione entro 12 mesi.
- Disponibilità liquide o mezzi equivalenti.

Tutte le altre attività devono essere classificate come non correnti.

Passività correnti

- Che si prevede di pagare nel normale ciclo operativo dell'entità.
- Possedute principalmente per la negoziazione.
- Che si devono pagare entro 12 mesi.
- L'entità non ha il diritto alla fine del periodo di riferimento di differire il pagamento della passività per almeno 12 mesi. (R)

Tutte le altre passività devono essere classificate come non correnti.

- Le informazioni che si devono presentare nella prima pagina del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sono specificate nello IAS 1.54.
- Le ulteriori informazioni che si devono presentare nella prima pagina o nella nota integrativa sono specificate nello IAS 1.79-80.

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

- Un'entità presenta tutte le voci dei proventi e degli oneri rilevate in un esercizio:
 - in un unico conto economico complessivo
 - in due conti economici: uno che espone gli elementi del conto economico (conto economico separato) e uno contenente il conto economico complessivo.
- Le informazioni che si devono presentare nel:
 - conto economico complessivo sono definite nello IAS 1.82-87
 - conto economico come definito nello IAS 1.88
 - conto economico complessivo nello IAS 1.90-96
 - le ulteriori informazioni che devono essere presentate nella prima pagina o nella nota integrativa al Conto economico complessivo sono specificate nello IAS 1.97.
- Le entità devono scegliere tra il "metodo dei costi per destinazione" e il "metodo dei costi per natura" per presentare le voci di spesa.
- Le voci rientranti nel conto economico complessivo devono essere classificate in due categorie:
 - quelle che potrebbero essere in seguito riclassificate a utile o perdita
 - quelle che non possono essere classificate a utile o perdita.



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEL PATRIMONIO NETTO

Le informazioni devono essere presentate:

- gli utili complessivi totali dell'esercizio, indicando separatamente quelli attribuibili ai soci o alla società controllante e alle partecipazioni non di controllo
- per ciascun elemento del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione/riesposizione retroattiva rilevati in conformità allo *IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*
- gli importi delle operazioni con i soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i conferimenti dei soci e le distribuzioni ai soci
- per ciascun elemento del patrimonio netto deve essere effettuata una riconciliazione tra il valore contabile a inizio esercizio e quello a fine esercizio, comunicando separatamente ogni variazione
- l'importo dei dividendi rilevati come distribuzioni ai soci durante l'esercizio (in alternativa può essere riportato nella nota integrativa)
- l'analisi di ciascuna voce del conto economico complessivo (in alternativa può essere esposta nella nota integrativa).

RENDICONTO FINANZIARIO

Fornisce agli utilizzatori del bilancio informazioni sui flussi di cassa: si rinvia allo *IAS 7 Rendiconto finanziario*.

Identificazione del bilancio

Il bilancio deve essere chiaramente identificato e distinto dalle altre informazioni nello stesso documento pubblicato, e deve individuare:

Il livello di arrotondamento

- la denominazione dell'entità che lo presenta
- se il bilancio copre la singola entità o un gruppo di entità
- la data del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (o l'esercizio coperto)
- la valuta di presentazione utilizzata.

(R) EMENDAMENTI E PRINCIPI EMESSI MA NON ACORA EFFICACI

Questo principio include emendamenti emessi al 31 Dicembre 2022, che non sono ancora obbligatoriamente efficaci. Essi sono identificati da un suffisso '(R)'.

Per maggiori dettagli su tali emendamenti, si prega di fare riferimento al [BDO IFRS UPDATE 2021 03](#).

Nota integrativa al bilancio

- Dichiarazione di conformità agli IFRS.
- Devono essere esposti i principi contabili significativi, le stime, le ipotesi e le valutazioni (R).
- Devono essere presentate informazioni aggiuntive utili agli utilizzatori per comprendere / adottare decisioni.
- Informazioni che consentano agli utilizzatori di valutare gli obiettivi, i principi e le procedure di gestione del capitale dell'entità.

Terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

È richiesto un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando un'entità cambia i principi contabili o effettua riformulazioni o riclassificazioni retroattive:

- il prospetto di apertura è presentato all'inizio dell'esercizio comparato immediatamente precedente richiesto dallo IAS 1 (per es. se un'entità ha come data di chiusura dell'esercizio il 31 dicembre X2 per il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, questo sarà al 1° gennaio X1)
- di apertura è richiesto solo se l'impatto è sostanziale
- include solo la nota integrativa per il terzo esercizio relativo al cambiamento.

Esercizio

- Il bilancio deve essere presentato almeno ogni anno.
- Se l'esercizio ha una durata più lunga o più breve, l'entità deve comunicarlo.



IAS 2 Rimanenze

DEFINIZIONE

Le rimanenze sono attività:

- possedute per la vendita nel normale svolgimento dell'attività
- nel processo di produzione per tale vendita
- nella forma di materiali o forniture da utilizzare nel processo di produzione o nella fornitura di servizi.


Tutte le rimanenze tranne:

- gli strumenti finanziari (IAS 32 *Strumenti finanziari: Presentazione*; IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* e IFRS 9 *Strumenti finanziari*)
- le attività biologiche (IAS 41 *Agricoltura*).

AMBITO DI APPLICAZIONE

Non si applica alla valutazione delle rimanenze possedute da:

- produttori di prodotti agricoli e forestali valutati al Valore netto di realizzo
- produttori di minerali e prodotti minerari valutati al Valore netto di realizzo
- mediatori che valutano le rimanenze al fair value meno i costi di vendita.



LE RIMANENZE SONO VALUTATE AL VALORE MINORE TRA IL COSTO E IL VALORE NETTO DI REALIZZO (NRV)

(Questo è un test implicito di riduzione di valore, quindi le rimanenze sono escluse dall'ambito di applicazione dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività)

COSTO

► Include:

- i costi di acquisto, ivi compresi i costi di trasporto e di gestione e le imposte non recuperabili
- gli sconti commerciali netti per volume
- i costi dei cambi
- altri costi per riportare le rimanenze alle loro attuali condizioni e ubicazioni.

► Esclude:

- i rifiuti eccezionali
- i costi di conservazione (salvo che non siano necessari per il processo di produzione)
- le spese amministrative generali relative alla produzione
- i costi di vendita
- le spese per interessi (dove il pagamento è differito)
 - Lo IAS 23 *Oneri finanziari* individua delle circostanze limitate in cui gli oneri finanziari possono essere inclusi.

► Formule di costo

- Per voci non intercambiabili:
 - identificazione specifica.
- Per voci intercambiabili:
 - FIFO (First-in/First-out)
 - costo medio ponderato
 - l'uso del LIFO (Last-in/First out) è vietato.

► Tecniche di valutazione

- *Metodo del costo standard*
Tiene conto dei livelli normali di materiali e forniture, manodopera, efficienze e utilizzo della capacità produttiva. Questi livelli sono regolarmente controllati e, se necessario, rivisti alla luce delle condizioni correnti.
- *Metodo del prezzo al dettaglio*
È utilizzato spesso nel settore retail per valutare rimanenze di grande entità di articoli che variano rapidamente con margini simili per i quali è impraticabile utilizzare altri metodi di valutazione dei costi. Il costo delle rimanenze è determinato riducendo il valore commerciale delle rimanenze della percentuale appropriata di margine lordo.

VALORE NETTO DI REALIZZO

Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività meno i costi di completamento stimati e i costi stimati per effettuare la vendita.



IAS 7 Rendiconto finanziario

ELEMENTI

Attività operative

Le principali attività che producono ricavi dell'entità e altre attività che non sono attività di investimento o di finanziamento (ivi comprese le imposte pagate/ricevute, salvo che non siano chiaramente attribuibili ad attività di investimento o di finanziamento).

Attività di investimento

Attività che si riferiscono all'acquisizione e alla dismissione di attività a lungo termine e altri investimenti che non sono inclusi nella voce mezzi equivalenti a disponibilità liquide.

Attività di finanziamento

Attività che determinano variazioni nel capitale conferito e nel fabbisogno finanziario di un'entità.

Gli interessi ricevuti o pagati e i dividendi sono esposti separatamente e possono essere classificati come attività operative, di investimento o di finanziamento in base alla loro natura e purché siano considerati in modo coerente di esercizio in esercizio.

FLUSSI DA ATTIVITA' OPERATIVE

I flussi di cassa da attività operative possono essere indicati utilizzando il METODO DIRETTO o INDIRETTO.

METODO DIRETTO

- Contanti ricevuti dai clienti.
- Contanti pagati ai fornitori.
- Contanti pagati ai dipendenti.
- Contanti pagati per spese di gestione.
- Interessi pagati.
- Imposte pagate.
- Dividendi distribuiti.
- Contanti netti da attività operative.

METODO INDIRETTO

Il flusso di cassa netto da attività operative è determinato rettificando l'utile o la perdita per gli effetti:

- delle variazioni durante l'esercizio delle rimanenze e dei crediti e debiti di esercizio
- delle voci non liquide quali la svalutazione, gli accantonamenti, le imposte differite, gli utili e le perdite su cambi non realizzati e gli utili non distribuiti ai soci
- di tutte le altre voci per le quali gli effetti di liquidità sono flussi di cassa di investimento o di finanziamento.



DEFINIZIONE: DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

- Breve termine (dove la scadenza originaria è pari o inferiore a 3 mesi, indipendentemente dai termini di scadenza alla data successiva alla chiusura del bilancio)
- Investimenti altamente liquidi
- Immediatamente convertibili in importi liquidi noti
- Soggetti a un rischio irrilevante di variazioni del valore.

CONSIDERAZIONI DA NOTARE

- Le attività di investimento e di finanziamento non liquide devono essere esposte separatamente.
- I flussi di cassa devono essere indicati al lordo. La compensazione è consentita solo in casi molto limitati e sono richieste informazioni aggiuntive (si rinvia allo IAS 7.24 per esempi relativi ai depositi a vista e ai prestiti).
- Le operazioni in valuta estera devono essere rilevati al tasso di cambio alla data del flusso di cassa.
- L'acquisizione e la dismissione di controllate sono attività di investimento e sono richieste informazioni aggiuntive.
- Se è utilizzato il metodo del patrimonio netto per le joint venture e altre società collegate, il rendiconto finanziario deve indicare solo i flussi di cassa tra l'investitore e la società acquisita.
- Indicare le disponibilità liquide non disponibili per l'uso da parte del gruppo
- Le attività e le passività denominate in valuta estera in genere includono un elemento di differenza di cambio non realizzato alla data di riferimento del bilancio.
- Indicare gli elementi delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti e fornire una riconciliazione nell'importo del prospetto della situazione patrimoniale finanziaria.
- Le operazioni di investimento non liquide sono incluse nel rendiconto finanziario e devono essere esposte altrove nel bilancio.
- Indicare le variazioni delle passività derivanti da **attività di finanziamento, distinguendo tra variazioni:**
 - nei flussi di cassi finanziari
 - nell'acquisizione o nella perdita del controllo di società controllate o altre aziende;
 - nell'effetto delle variazioni nei cambi;
 - nei movimenti del fair value; e
 - altre variazioni.
- I **pagamenti in contanti effettuati dai locatari per ridurre la passività da leasing sono attività di finanziamento.**



IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

PRINCIPI CONTABILI

► Definizione

Le stime contabili sono importi monetari esposti in bilancio che sono soggetti ad una incertezza nella misurazione (R).

► Selezione e applicazione dei principi contabili

- Se un principio o un'interpretazione si occupa di un'operazione, utilizzare tale principio o interpretazione.
- Se non vi è alcun principio o alcuna interpretazione che si occupa di un'operazione, applicare il proprio buon senso. Per applicare il proprio buon senso, fare riferimento alle seguenti fonti:
 - i requisiti e le linee guida presenti in altri principi/altre interpretazioni che si occupano di questioni simili
 - le definizioni, i criteri di rilevazione presenti nel quadro
 - possibilità di utilizzare altri GAAP che si basano su un quadro concettuale simile e/o possibilità di consultare altre prassi di settore/letteratura in materia contabile che non siano in contrasto con i principi/le interpretazioni.

► Coerenza dei principi contabili

I principi devono essere coerenti per operazioni, fatti o condizioni simili.

► Cambiare un principio solo se:

- il principio/l'interpretazione lo richiede, o
- il cambiamento fornirà informazioni più rilevanti e affidabili.

► Principio

Se il cambiamento è dovuto a un nuovo principio / una nuova interpretazione, applicare le **disposizioni transitorie**.

In assenza di disposizioni transitorie, applicare tale nuovo principio/interpretazione **retroattivamente**.

Ove sia impraticabile determinare gli effetti specifici dell'esercizio o gli effetti cumulativi del cambiamento, applicare il principio retroattivamente fino al primo esercizio praticabile.

► Informativa

- Il titolo del principio / dell'interpretazione che ha determinato il cambiamento.
- La natura del cambiamento del principio.
- La descrizione delle disposizioni transitorie.
- Per l'esercizio corrente e ciascun esercizio precedente, l'entità della rettifica a:
 - ciascuna voce interessata
 - utili per azione.
- L'entità della rettifica relativa agli esercizi precedenti non presentati.
- Se l'applicazione retroattiva è impraticabile, spiegare e descrivere come è stato applicato il cambiamento del principio.
- Negli esercizi successivi non vanno ripetute queste informazioni.

(R) EMENDAMENTI E PRINCIPI EMESSI MA NON ACORA EFFICACI

Questo principio include emendamenti emessi al 31 Dicembre 2022, che non sono ancora obbligatoriamente efficaci. Tali modifiche sono identificate con un suffisso (R). Per una sintesi di questi emendamenti, si prega di fare riferimento al [BDO IFRS UPDATE 2021 03](#).

CAMBIAMENTI NELLE STIME CONTABILI

► Definizione

Un cambiamento in una stima contabile è una rettifica del valore contabile di un'attività o una passività, o del relativo onere, risultante dalla rivalutazione dei benefici e degli obblighi futuri attesi associati all'attività o alla passività (R).

► Principio

Rilevare il cambiamento per il futuro nel conto economico:

- nell'esercizio del cambiamento, se riguarda solo detto esercizio; o
- nell'esercizio del cambiamento e negli esercizi futuri (ove applicabile).

► Informativa

- La natura e l'entità del cambiamento che ha un effetto sull'esercizio corrente (o che si attende in futuro).
- Il fatto che l'effetto sugli esercizi futuri non è esposto per impraticabilità.

ERRORI

► Definizione

Gli errori degli esercizi precedenti sono omissioni e dichiarazioni non conformi nel bilancio relative a uno o più esercizi precedenti derivanti dal mancato/cattivo utilizzo di informazioni affidabili che:

- erano disponibili quando il bilancio di quell'esercizio è stato pubblicato
- si poteva ragionevolmente prevedere di tenerle in considerazione in quel bilancio.

► Gli errori comprendono:

- errori matematici
- errori nell'applicazione dei principi contabili
- sviste e interpretazioni inesatte di fatti
- frode.

► Principio

- Correggere tutti gli errori retroattivamente.
- Riesporre gli importi comparati relativi agli esercizi precedenti in cui si è verificato l'errore o se l'errore si è verificato prima di quella data - riesporre il saldo di apertura delle attività, delle passività e del patrimonio netto per il primo esercizio presentato.

Ove sia impraticabile determinare gli effetti specifici dell'esercizio o l'errore (o gli effetti cumulativi dell'errore), riesporre i saldi di apertura (riesporre le informazioni comparate) per il primo esercizio praticabile.

► Informativa

- Natura dell'errore nell'esercizio precedente.
- Per ciascun esercizio precedente presentato, ove praticabile, esporre la correzione a:
 - ciascuna voce interessata
 - gli utili per azione (EPS).
- Entità della correzione all'inizio del primo esercizio presentato.
- Se l'applicazione retroattiva è impraticabile, spiegare e descrivere come è stato corretto l'errore.
- Negli esercizi successivi non vanno ripetute queste informazioni.

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento

DEFINIZIONI

Fatto favorevole o sfavorevole che si verifica tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui è autorizzata la pubblicazione del bilancio.

FATTI CHE RICHIEDONO UNA RETTIFICA

Un fatto verificatosi dopo la data di riferimento del bilancio che fornisce ulteriore prova delle condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio. Esempi:

- fatti che indicano che l'ipotesi di continuità aziendale in relazione all'entità non è appropriata
- transazioni di cause giudiziarie intervenute dopo la data di riferimento del bilancio che confermano che l'entità aveva un'obbligazione corrente alla data di riferimento del bilancio
- fallimento di un cliente che avviene dopo la data di riferimento del bilancio e che conferma una perdita su crediti commerciali esistente alla data di riferimento del bilancio
- vendite di rimanenze avvenute dopo la data di riferimento del bilancio il cui valore netto di realizzo è dimostrato alla data di riferimento del bilancio
- determinazione dopo la data di riferimento del bilancio del costo delle attività acquistate o dei proventi delle attività vendute prima della data di riferimento del bilancio
- scoperta di frode o errori che dimostrano l'inesattezza del bilancio.

► Il bilancio è **rettificato** per le condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio.

CONTINUITÀ AZIENDALE

Un'entità **non** deve preparare il proprio bilancio in base al principio della continuità aziendale se la direzione decide dopo la data di riferimento del bilancio di liquidare l'entità o di cessarne l'attività o che non vi è un'alternativa realistica a ciò.

FATTI CHE NON RICHIEDONO UNA RETTIFICA

Un fatto verificatosi dopo la data di riferimento del bilancio che è indicativo di una condizione **sorta dopo** la data di riferimento del bilancio.

Esempi:

- grandi aggregazioni aziendali o dismissione di una controllata
- grandi acquisti o cessioni di attività, classificazione delle attività come possedute per la vendita o espropriazione di attività di grande entità da parte del governo
- distruzione di un grande impianto di produzione a causa di un incendio avvenuto dopo la data di riferimento del bilancio
- annuncio di un piano di cessazione di attività operative
- Annuncio di una grande ristrutturazione dopo la data di riferimento del bilancio
- grandi operazioni con azioni ordinarie
- grandi variazioni anomale dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio dopo la data di riferimento del bilancio
- variazioni delle aliquote fiscali o modifiche della legislazione tributaria
- assunzione di grandi impegni quali ad esempio garanzie
- avvio di un contenzioso rilevante derivante esclusivamente da fatti verificatisi dopo la data di riferimento del bilancio.

► Il bilancio **non è rettificato** per la condizione sorta dopo la data di riferimento del bilancio.

DIVIDENDI

La dichiarazione di dividendi avvenuta dopo la data di riferimento del bilancio è un fatto **che non richiede una rettifica**.

INFORMATIVA

Per ciascuna categoria rilevante di fatti che non richiedono una rettifica indicare:

- la natura del fatto
- una stima del suo effetto finanziario o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.

INFORMATIVA PER I FATTI CHE RICHIEDONO UNA RETTIFICA E PER I FATTI CHE NON RICHIEDONO UNA RETTIFICA

Data dell'autorizzazione alla pubblicazione del bilancio e da chi:

- se i soci dell'entità o altri hanno il potere di modificare il bilancio dopo la pubblicazione, l'entità è tenuta a indicare tale fatto
- per qualsiasi informazione ricevuta sulle condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio, l'informativa relativa a tali condizioni deve essere aggiornata inserendo la nuova informazione.

IAS 12 Imposte sul reddito (*)

IMPOSTE CORRENTI

- Rilevare una passività per la quota non saldata degli oneri fiscali.
- Rilevare un'attività per gli importi pagati in eccedenza rispetto al dovuto.
- La perdita fiscale che può essere utilizzata per il reddito tassabile futuro può essere rilevata come un'attività (attività per imposte differite).

VALUTAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI

Valutare l'attività/passività utilizzando le aliquote fiscali approvate o sostanzialmente approvate alla data di riferimento del bilancio.

PRESUNZIONE CONFUTABILE - PER BENI DI INVESTIMENTO AL FAIR VALUE AI SENSI DELLO IAS 40

Presunzione - per i beni di investimento al fair value, l'imposta differita è calcolata assumendo il recupero del valore contabile del bene di investimento, in ultima analisi questo sarà interamente recuperato tramite la vendita - indipendentemente dal fatto che vi sia effettivamente l'intenzione di gestione o meno.

La presunzione è confutata e in ultima analisi il valore contabile sarà recuperato tramite l'uso per tutta la durata del bene anziché tramite la vendita:

- se il bene è svalutabile; e
- se il bene è posseduto per utilizzarne i frutti per tutta la sua durata.

Terreni: i terreni non sono svalutabili, quindi il loro recupero avviene sempre tramite la vendita.

DEFINIZIONI - DIFFERENZA TEMPORANEA E BASE IMPONIBILE

Differenza temporanea: differenza tra il valore contabile di un'attività/passività e la sua base imponibile.

► Base imponibile di un'attività

- È l'importo che potrà essere fiscalmente dedotto da eventuali benefici economici tassabili che affluiscono alla società quando questa recupera il valore contabile dell'attività.
- Se i suddetti benefici economici non sono tassabili, la base imponibile dell'attività è pari al suo valore contabile.

► Base imponibile di una passività

- È il suo valore contabile meno qualsiasi importo che potrà essere fiscalmente dedotto dalla passività in esercizi futuri.

► Base imponibile dei proventi ricevuti in anticipo

- È il loro valore contabile.
- Meno eventuali ricavi che non saranno tassabili in futuro.

(R) EMENDAMENTI E PRINCIPI EMESSI MA NON ACORA EFFICACI

Questo principio include emendamenti emessi al 31 Dicembre 2022, che non sono ancora obbligatoriamente efficaci. Tali modifiche sono identificate con un suffisso (R).

Per una sintesi di questi emendamenti, si prega di fare riferimento al IFRB 2021/10 sul sito [BDO GLOBAL](#).

(*) Si rinvia anche: SIC-25 *Imposte sul reddito - Cambiamenti nella condizione fiscale di un'entità o dei suoi azionisti*; IFRIC 23 *Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito*.



DIFFERENZE TEMPORANEE

Le **differenze temporanee tassabili** determineranno importi tassabili quando il valore contabile di un'attività sarà recuperato o quello di una passività sarà saldato.

Le **differenze temporanee deducibili** determineranno importi deducibili in futuro quando il valore contabile di un'attività sarà recuperato o quello di una passività sarà saldato.

IMPOSTE DIFFERITE

Passività per imposte differite

Rilevare passività per tutte le differenze temporanee tassabili, tranne se derivano da:

- la rilevazione iniziale dell'avviamento
- la rilevazione iniziale di un'attività/passività che non influisce sull'utile contabile o imponibile, l'operazione non è un'aggregazione aziendale e al momento dell'operazione non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali (R).
- passività da utili non distribuiti derivanti da partecipazioni in società controllate, filiali e società collegate e partecipazioni in joint venture dove la società può controllare i tempi di storno.

Attività per imposte differite

Rilevare per tutte le differenze temporanee deducibili, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti d'imposta non utilizzati se è disponibile un utile tassabile nei confronti del quale può essere utilizzata l'attività, tranne se le differenze derivano dalla rilevazione iniziale di un'attività/passività che:

- non è un'aggregazione aziendale; e
- non incide sull'utile contabile/fiscale; e
- non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali (R).

Rilevare le differenze temporanee deducibili derivanti da partecipazioni in società controllate e società collegate se è probabile che la differenza temporanea sarà stornata nell'immediato futuro e sarà disponibile un utile fiscale da utilizzare.

Viene rilevata un'attività per imposte differite per il riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate e i crediti d'imposta non utilizzati se è probabile che saranno disponibili utili tassabili futuri (ossia l'entità ha differenze temporanee tassabili sufficienti o vi è un'altra prova convincente che saranno disponibili utili tassabili sufficienti rispetto ai quali le perdite fiscali inutilizzate e i crediti d'imposta inutilizzati potranno essere utilizzati).

IMPOSTE DIFFERITE - VALUTAZIONE

- Valutare il saldo alle aliquote fiscali che si prevede saranno applicate nell'esercizio in cui l'attività è realizzata o la passività è saldata in base alle aliquote fiscali che sono state approvate o sostanzialmente approvate alla chiusura dell'esercizio di riferimento.
- Le attività e le passività per imposte differite non sono attualizzate.
- L'aliquota fiscale applicabile dipende dal modo in cui il valore contabile di un'attività o di una passività è recuperata o saldata.
- Le imposte correnti e quelle differite dovranno essere rilevate come proventi o oneri e incluse nel conto economico dell'esercizio, tranne se l'imposta deriva da un'operazione o fatto che è rilevato(a), nello stesso o in un diverso esercizio, direttamente nel patrimonio netto o nel conto economico complessivo o in un'aggregazione aziendale.
- Le imposte correnti o differite sono rilevate a debito o a credito direttamente nel patrimonio netto o nel conto economico complessivo se le imposte si riferiscono a voci che sono rilevate a credito o a debito, nello stesso o in un diverso esercizio, direttamente nel patrimonio netto o nel conto economico complessivo.



IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (*)

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

► Rilevare quando è:

- probabile che i benefici economici futuri associati al bene affluiranno all'entità; e
- i costi del bene possono essere valutati in modo affidabile.

► Valutazione

- Inizialmente rilevati al costo.
- In seguito i costi sono rilevati solo se possono essere valutati in modo affidabile e determinano benefici economici aggiuntivi che affluiscono all'entità.

► I costi comprendono:

- il prezzo di acquisto più i dazi all'importazione e le imposte
- ogni eventuale costo direttamente attribuibile al fatto di portare il bene nel luogo e alla condizione necessaria per farlo funzionare nel modo desiderato dalla direzione
- la stima iniziale dei costi di smantellamento e rimozione del bene e del ripristino del sito in cui è ubicato.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA

IL MODELLO DEL COSTO

Il bene è riportato al costo meno la svalutazione accumulata e le perdite per riduzione di valore.

► Svalutazione

- L'importo svalutabile è ripartito su base sistematica per tutta la durata utile del bene.
- Il valore residuo, la durata utile e il metodo di svalutazione di un bene sono rivisti annualmente alla data di riferimento del bilancio.
- La svalutazione basata sui ricavi è vietata.
- Il metodo di svalutazione riflette il modello in cui si prevede che i benefici economici futuri saranno utilizzati.
- Le variazioni del valore residuo, del metodo di svalutazione e della durata utile sono cambiamenti nelle stime e sono contabilizzate per il futuro in conformità allo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*.
- La svalutazione è rilevata nel conto economico, salvo che non sia inclusa nel valore contabile di un altro bene.
- La svalutazione ha inizio quando il bene è disponibile per essere utilizzato.

(*) Si rinvia anche: IFRIC 12 *Accordi per servizi in concessione*, SIC-29 *Accordi per servizi in concessione: Informazioni integrative*, SIC-32 *Attività immateriali - Costi connessi a siti web*



IL MODELLO DELLA RIVALUTAZIONE

Il bene è iscritto all'importo rivalutato, che è il suo fair value alla data della rivalutazione meno la svalutazione successiva, a condizione che il fair value possa essere valutato in modo affidabile.

- Le rivalutazioni devono essere effettuate con regolarità (il valore contabile di un bene non deve essere diverso in modo sostanziale dal suo fair value alla data di riferimento del bilancio - né più alto né più basso).
- La frequenza della rivalutazione dipende dalle variazioni del fair value delle voci valutate (rivalutazione annuale per le voci volatili o intervalli di 3 - 5 anni per le voci caratterizzate da minori variazioni significative).
- Se una voce è rivalutata, l'intera classe di beni cui il bene appartiene deve essere rivalutata.
- I beni rivalutati sono svalutati nello stesso modo del modello del costo:
 - il valore contabile lordo è rettificato in un modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile del bene. La svalutazione accumulata alla data della rivalutazione è rettificata per essere pari alla differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile del bene dopo aver tenuto conto delle perdite per riduzione di valore accumulate.
 - la svalutazione accumulata è eliminata contro il valore contabile lordo.
- Trasferimento tra riserve - svalutazione sull'importo di rivalutazione.
- Un aumento di valore è accreditato sul conto economico complessivo alla voce eccedenza di rivalutazione, salvo che questo non rappresenti lo storno di una diminuzione di rivalutazione dello stesso bene precedentemente rilevata come onere, in tal caso l'aumento di valore è rilevato nel conto economico.



ALTRIO

Contabilizzazione degli elementi

- I pezzi/elementi di rilevante valore devono essere svalutati per la loro durata utile stimata.
- I costi di sostituzione degli elementi devono essere capitalizzati.
- Il funzionamento continuo di un elemento di immobile, impianto e macchinario (IIM) può richiedere regolari ispezioni di grandi entità per eventuali guasti indipendentemente dalla sostituzione o meno di pezzi dell'elemento. Quando è eseguita l'ispezione di grande entità, il suo costo è rilevato nel valore contabile dell'elemento di IIM come una sostituzione se i criteri di rilevazione sono soddisfatti.

Pezzi di ricambio, attrezzature in dotazione o attrezzature per la manutenzione

- Sono classificati come IIM quando rientrano nella definizione di IIM, e sono classificati come rimanenze quando non rientrano in tale definizione.

Smaltimento

- Rimuovere il bene dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al momento del suo smaltimento o quando è ritirato dall'uso e non si prevedono benefici economici futuri dal suo smaltimento.
- L'utile o la perdita derivante dallo smaltimento è la differenza tra i proventi e il valore contabile ed è rilevata nel conto economico.
- Quando un bene rivalutato viene smaltito, ogni eventuale eccedenza di rivalutazione potrà essere trasferita direttamente a utili non distribuiti. Il trasferimento a utili non distribuiti non è effettuato nel conto economico.

INFORMATIVA

Le informazioni da esporre includono, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, (si rinvia ai paragrafi 73 - 79):

- le basi di valutazione utilizzate per determinare il valore contabile lordo
- i metodi di svalutazione utilizzati
- le durate utili o le percentuali di svalutazione utilizzate
- il valore contabile lordo e la svalutazione accumulata a inizio e a fine esercizio
- una riconciliazione del valore contabile a inizio e a fine esercizio indicante:
 - gli incrementi/le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita / altre dismissioni / le acquisizioni tramite aggregazioni aziendali / le variazioni derivanti dalle rivalutazioni e dalle perdite per riduzione di valore rilevate o stornate nel conto economico complessivo / le perdite per riduzione di valore rilevate nel conto economico / le perdite per riduzione di valore stornate nel conto economico / la svalutazione / le differenze di cambio / altre variazioni.
- l'esistenza e le entità delle restrizioni alla proprietà e gli Immobili, impianti e macchinari costituiti in pegno a garanzia di passività
- gli impegni contrattuali volti all'acquisizione di Immobili, impianti e macchinari.

IAS 19 Benefici per i dipendenti (*)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti i benefici per i dipendenti tranne quelli rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*.

DEFINIZIONE

I **benefici per i dipendenti** sono tutte le forme di corrispettivo erogate da un'entità in cambio di servizi prestati o per la cessazione del rapporto di lavoro.

BENEFICI PER I DIPENDENTI

BENEFICI PER I DIPENDENTI A BREVE TERMINE

I benefici per i dipendenti sono quelli di cui si prevede l'integrale pagamento entro i 12 mesi successivi alla fine dell'esercizio di riferimento, in cui il dipendente ha prestato i relativi servizi.

Se le previsioni dell'entità circa i tempi di pagamento variano temporaneamente, essa non deve riclassificare un beneficio per i dipendenti a breve termine.

Assenze retribuite

- *Accumulabili* - rilevare un onere quando il servizio che aumenta il diritto è prestato, per es. indennità per congedi.
- *Non accumulabili* - rilevare un onere quando ha luogo l'assenza.

Tutti i benefici a breve termine

Rilevare l'importo non attualizzato come un onere / passività, per es. salari, stipendi, premi, etc.

ALTRI BENEFICI PER I DIPENDENTI A LUNGO TERMINE

I benefici per i dipendenti diversi da quelli a breve termine, i benefici successivi al rapporto di lavoro e i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

- Valore contabile della passività = valore attuale dell'obbligazione meno il fair value delle eventuali attività del piano.
- Gli utili e le perdite attuariali e gli oneri relativi al servizio passato sono rilevati immediatamente nel conto economico.

Conto economico complessivo

Rilevare il totale netto di: oneri per il servizio corrente + interessi netti sulla passività / (attività) dei benefici definiti netti + rivalutazione della passività / (attività) dei benefici definiti netti.

(*) Si rinvia anche: **IFRIC 14** *Il limite relativo a un'attività a servizio di un Piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione*.

PIANI DI COMPARTICIPAZIONE AGLI UTILI E PIANI DI INCENTIVAZIONE

Rilevare l'onere quando l'entità ha un'obbligazione attuale legale o implicita di effettuare pagamenti ed è possibile stimare l'obbligazione in modo affidabile.

BENEFICI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

I benefici per i dipendenti dovuti dopo la conclusione dell'impiego (esclusi i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro o altri benefici a breve termine), quali ad esempio:

- i benefici pensionistici (per es. pensioni, pagamenti forfettari)
- altri benefici successivi al rapporto di lavoro (per es. assicurazione sulla vita successiva al rapporto di lavoro, assicurazione medica).

PIANO A BENEFICI DEFINITI (PBD)

Sono piani di benefici successivi al rapporto di lavoro diversi dai piani a contribuzione definita. Lo IAS 19 (2011) vieta la rilevazione ritardata degli utili e delle perdite attuariali e del costo del servizio passato, con la passività/(attività) dei benefici definiti netti effettivi presentata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

Le entità rilevano la passività/(attività) per benefici definiti netti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (che è pari all'avanzo) al disavanzo del piano a benefici definiti e all'eventuale effetto sulla massimale dell'attività).

Quando un'entità ha un avanzo in un PBD, valuta l'attività dei benefici definiti netti come il valore inferiore tra:

- l'avanzo del piano a benefici definiti
- il massimale dell'attività (ossia il valore attuale dei benefici economici disponibili in forma di rimborsi del piano o di riduzioni di futuri contributi al piano), determinato applicando il tasso di attualizzazione con riferimento ai rendimenti di mercato alla fine dell'esercizio di riferimento delle obbligazioni societarie di alta qualità (IAS 19.83).

Conto economico complessivo

Gli utili e le perdite attuariali sono rilevati nel conto economico complessivo nell'esercizio in cui si verificano. I costi del servizio passato sono rilevati nel conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. Gli interessi netti sulla passività/(attività) per benefici definiti netti sono rilevati nel conto economico:

- sono pari alla variazione della passività/(attività) per benefici definiti netti dell'esercizio derivante dal trascorrere del tempo. Sono determinati moltiplicando la passività/(attività) per benefici definiti netti per il tasso di attualizzazione, tenendo conto delle contribuzioni effettive e dei benefici pagati durante l'esercizio.

Presentazione delle tre componenti del "costo dei benefici definiti"

- Costo del servizio (perdita/(utile) attuale e passato per riduzione e perdita/(utile) per pagamento nel conto economico.
- Interessi netti (vedere sopra) nel conto economico.
- Rivalutazioni (utili attuariali, il rendimento delle attività del piano (esclusi gli interessi netti), la variazione dell'effetto del massimale dell'attività) nel conto economico complessivo.

PIANI RELATIVI A PIÙ DATORI DI LAVORO

- Sono piani successivi al rapporto di lavoro diversi dai piani statali che raggruppano le attività di diverse entità che non sono sotto controllo comune e utilizzano tali attività per erogare benefici ai dipendenti di più di un'entità.
- Possono essere piani a contribuzione definita o a benefici definiti.
- Se il piano è a benefici definiti, un'entità può applicare la contabilizzazione delle contribuzioni definite quando non sono disponibili informazioni sufficienti per applicare i requisiti di contabilizzazione prescritti per i piani a benefici definiti.

PIANO A CONTRIBUZIONE DEFINITA

- L'entità versa contribuzioni fisse su un fondo e non ha l'obbligo di pagare ulteriori contribuzioni se il fondo non possiede attività sufficienti.
- Rilevare gli oneri/le passività di contribuzione quando il dipendente ha prestato il suo servizio.

BENEFICI DOVUTI PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

I benefici per i dipendenti erogati in cambio della cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente, in conseguenza di: Una decisione di un'entità di porre fine a un rapporto di lavoro con un dipendente prima della normale data di pensionamento; Una decisione del dipendente di accettare un'offerta di benefici in cambio della cessazione del rapporto di lavoro.

- Rilevare la passività e gli oneri alla data che giunge per prima tra:
 - la data in cui l'entità non può più revocare il beneficio o l'offerta
 - la data in cui l'entità rileva i costi di ristrutturazione ai sensi dello IAS 37.
- Se i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro sono pagati per intero 12 mesi prima della data di riferimento del bilancio:
 - applicare i requisiti prescritti per i benefici per i dipendenti a breve termine.
- Se i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro non sono pagati per intero 12 mesi prima della data di riferimento del bilancio:
 - applicare i requisiti prescritti per gli altri benefici per i dipendenti a lungo termine.

INFORMATIVA

- Lo IAS 19 richiede informazioni approfondite con riferimento ai PBD, incluse le descrizioni narrative: del quadro normativo; degli accordi di finanziamento; dei potenziali rischi (non) finanziari e/o dei test relativi al massimale dell'attività.



IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica (*)

DEFINIZIONE

Contributi pubblici:

- assistenza pubblica.
- in forma di trasferimenti di risorse a un'entità.
- in cambio di passato o futuro rispetto di determinate condizioni relative alle attività operative dell'entità
- esclude le forme di assistenza pubblica alle quali non può essere ragionevolmente associato un valore e che non possono essere distinte dalle normali operazioni commerciali dell'entità.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il principio non si occupa di:

- l'assistenza pubblica erogata a un'entità in forma di benefici che sono disponibili nella determinazione del reddito imponibile o sono determinati o limitati alla base del debito di imposta sul reddito
- la partecipazione pubblica nella proprietà di un'entità
- i contributi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 *Agricoltura*.

TIPI DI CONTRIBUTI PUBBLICI

CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Un contributo che è possibile ricevere a titolo di indennizzo per i costi:

- già sostenuti, oppure
- per immediato sostegno finanziario a fondo perduto.

Rilevare come proventi nell'esercizio in cui il contributo può essere ricevuto.

Un contributo di sostegno al reddito può essere presentato in due modi:

- separatamente come "altri proventi"
- dedotto dagli oneri collegati.

I contributi sono rilevati quando vi è una ragionevole certezza:

- che l'entità rispetterà le condizioni connesse al contributo, e
- che il contributo sarà ricevuto

CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ

Un contributo per le attività può essere presentato in due modi:

- come ricavi differiti (e rilevati nel conto economico quando la relativa spesa ha effetti sul conto economico)
- deducendo il contributo dal valore contabile dell'attività.

Il contributo è rilevato come ricavi per la durata necessaria a corrispondere ai costi collegati, che il contributo intende compensare su base sistematica, e non deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto.

CONTRIBUTI NON MONETARI

I contributi non monetari, quali terreni o altre risorse, sono di norma contabilizzati al fair value, benché sia consentito rilevare sia l'attività sia il contributo al valore nominale.

INFORMATIVA

- Principio contabile adottato per i contributi, ivi compreso il metodo di presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
- Natura ed entità dei contributi rilevati nel bilancio.
- Un'indicazione di altre forme di assistenza pubblica di cui l'entità ha beneficiato direttamente.
- Condizioni e contingenze non rispettate connesse ai contributi rilevati.

(*) Si rinvia anche: **SIC-10 Assistenza pubblica - Nessuna specifica relazione con le attività operative.**



IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (*)

VALUTA FUNZIONALE

La valuta funzionale di un'entità è la valuta dell'ambiente economico principale in cui essa opera.

Determinare la valuta funzionale di ciascuna entità di un gruppo - valuta dell'ambiente economico principale in cui l'entità opera.

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Non è necessario presentare il bilancio nella valuta funzionale. Si può scegliere una valuta di presentazione.
- I registri contabili devono essere tenuti nella valuta funzionale.
- Un gruppo non ha una valuta funzionale. La valuta funzionale è accertata separatamente per ciascuna entità del gruppo.

INIZIO

Fattori primari

Nel determinare la valuta funzionale appropriata, la direzione deve dare priorità ai seguenti fattori:

- la valuta che influenza i prezzi dei beni e dei servizi
- la valuta del Paese le cui forze competitive e i cui regolamenti determinano i prezzi di vendita
- la valuta che influenza prevalentemente i costi di input.

Fattori secondari

Gli indicatori primari possono essere determinanti. Tuttavia, i seguenti due indicatori fungono da prova a supporto.

La valuta in cui i fondi/gli introiti:

- derivanti da attività di finanziamento sono generati
- derivanti da attività operative sono detenuti.



(*) Si rinvia anche: IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera (per le entità che applicano lo IAS 39), IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi.

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

► Rilevazione iniziale

Tasso di cambio a pronti alla data dell'operazione

—————► **Valutazione successiva**

► Voci monetarie

Unità di valuta possedute e attività/passività da ricevere/pagare in un importo di denaro fisso o determinabile:

- convertite al tasso di chiusura alla data di riferimento del bilancio
- l'utile o la perdita è rilevato(a) nel conto economico.

► Voci non monetarie

- Tasso alla data dell'operazione (se la voce è al costo storico).
- Tasso alla data di rivalutazione (se la voce è rilevata al valore rivalutato).

Test per riduzione di valore

Valutare le attività non monetarie al valore inferiore tra:

- valore contabile x tasso storico
- valore netto di realizzo/valore recuperabile x tasso di chiusura alla fine dell'esercizio.

Gli utili o le perdite di cambio sulle attività/passività devono essere rilevati(e) nel conto economico.

VALUTA FUNZIONALE STABILITÀ

CONSOLIDAMENTO DI ENTITÀ ESTERE E CONVERSIONE DEL BILANCIO IN UNA VALUTA DI PRESENTAZIONE

L'entità è una gestione estera?

Se sì, la gestione estera è "parte integrante" della sua "controllante"?
Vale a dire, esercita la sua attività come se fosse un'estensione delle attività della controllante?

Se fa "parte integrante" della sua "controllante", la gestione estera ha la stessa valuta funzionale della controllante.

(Controllante: l'entità che possiede la gestione estera come sua controllata, filiale collegata o accordo a controllo congiunto).

Finanziamento che fa parte di un investimento netto in una gestione estera

Gli utili e le perdite di cambio sono rilevati(e) nel patrimonio netto solo nel bilancio consolidato. Sono rilevati nel conto economico del bilancio separato (solo dell'entità).

Dismissione di una gestione estera

L'importo cumulativo delle differenze di cambio che è stato rilevato nel patrimonio netto è riclassificato nel conto economico (riutilizzato).

Metodo di conversione

- Attività e passività - tasso di chiusura.
- Proventi e oneri - tasso alla data dell'operazione (per fini pratici un tasso mensile o trimestrale potrebbe avvicinarsi ai tassi alla data dell'operazione).
- Le conseguenti differenze di cambio sono rilevate nel conto economico complessivo (riserva di cambio).

Principio generale ► L'utile o la perdita di cambio da rilevare nel conto economico.

Eccezione ► L'utile o la perdita di una voce non monetaria è rilevato(a) nel patrimonio netto, anche l'utile o la perdita di cambio è rilevato(a) nel patrimonio netto.

IAS 23 Oneri finanziari (*)

DEFINIZIONI

ONERI FINANZIARI


- Gli oneri finanziari sono interessi e altri costi sostenuti da un'entità in relazione alla presa in prestito di fondi.
- Gli oneri finanziari possono includere:
 - gli interessi passivi calcolati applicando il metodo dell'interesse effettivo come descritto nell'IFRS 9.

BENE CHE GIUSTIFICA UNA CAPITALIZZAZIONE

- Un bene che giustifica una capitalizzazione è un bene che richiede necessariamente un periodo consistente per essere pronto all'uso cui è destinato o alla vendita
- Tra questi tipi di beni rientrano:
 - le rimanenze (che non sono prodotte in un breve periodo di tempo)
 - impianti manifatturieri
 - impianti per la produzione
 - energia
 - attività immateriali
 - investimenti immobiliari.

RILEVAZIONE

- Gli oneri finanziari sono direttamente attribuibili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione come parte del costo di detto bene.
- Gli altri oneri finanziari sono rilevati come un onere quando sono sostenuti.
- Se i fondi sono specificamente presi a prestito, l'importo degli oneri finanziari per cui è giustificata una capitalizzazione è l'importo degli oneri finanziari effettivi sostenuti con riferimento a ciò:



INFORMATIVA

- Importo degli oneri finanziari capitalizzati durante l'esercizio.
- Tasso di capitalizzazione impiegato.

(*) Si rinvia anche: **IFRIC 1** *Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari*, **IFRIC 12** *Accordi per servizi in concessione*

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo IAS 24 si applicherà:

- all'individuazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate
- all'individuazione dei saldi in essere, ivi compresi gli impegni, tra un'entità e le sue parti correlate

Lo IAS 24 richiede informazioni:

- sui rapporti con parti correlate
- sulle operazioni con parti correlate
- sui saldi in essere con parti correlate
- sugli impegni verso parti correlate.

ENTITÀ PUBBLICHE

- Le entità pubbliche sono esenti dagli obblighi di informativa del paragrafo 18 in relazione alle operazioni con parti correlate e ai saldi in essere, ivi compresi gli impegni.

DEFINIZIONI

▶ Dirigenti chiave

Le persone con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante.

▶ Parte correlata

Si rinvia al diagramma della prossima pagina.

▶ Operazione con parte correlata

▶ Stretto familiare

Include, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- figli e persone a carico

▶ Entità pubbliche

Un'entità che è controllata, congiuntamente controllata o notevolmente influenzata da un "governo".

INFORMATIVA

▶ Rapporti tra società controllanti e società controllate

Indipendentemente dall'esistenza o meno di operazioni, è obbligatorio indicare la denominazione della società controllante o della capogruppo (se diversa).

Se la società controllante o la capogruppo non hanno preparato un bilancio consolidato.

▶ Compenso dei dirigenti chiave

Indicare in totale per le seguenti categorie:

- i benefici per i dipendenti a breve termine
- i benefici successivi al rapporto di lavoro
- altri benefici a lungo termine
- benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro.


▶ Operazioni con parti correlate

Solo se vi sono state operazioni, esporre:

- la natura del rapporto con parti correlate
- informazioni sulle operazioni
- informazioni sui saldi in essere per conoscere l'effetto potenziale sul Bilancio annuale
- informazioni sulla riduzione di valore o sui crediti dubbi con le parti correlate.



Related Party Disclosures **ESEMPIO INDICANTE LE PARTI CORRELATE**



IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione

DEFINIZIONE

Fondi pensione: un accordo con cui un'entità eroga benefici (rendita annua o somma forfettaria) ai dipendenti dopo la cessazione del servizio.

▶ Piani a benefici definiti

Un fondo pensione in base al quale i dipendenti ricevono benefici in base a una formula di norma collegata al reddito dei dipendenti.

▶ Piani a contribuzione definita

Un fondo pensione in base al quale i benefici per i dipendenti sono determinati facendo riferimento ai contributi versati a un fondo e al rendimento degli investimenti finanziari relativi.

PIANI A BENEFICI DEFINITI

Il bilancio di un piano a benefici definiti deve contenere:

- un prospetto che riporti l'attivo netto disponibile per i benefici da erogare; il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti (distinguendo tra i benefici acquisiti e i benefici non acquisiti) e l'avanzo o il disavanzo risultante
- un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare, ivi compresa una nota riportante il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti (distinguendo tra i benefici acquisiti e i benefici non acquisiti) o un riferimento a queste informazioni in una relazione di accompagnamento dell'attuario.

PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA

Il bilancio di un piano a contribuzione definita deve contenere un rendiconto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare e una descrizione del criterio di contribuzione.

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PIANO

Gli investimenti in un fondo pensione devono essere rilevati al fair value. Se non è possibile stimare i fair value per alcuni investimenti del fondo pensione, bisogna indicare il motivo per cui non è utilizzato il fair value.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- ▶ Bilancio dei fondi pensione (ove tale bilancio sia preparato).

INFORMATIVA

Gli obblighi di informativa dello IAS 26 sono onerosi. Le principali informazioni richieste sono riportate qui di seguito. L'elenco non è esaustivo. Si raccomanda alle entità di far riferimento allo IAS 26.34 - 36 per conoscere tutti gli obblighi di informativa.

► **Prospetto delle attività nette disponibili per i benefici, indicante:**

- contributi dei datori di lavoro
- redditi da investimento
- prestazioni versate
- altre spese
- contributi dei dipendenti
- altri redditi
- spese amministrative
- imposte sul reddito.

► **Prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare; indicante:**

- l'attivo alla fine dell'esercizio
- la base di valutazione
- i dettagli relativi a ogni singolo investimento superiore al 5%
- i dettagli degli investimenti nel datore di lavoro (se del caso)
- passività diverse dal valore attuariale attuale dei benefici del piano.
- utile o perdita sulla cessione degli investimenti
- variazione del fair value degli investimenti
- trasferimento da/per altri piani.
- descrizione della politica di finanziamento
- sintesi dei principali principi contabili
- altri dettagli sul piano
- descrizione del piano e degli effetti di eventuali modifiche del piano durante il periodo
- informazioni integrative per i piani a benefici definiti:
- valore attuale attuariale delle obbligazioni per benefici promessi che distingue tra benefici acquisiti e non acquisiti
- descrizione delle ipotesi attuariali
- descrizione del metodo utilizzato per calcolare il valore attuale attuariale delle obbligazioni per benefici promessi.



IAS 27 Bilancio separato

AMBITO DI APPLICAZIONE

Quando un'entità sceglie (o vi è tenuta dalla normativa locale) di presentare un bilancio separato, si applica lo IAS 27 per la contabilizzazione delle partecipazioni nelle:

- Società controllate
- Joint venture
- Società collegate.

Lo IAS 27 non impone quali entità devono produrre un bilancio separato.

DEFINIZIONI

► Bilancio separato

Il bilancio presentato da una società controllante (ossia un investitore con controllo di una società controllata) o un investitore con controllo congiunto di o un'influenza notevole su una società partecipata, in cui le partecipazioni sono contabilizzate al costo, al fair value o applicando il metodo del patrimonio netto.

► Bilancio consolidato

Il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i proventi, gli oneri e i flussi di cassa della capogruppo e delle sue società controllate sono presentati come un'unica entità economica.

► Per le definizioni di: **società collegata; controllo di una società partecipata; gruppo; controllo congiunto; joint venture; joint venturer; società controllante; influenza notevole e società controllata** - si rinvia ai principi sotto riportati.

- IFRS 10 *Bilancio consolidato*
- IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*
- IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*

BILANCIO SEPARATO

- Il bilancio separato può, ma non deve, essere presentato in aggiunta al bilancio consolidato o, se un'entità non ha controllate, il bilancio individuale in cui le partecipazioni nelle società collegate e nelle joint venture sono contabilizzate applicando il metodo del patrimonio netto.
- Le partecipazioni sono contabilizzate: (i) Al costo; (ii) in conformità all'IFRS 9 Strumenti finanziari o (iii) applicando il metodo del patrimonio netto in conformità allo IAS 28.
- Un'entità che è esente in conformità all'IFRS 10.4(a) dal consolidamento o allo IAS 28.17 dall'applicazione del metodo del patrimonio netto può presentare un bilancio separato come proprio unico bilancio.



PREPARAZIONE DEL BILANCIO SEPARATO

▶ Partecipazioni in società controllate, joint venture e società collegate

Contabilizzate:

- al costo
- al fair value in conformità all'IFRS 9, o
- applicando il metodo del patrimonio netto (vedere lo IAS 28).

L'entità è tenuta ad applicare lo stesso principio contabile per ciascuna categoria di partecipazioni.

▶ Dividendi ricevuti

I dividendi ricevuti dalle società controllate, dalle joint venture e dalle società collegate sono rilevati quando il diritto di ricevere il dividendo è accertato e contabilizzato come segue:

- nel conto economico, se la partecipazione è contabilizzata al costo o al fair value
- come una riduzione del valore contabile della partecipazione, se quest'ultima è contabilizzata applicando il metodo del patrimonio netto.

▶ Partecipazioni in società collegate o joint venture al fair value

Le partecipazioni in società collegate o in joint venture che sono valutate al fair value in conformità all'IFRS 9 devono essere valutate nello stesso modo nel bilancio separato e consolidato (vale a dire al fair value).

▶ Partecipazioni in società controllate, joint venture e società collegate classificate come possedute per la vendita

Quando le partecipazioni sono classificate come possedute per la vendita o la distribuzione ai soci (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita o per la distribuzione ai soci), esse sono contabilizzate:

- in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, se in precedenza contabilizzate al costo
- in conformità all'IFRS 9, se in precedenza contabilizzate in conformità all'IFRS 9.

INFORMATIVA

Un'entità è tenuta ad applicare tutti gli IFRS applicabili nel fornire le informazioni nel proprio bilancio separato.

Quando una società controllante precisa e sceglie di non preparare un bilancio consolidato (IFRS 10 paragrafo 4(a)) e invece prepara un bilancio separato, è tenuta a indicare:

- che il bilancio è un bilancio separato
- che si è avvalsa dell'esenzione prevista dal paragrafo 4(a)
- la denominazione, il luogo principale di attività, l'indirizzo e il Paese di costituzione dell'entità di cui è pubblicamente disponibile un bilancio consolidato conforme agli IFRS
- un elenco delle partecipazioni significative in società controllate, joint venture e società collegate, inclusi:
 - la denominazione di tali partecipate
 - il luogo principale di attività e il Paese di costituzione delle partecipate
 - la percentuale di proprietà e la percentuale di diritti di voto detenute in tali partecipate
- una descrizione del metodo impiegato per contabilizzare le partecipazioni di cui al precedente punto.

Quando una società controllante (diversa da una società controllante che si avvale dell'esenzione dal consolidamento) o un investitore con controllo congiunto di o un'influenza notevole su una partecipata prepara un bilancio separato, è tenuta a indicare:

- che il bilancio è un bilancio separato
- i motivi per cui è preparato un bilancio separato se non richiesto dalla legge
- un elenco delle partecipazioni significative in società controllate, joint venture e società collegate, inclusi:
 - la denominazione di tali partecipate
 - il luogo principale di attività e il Paese di costituzione di tali partecipate.
 - la percentuale di proprietà e la percentuale di diritti di voto detenute in tali partecipate
- una descrizione del metodo impiegato per contabilizzare le partecipazioni elencate
- il bilancio preparato in conformità all'IFRS 10, all'IFRS 11 o allo IAS 28 cui si riferisce.



IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture

AMBITO DI APPLICAZIONE

Si applica a tutte le entità che sono partecipanti con controllo congiunto di o hanno un'influenza notevole su una partecipata.

DEFINIZIONI

- ▶ **Società collegata**
Un'entità sulla quale la partecipante ha un'influenza notevole.
- ▶ **Influenza notevole**
Il potere di partecipare alle decisioni di politica finanziaria e operativa della partecipata. Ma non vi è controllo o controllo congiunto su tali politiche.
- ▶ **Accordo a controllo congiunto**
Un accordo di cui due o più parti hanno un controllo congiunto.
- ▶ **Controllo congiunto**
La condivisione contrattualmente concordata di un accordo - le decisioni richiedono il consenso unanime delle parti che condividono il controllo.
- ▶ **Joint venture**
Un accordo a controllo congiunto con cui le parti che hanno il controllo congiunto dell'accordo hanno diritti sulle attività nette dell'accordo.
- ▶ **Il metodo del patrimonio netto** è un metodo di contabilizzazione:
 - che inizialmente rileva una partecipazione in una partecipata al costo
 - in seguito rettifica la partecipazione per la variazione successiva all'acquisizione della quota della partecipante delle attività nette della partecipata (IAS 28.2)
 - il conto economico della partecipante include la sua quota di utile o perdita della partecipata.

Si rinvia all'appendice A

dell'IFRS 10 per le definizioni di: • Controllo • Gruppo • Società controllante • Bilancio separato • Società controllata



APPLICAZIONE

INFLUENZA NOTEVOLE

- Presunzione confutabile: una partecipazione del 20% - 50% dà origine ha un'influenza notevole.
- Comprovata in uno o più dei seguenti modi:
 - dichiarazione del Consiglio di Amministrazione o di un organo di governo equivalente della partecipata
 - partecipazione ai processi decisionali, ivi compresa la partecipazione alle decisioni in materia di dividendi o altre distribuzioni
 - operazioni sostanziali tra la partecipante e la partecipata
 - interscambio di personale dirigenziale
 - fornitura di informazioni tecniche essenziali.

METODO DEL PATRIMONIO NETTO

- La partecipazione è rilevata inizialmente al costo.
- In seguito, il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota della partecipante dell'utile o della perdita della partecipata dopo la data di acquisizione (IAS 28.10).
- La quota della partecipante dell'utile o della perdita della partecipata è rilevata nel conto economico.
- Le distribuzioni ricevute da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione.
- Rettifiche al valore contabile possono derivare anche da variazioni nel conto economico complessivo della partecipata (vale a dire rivalutazione degli immobili, impianti e macchinari e differenze di cambio). La quota della partecipante di tali variazioni è rilevata nel conto economico complessivo della partecipante.
- Una partecipazione o una parte di una partecipazione in una partecipata che rientra nella definizione di "attività non corrente posseduta per la vendita" deve essere rilevata in conformità all'IFRS 5 "Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate".
- Il metodo del patrimonio netto è utilizzato dalla data in cui ha inizio l'influenza notevole alla data in cui tale influenza cessa.

QUESTIONI DA NOTARE

- I diritti di voto che sono attualmente esercitabili sono tenuti in considerazione per determinare se esiste o meno un'influenza notevole, ma la contabilizzazione secondo il metodo del patrimonio netto si basa solo sugli interessi effettivi.
- I bilanci della partecipante e della partecipata utilizzati non devono differire di più di 3 mesi in termini di data di riferimento del bilancio.
- La quota della partecipante degli utili e delle perdite della partecipata derivanti dalle operazioni con la partecipata è eliminata dal bilancio della controllante contabilizzato secondo il metodo del patrimonio netto.
- Utilizzo di principi contabili uniformi per operazioni simili e altri fatti in circostanze simili.
- Se la quota di una partecipante delle perdite di una partecipata è superiore alla sua partecipazione nella partecipata, non rilevare più la quota di altre perdite. La partecipazione in una partecipata è il valore contabile dell'investimento nella controllata secondo il metodo del patrimonio netto e di ogni eventuale partecipazione a lungo termine nella controllata che, in sostanza, fa parte dell'investimento netto della partecipante nella partecipata. (una voce per cui il pagamento non è né pianificato né probabile che si verifichi nell'immediato futuro è, in sostanza, una proroga dell'investimento dell'entità in detta partecipata) dopo la prima applicazione del requisito dell'IFRS 9 a tali partecipazioni a lungo termine.
- Se la partecipazione alla proprietà è ridotta, ma si continua ad applicare il metodo del patrimonio netto, l'entità riclassifica nel conto economico una percentuale dell'utile o della perdita che aveva precedentemente rilevato nel conto economico complessivo.



ESENZIONE DAL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

1. Se l'entità è una controllante che è esente dalla preparazione di un bilancio consolidato, come stabilito nell'IFRS 10 *Bilancio consolidato* paragrafo 4(a); o
2. Se si applicano tutte le seguenti condizioni:
 - la partecipante è una società interamente controllata e i suoi soci sono stati informati della decisione
 - gli strumenti di debito o rappresentativi di capitale della partecipante sono negoziati pubblicamente
 - la partecipante non ha presentato il proprio bilancio a una commissione di borsa valori o altra autorità di regolamentazione per emettere le sue azioni al pubblico
 - la controllante finale o intermedia della partecipante produce un bilancio consolidato conforme agli IFRS.
3. Le partecipazioni sono detenute da società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento ed entità analoghe per cui la partecipante sceglie di contabilizzarle al fair value nel conto economico.

PERDITE PER RIDUZIONE DI VALORE

L'avviamento che fa parte del valore contabile di una partecipazione in una partecipata non è rilevato separatamente e pertanto non è sottoposto al test per riduzione di valore separatamente - invece l'intera partecipazione è sottoposta al test come un' "unica" entità in conformità allo IAS 36.

CESSAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Un'entità è tenuta a non utilizzare più il metodo del patrimonio netto dalla data in cui la sua partecipazione cessa di essere una società collegata o una joint venture come segue:

- se una partecipazione diventa una controllata, l'entità deve attenersi alle indicazioni contenute nell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* e nell'IFRS 10
- se una partecipazione mantenuta è posseduta come attività finanziaria, l'entità deve applicare l'IFRS 9 *Strumenti finanziari* e rilevare nel conto economico la differenza tra:
 - il fair value di qualsiasi partecipazione mantenuta e di ogni eventuale provento derivante dalla cessione di una partecipazione nella collegata o nella joint venture
 - il valore contabile della partecipazione alla data in cui si smette di utilizzare il metodo del patrimonio netto
- contabilizzare tutti gli importi rilevati nel conto economico complessivo in relazione a detta partecipazione sulla stessa base come se la partecipata avesse direttamente ceduto le relative attività e passività.

INFORMATIVA

Gli obblighi di informativa per le Partecipazioni in società collegate e joint venture sono indicati nell'IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità*.

BILANCIO SEPARATO

Una partecipazione in una partecipata deve essere contabilizzata nel bilancio separato dell'entità al costo o al fair value in conformità all'IFRS 9.

IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate (*)

AMBITO DI APPLICAZIONE

- ▶ Lo IAS 29 si applica al bilancio individuale e al bilancio consolidato.

INDICATORI DI IPERINFLAZIONE


L'iperinflazione è indicata dalle caratteristiche dell'ambiente economico di un Paese, tra cui, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:


- la collettività preferisce conservare il proprio patrimonio in attività non monetarie o in una valuta estera relativamente stabile
- la collettività considera i valori monetari non in termini di valuta locale ma in termini di una valuta estera relativamente stabile, i prezzi potrebbero essere espressi in tale valuta
- le vendite e gli acquisti a credito hanno luogo a prezzi che compensano le perdite attese del potere d'acquisto durante il periodo di credito, anche se il periodo è breve
- i tassi di interesse, i salari e i prezzi sono collegati a un indice dei prezzi
- il tasso di inflazione cumulativa su tre anni si avvicina o supera il 100%.

RIDETERMINAZIONE DEL BILANCIO - ECONOMIE IPERINFLAZIONATE

Il bilancio di un'entità la cui valuta funzionale è la valuta di un'economia iperinflazionata è esposto in base all'unità di misura corrente alla fine dell'esercizio di riferimento. Anche le cifre corrispondenti relative agli esercizi precedenti sono rideterminate.

(*) Si rinvia anche: **IFRIC 7** *Applicazione del metodo della rideterminazione del valore secondo lo IAS 29*





IAS 32 Strumenti finanziari: presentazione (*)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo IAS 32 si applica a tutti i tipi di strumenti finanziari tranne:

- quelle partecipazioni in società controllate, società collegate o joint venture che sono contabilizzate in conformità all'IFRS 10 *Bilancio consolidato*, allo IAS 27 *Bilancio separato* o allo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*
- diritti dei datori di lavoro e le obbligazioni previste dai piani di benefici per i dipendenti, alle quali si applica lo IAS 19 *Benefici per i dipendenti*
- i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 *Contratti assicurativi* tranne i derivati incorporati nei contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, se l'IFRS 9 richiede all'entità di contabilizzarli separatamente; e le componenti di investimento che sono separate dai contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, se quest'ultimo richiede tale separazione
- gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni rientranti nelle operazioni che prevedono pagamenti basati su azioni ai quali si applica l'IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*, fatta eccezione per i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 32.8-10.

FAIR VALUE

Il fair value è il prezzo che sarebbe ricevuto per vendere un'attività o che sarebbe pagato per trasferire una passività in una normale operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

AZIONI PROPRIE

Il costo degli strumenti rappresentativi di capitale proprio di un'entità che quest'ultima ha riacquistato (azioni proprie) è dedotto dal patrimonio netto:

- l'utile o la perdita non è rilevato(a) al momento dell'acquisto, della vendita, dell'emissione o della cancellazione delle azioni proprie
- le azioni proprie possono essere acquistate e detenute dall'entità o da altri membri del gruppo consolidato (vale a dire un'entità e le sue controllate)
- il corrispettivo pagato o ricevuto è rilevato direttamente nel patrimonio netto.

OPERAZIONI CON I SOCI

- Le distribuzioni ai titolari di strumenti rappresentativi di capitale sono rilevate a debito direttamente nel patrimonio netto.
- I costi delle operazioni con strumenti rappresentativi di capitale sono contabilizzati come deduzioni dal patrimonio netto.

COMPENSAZIONE

Un'attività finanziaria e una passività finanziaria sono compensate solo quando vi è un diritto alla compensazione che si può legalmente far valere e vi è un'intenzione di regolare al netto o di pagare entrambi gli importi contestualmente. Il diritto alla compensazione:

- (a) non deve essere subordinato a un evento futuro
- (b) deve essere possibile farlo valere legalmente in tutte le seguenti circostanze:
 - il normale svolgimento dell'attività
 - inadempimento
 - insolvenza o fallimento dell'entità e di tutte le controparti.

(*) Si rinvia anche: IFRIC 2 *Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili*, IFRIC 17 *Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide*, IFRIC 19 *Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale*



CHE TIPO DI STRUMENTO È?



STRUMENTO FINANZIARIO

Un contratto che dà origine a un'attività finanziaria di un'entità e a una passività finanziaria o strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità.

ATTIVITÀ FINANZIARIA

Un'attività finanziaria è:

- contanti
- uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità
- un diritto contrattuale a ricevere contanti o un'altra attività finanziaria da un'altra entità oppure a scambiare attività finanziarie o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni potenzialmente favorevoli per l'entità
- un contratto che sarà o potrà essere regolato in strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità ed è: un contratto non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale proprio o un contratto derivato che sarà o potrà essere regolato in modo diverso che tramite lo scambio di un importo fisso in contanti o di un'altra attività finanziaria per un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità.

A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale proprio non includono strumenti che sono essi stessi contratti finalizzati alla ricezione o all'erogazione futura di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità.

STRUMENTO RAPPRESENTATIVO DI CAPITALE

- Qualsiasi contratto che evidenzia una partecipazione residua nelle attività di un'entità previa deduzione di tutte le sue passività.
- Alcuni strumenti che rientrano nella definizione di passività, ma rappresentano la partecipazione residua nelle attività nette dell'entità possono essere classificati come patrimonio netto, in determinate circostanze, quali ad esempio gli strumenti redimibili che danno al titolare il diritto di restituire lo strumento all'emittente in cambio di contanti o di un'altra attività finanziaria, automaticamente al verificarsi di (i) un evento incerto futuro o (ii) del decesso del titolare dello strumento (comune in strutture cooperative).
- Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi per acquistare un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale proprio non derivati dell'entità (in qualsiasi valuta) sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale, a condizione siano emessi in proporzione a tutti i soci esistenti titolari della stessa classe di strumenti rappresentativi di capitale proprio non derivati dell'entità.

PASSIVITÀ FINANZIARIA

Una passività finanziaria è:

- un'obbligazione contrattuale di fornire contanti o un'altra attività finanziaria a un'altra entità o di scambiare attività finanziarie o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'entità; o
- un contratto che sarà o potrà essere regolato in strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità ed è un contratto non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a erogare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale proprio o un contratto derivato che sarà o potrà essere regolato in modo diverso che tramite lo scambio di un importo fisso in contanti o un'altra attività finanziaria per un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità.

A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità non includono strumenti che sono essi stessi contratti finalizzati alla ricezione o all'erogazione futura di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità.

CLASSIFICAZIONE COME PASSIVITÀ O PATRIMONIO NETTO

- Alla rilevazione iniziale di uno strumento l'entità deve classificarlo come passività finanziaria o patrimonio netto. In seguito, la classificazione non può essere cambiata.
- Uno strumento è una passività se l'emittente potrebbe essere obbligato a regolarlo in contanti o con un altro strumento finanziario.
- Uno strumento è una passività se sarà o potrà essere regolato in un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale proprio di un'entità.

È possibile che alcuni strumenti debbano essere classificati come passività anche se sono emessi in forma di azioni.

STRUMENTI FINANZIARI COMPOSTI

Gli strumenti composti che hanno caratteristiche sia di passività che di patrimonio netto sono suddivisi in queste componenti.


La suddivisione è effettuata alla rilevazione iniziale degli strumenti ed è successivamente rivista.

La componente di patrimonio netto dello strumento composto è il valore residuo previa deduzione del fair value della componente di passività dal fair value dello strumento nel suo complesso. Dalla rilevazione iniziale non deriva alcun utile/alcuna perdita.

IAS 33 Utili per azione

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Entità le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate pubblicamente.
- Entità sul punto di quotare azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie in mercati pubblici.



TIPI DI UTILI PER AZIONE (UPA)


ALTRO

(Da esporre nella nota integrativa al bilancio)

- Stesso numero di azioni, diverso numeratore (numero di utili)
- Esporre nella nota integrativa al bilancio annuale - non nella parte anteriore del conto economico complessivo.
- Esempi:
 - titolo utili per azione
 - valore patrimoniale netto per azione
 - utili per azione principali

CONSIDERAZIONI DA NOTARE

- Se un'entità presenta attività cessate, gli UPA base e gli UPA diluiti devono essere presentati per le attività correnti e per quelle cessate. L'importo relativo alle attività correnti è presentato nella parte anteriore del conto economico complessivo.
- Aree complesse:
 - azioni a emissione condizionata
 - operazioni che prevedono pagamenti basati su azioni
 - contratti regolati in azioni / in contanti
 - opzioni put emesse
 - opzioni, warrant e loro equivalenti
 - potenziali azioni ordinarie delle controllate.



IAS 34 Bilanci intermedi (*)

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Si applica alle entità che sono tenute per legge o altri pronunciamenti o che scelgono di pubblicare bilanci intermedi.
 - Il principio non impone quali entità devono produrre bilanci intermedi.
-
- Se viene pubblicata una serie completa, il bilancio intermedio deve essere pienamente conforme agli IFRS.
 - Se viene pubblicata una serie sintetica, il bilancio intermedio deve includere come minimo:
 - un prospetto sintetico della situazione patrimoniale-finanziaria
 - un conto economico complessivo sintetico (applicando il metodo a uno o due prospetti - vedere lo IAS 1)
 - un prospetto sintetico delle variazioni del patrimonio netto
 - un rendiconto finanziario sintetico
 - le note esplicative selezionate (lo IAS 34.15 - 16A fornisce indicazioni al riguardo).
 - I prospetti sintetici devono includere almeno:
 - i titoli e i sub-totali contenuti nell'ultimo bilancio annuale
 - le note esplicative minime selezionate - che illustrino le operazioni e i fatti significativi per comprendere le variazioni della situazione patrimoniale-finanziaria / dei risultati dall'ultima data di riferimento del bilancio annuale
 - voci o note selezionate se la loro omissione renderebbe il bilancio sintetico fuorviante
 - gli utili base e diluiti per azione (ove applicabili) nella parte anteriore del conto economico complessivo.

ALTRO

- Esercizio intermedio - esercizio finanziario più breve di quello intero.
- Bilancio intermedio - una serie completa (come descritto nello IAS 1) o sintetica di bilanci.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

PRINCIPI CONTABILI

- I principi per rilevare le attività, le passività, i proventi e gli oneri sono gli stessi dell'ultimo bilancio annuale, salvo che:
 - non vi sia una variazione del principio contabile che deve essere esposta nel successivo bilancio annuale.
- Le imposte sono rilevate sulla base dell'aliquota dell'imposta sul reddito annuo medio ponderato attesa per l'intero esercizio.
- Le variazioni dell'aliquota fiscale nel corso dell'esercizio sono rettifiche nel successivo periodo intermedio durante l'esercizio.

(*) Si veda anche: IFRIC 10 *Bilanci intermedi e riduzione di valore*



USO DELLE STIME	COSTI SOSTENUTI IN MANIERA DISCONTINUA	RICAVI STAGIONALI, CICLICI O OCCASIONALI	CONFORMITÀ ALLO IAS 34
I bilanci intermedi richiedono un maggiore uso di stime rispetto ai bilanci annuali.	Anticipati o differiti solo se è possibile differire o anticipare a fine esercizio.	I ricavi ricevuti durante l'esercizio non devono essere anticipati o differiti se l'anticipo non è opportuno a fine esercizio. Rilevare nel momento in cui si verificano.	Indicare che il bilancio intermedio è conforme allo IAS 34.

ALTRO

- Per le entità altamente stagionali, considerare di riportare informazioni aggiuntive per 12 mesi.
- Le variazioni dei principi contabili devono essere contabilizzate come normali ai sensi dello IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*.

Per esempi, vedere l'appendice B.

RIDUZIONE DI VALORE

L'IFRIC 10 "Bilanci intermedi e riduzione di valore" fornisce indicazioni in merito alla riduzione di valore.

ESERCIZI DA PRESENTARE PER UN'ENTITÀ CHE HA PUBBLICATO BILANCI INTERMEDI TRIMESTRALMENTE


- Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio intermedio corrente (per es. 30 settembre 20X2) e alla fine dell'esercizio finanziario immediatamente precedente (per es. 31 dicembre 20X1).
- I conti economici complessivi per l'esercizio intermedio corrente (per es. luglio - settembre 20X2) e cumulativamente per l'esercizio finanziario corrente (gennaio - settembre 20X2) (che saranno gli stessi di quelli alle chiusure degli esercizi semestrali), con dati comparativi per il periodo intermedio dell'esercizio finanziario precedente (gennaio - settembre 20X1).
- I prospetti delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio finanziario corrente fino ad ora, con dati comparativi relativi all'esercizio finanziario immediatamente precedente.
- I rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario corrente fino alla data, con dati comparativi relativi all'esercizio immediatamente precedente.



IAS 36 Riduzione di valore delle attività (*)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le attività tranne: le rimanenze, le attività da contratti e le attività derivanti dai costi per ottenere o adempiere un contratto, le attività per imposte differite, i benefici per i dipendenti, le attività finanziarie, gli immobili di investimento valutati al fair value, le attività biologiche, le attività da contratti assicurativi e le attività non correnti possedute per la vendita.



RIDUZIONE DI VALORE = Valore contabile > Valore recuperabile

VALORE RECUPERABILE = Il fair value più alto meno i costi di dismissione e il valore d'uso

► **Fair value: meno i costi di dismissione**

Fair value

Il prezzo che sarebbe ricevuto per vendere un'attività o che sarebbe pagato per trasferire una passività in una normale operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Costi di dismissione

I costi incrementali attribuibili alla dismissione di un'attività, esclusi i costi finanziari e gli oneri fiscali sul reddito.

► **Valore d'uso**

Rappresenta i flussi di cassa netti futuri attualizzati ante imposte derivanti dall'uso continuativo e dalla dismissione finale dell'attività.

Flussi di cassa


- Dall'uso continuativo e dalla dismissione.
- Basati sull'attività nella sua forma attuale.
- Escludono le attività di finanziamento.
- Ante imposte.

Tasso di attualizzazione

- Ante imposte.
- I rischi relativi al valore d'uso si riflettono sia sui flussi di cassa futuri che sul tasso di attualizzazione. Le ipotesi sono altrimenti contate due volte.

(*) Si rinvia anche: IFRIC 1 *Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari*, IFRIC 10 *Bilanci intermedi e riduzione di valore*

AMBITO DI APPLICAZIONE



IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali (*)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Esclude gli accantonamenti, le passività e le attività potenziali derivanti da:

- contratti esecutivi non onerosi
- quelli coperti da altri IFRS:
 - lo IAS 12 *Imposte sul reddito*
 - l'IFRS 16 *Leasing*, tranne quando un leasing diventa oneroso prima della data di inizio del leasing
 - lo IAS 19 *Benefici per i dipendenti*
 - l'IFRS 17 *Contratti assicurativi*, l'IFRS 4 *Contratti assicurativi*
 - il corrispettivo condizionato di un acquirente in un'aggregazione aziendale IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*
 - l'IFRS 15 *Ricavi da contratti con i clienti*, salvo che il contratto non diventi oneroso.

DEFINIZIONI

- **Accantonamento:** una passività di tempo o importo incerto.
- **Passività potenziale:**
 - una possibile obbligazione che deriva da eventi passati, la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più eventi futuri incerti non del tutto sotto il controllo dell'entità; o
 - un'obbligazione presente che deriva da eventi passati che non è rilevata perché:
 - è improbabile che sia richiesto un deflusso di risorse rappresentanti benefici economici per regolare l'obbligazione; o
 - l'importo dell'obbligazione non può essere valutato con sufficiente affidabilità.
- **Attività potenziale:** una possibile attività che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più eventi futuri incerti non del tutto sotto il controllo dell'entità.

RILEVAZIONE

ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti sono rilevati quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'entità ha un'obbligazione presente legale o implicita a causa di un evento passato
- è probabile che sia richiesto un deflusso di benefici economici per regolare l'obbligazione; e
- può essere effettuata una stima affidabile dell'importo dell'obbligazione.

PASSIVITÀ POTENZIALI

Le passività potenziali non sono rilevate.

ATTIVITÀ POTENZIALI

Le attività potenziali non sono rilevate.

(*) Si rinvia anche: IFRIC 1 *Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari*, IFRIC 5 *Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali*, IFRIC 21 *Contabilizzazione di una passività relativa a un tributo*



CONTRATTI ONEROSI

- Contratto oneroso: un contratto in cui i costi inevitabili dell'adempimento delle obbligazioni previste dal contratto superano i benefici economici che ci si attende di ricevere ai sensi dello stesso.
- Per un contratto oneroso, l'accantonamento è rilevato e valutato al valore inferiore tra:
 - il costo di adempimento del contratto; e
 - i costi/le penali in cui si incorre per disdire il contratto.
- Prima di rilevare un accantonamento separato per un contratto oneroso, un'entità rileva la perdita per riduzione di valore (IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*) che le attività impiegate per l'adempimento del contratto hanno subito. (R)
- Il costo di adempimento di un contratto comprende i costi direttamente riconducibili al contratto. I costi direttamente riconducibili al contratto sono costituiti da: (a) i costi incrementali di adempimento di detto contratto – per esempio i costi diretti del lavoro e dei materiali; e (b) una ripartizione di altri costi direttamente riconducibili all'adempimento di un contratto – per esempio, una ripartizione degli oneri di svalutazione di un elemento di un immobile, impianto e macchinario impiegato nell'adempimento di detto contratto, inter alia. (R)

RISTRUTTURAZIONE

È consentita la rilevazione di accantonamenti per ristrutturazione solo quando un'entità ha:

- un piano formale dettagliato di ristrutturazione che individua:
 - il ramo aziendale o la parte di ramo aziendale interessato; le sedi principali interessate; la sede, la funzione, il numero approssimativo di dipendenti da indennizzare per la cessazione del loro rapporto di lavoro; le spese di cui ci si farà carico e quando il piano sarà attuato
- ha generato nelle persone interessate una legittima aspettativa secondo la quale l'entità effettuerà la ristrutturazione avviando l'attuazione di detto piano o annunciandone (per es. con un annuncio pubblico) le caratteristiche alle persone interessate prima della chiusura dell'esercizio di riferimento
- gli accantonamenti per ristrutturazione includono soltanto le spese dirette derivanti dalla ristrutturazione - vale a dire quelle che sono necessariamente richieste dalla ristrutturazione e non anche quelle riguardanti le attività correnti dell'entità.

VALUTAZIONE

- Gli accantonamenti sono valutati alla migliore stima della spesa richiesta per regolare l'obbligazione presente alla data di riferimento del bilancio.
- Se l'accantonamento valutato riguarda un gran numero di voci (garanzie per i beni), l'obbligazione è stimata ponderando tutti i possibili risultati con le probabilità ad essi associate.
- Nel determinare la migliore stima, si tiene conto delle incertezze e dei rischi connessi.
- Se l'effetto del valore temporale del denaro è sostanziale, l'importo dell'accantonamento è il valore attuale delle spese che si prevede saranno necessarie per regolare l'obbligazione. Il tasso di attualizzazione applicato è un tasso di attualizzazione ante imposte che riflette le valutazioni di mercato attuali del valore temporale del denaro e dei rischi specifici della passività.
 - Il tasso di attualizzazione non riflette i rischi per i quali le stime dei flussi di cassa futuri sono state rettificata.
- L'importo dell'accantonamento riflette gli eventi futuri che potrebbero incidere sull'importo richiesto per regolare l'obbligazione, ove vi sia una prova sufficientemente obiettiva che tali eventi si verificheranno.
- Gli utili derivanti dalla dismissione attesa di attività non sono tenuti in considerazione nella valutazione dell'accantonamento.
- I rimborsi di soggetti terzi per la totalità o parte delle spese necessarie per regolare un accantonamento sono rilevati solo quando è virtualmente certo che il rimborso sarà ricevuto. Il rimborso è considerato un'attività separata che non può superare l'importo dell'accantonamento.
- Gli accantonamenti sono rivisti ad ogni data di riferimento del bilancio e rettificati per riflettere la migliore stima attuale.
- Se non è più probabile che sia richiesto un deflusso di benefici economici per regolare l'obbligazione, l'accantonamento è liberato.
- Gli accantonamenti non sono rilevati per perdite di esercizio future.



IAS 38 Attività immateriali (*)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Esclusioni dall'ambito di applicazione: attività finanziarie e immateriali coperte da altri IFRS (IAS 2, IAS 12, IAS 17, IAS 19, IAS 32, IFRS 4, IFRS 5).

DEFINIZIONI

Attività immateriali - attività non monetarie identificabili senza sostanza fisica.

Attività - risorse, controllate da eventi passati e con benefici economici futuri attesi.

Identificabili se:

- sono tali da poter essere separate e vendute, concesse in licenza, scambiate o date in locazione separatamente
- derivano da diritti contrattuali o da altri diritti legali.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

ACQUISIZIONE SEPARATA	ACQUISITE IN UN'AGGREGAZIONE AZIENDALE	GENERATE INTERNAMENTE	SCAMBIO DI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Probabile - i benefici economici futuri attesi affluiranno all'entità; e 2. Il costo può essere valutato in modo affidabile. Rilevazione al costo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Probabile - sempre soddisfatto se il fair value (FV) può essere determinato; Il FV riflette l'aspettativa di benefici economici futuri. 2. Costo - Il FV alla data di acquisizione. <ul style="list-style-type: none"> • L'acquirente lo rileva separatamente dall'avviamento. • Indipendentemente dal fatto che l'acquisita l'avesse rilevato prima dell'acquisizione. 	<p>Fase di ricerca Imputare i costi come sostenuti.</p> <p>Fase di sviluppo Capitalizzare se tutti i criteri sono soddisfatti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fattibilità tecnica del completamento dell'attività immateriale. • Intenzione di completare • Possibilità di utilizzare o vendere l'attività immateriale. • Adeguate risorse tecniche, finanziarie e di altra natura per completare. • Probabili benefici economici futuri. • Spesa valutata in modo affidabile. 	<ul style="list-style-type: none"> • Valutare l'attività acquisita al suo fair value. • Se non possibile, al valore contabile al momento della dismissione dell'attività.

(*) Si rinvia anche: SIC-32 *Attività immateriali - Costi connessi a siti web*



GENERATE INTERNAMENTE

L'avviamento generato internamente non è mai rilevato in quanto non è una risorsa identificabile che può essere valutata in modo affidabile.

Tra gli esempi rientrano:

- marchi generati internamente
- elenchi di clienti.

COSTI SOSTENUTI IN MANIERA DISCONTINUA

Rilevati inizialmente:

- al fair value, oppure
- al valore nominale più i costi diretti per preparare l'attività all'utilizzo.

Tra gli esempi rientrano:

- licenza di gestire la lotteria nazionale
- stazione radio.

CONTABILIZZAZIONE SUCCESSIVA

Vita utile definita - Scegliere il costo ammortizzato oppure il modello della rideterminazione del valore.

Modello del costo

- Determinare la vita utile.
- Valore residuo - si assume pari a zero, salvo che non esista un mercato attivo o non esista un impegno da parte di un terzo ad acquistare l'attività immateriale.
- Determinare il metodo di ammortamento.
- Rivedere quanto sopra ogni anno.
- Presunzione confutabile che l'ammortamento basato sui ricavi non sia appropriato.
- Il metodo di ammortamento riflette il modello con cui si prevede che i benefici economici futuri saranno utilizzati.
- L'ammortamento inizia quando l'attività è disponibile per essere utilizzata.

Modello della rideterminazione del valore

- Il fair value alla data di rideterminazione del valore.
- Il fair value determinato facendo riferimento al mercato attivo.
- In mancanza di un mercato attivo, utilizzare il modello del costo.
- Rideterminazione del valore effettuata con regolarità.
- Il valore contabile netto dell'attività è rettificato per il valore rideterminato e
 - il valore contabile lordo è rettificato in modo tale da essere coerente con la rideterminazione del valore contabile dell'attività. Per esempio, il valore contabile lordo può essere rideterminato facendo riferimento a dati di mercato osservabili o può essere rideterminato proporzionalmente alla variazione del valore contabile. L'ammortamento accumulato alla data della rideterminazione del valore è rettificato per uguagliare la differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile dell'attività dopo aver tenuto conto delle perdite per riduzione di valore accumulate.
 - L'ammortamento accumulato è eliminato in rapporto al valore contabile lordo.
- Rilevazione a credito dell'eccedenza di rivalutazione al netto delle Imposte differite.
- Trasferimento a utili non distribuiti al momento del realizzo.

Vite utili indefinite

- Nessun limite prevedibile ai benefici economici futuri attesi.
- Non ammortizzate.
- Sottoposte a test per riduzione di valore ogni anno o quando sussiste un'indicazione di riduzione di valore.
- Verificare ogni anno se fatti e circostanze giustificano ancora una vita utile indefinita.
- Se la vita utile non è più indefinita cambiare con la vita utile definita.

ALTRO

Gli oneri passati non possono essere capitalizzati in un esercizio successivo.



IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (*)

Lo IAS 39 è stato sostituito dall'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, fatta eccezione per (1) le entità assicurative (2) le entità che continuano ad applicare le indicazioni relative alla contabilizzazione di copertura.

RILEVAZIONE INIZIALE

Gli strumenti finanziari sono rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando l'entità diventa parte delle disposizioni contrattuali dello strumento.

VALUTAZIONE INIZIALE

Tutti gli strumenti finanziari sono inizialmente valutati al fair value, i costi direttamente imputabili all'operazione sono sommati o sottratti dal valore contabile di quegli strumenti finanziari che non sono successivamente valutati al fair value nel conto economico.

- **Fair value:** è il prezzo che sarebbe ricevuto per vendere un'attività o che sarebbe pagato per trasferire una passività in una normale operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (vedere IFRS 13 *Valutazione del fair value*).
- **Costi direttamente imputabili all'operazione:** i costi incrementali che sono direttamente imputabili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività finanziaria o di una passività finanziaria.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA

La valutazione successiva dipende dalla categoria in cui rientra lo strumento finanziario.

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Fair value nel conto economico

Include le attività finanziarie possedute per la negoziazione; i derivati, salvo che non siano contabilizzati come copertura, e altre attività finanziarie designate in questa categoria in virtù della scelta del fair value (si applicano norme rigorose).

- Per es. le azioni possedute per la negoziazione, le opzioni, gli swap di tasso di interesse.

Valutate al:

- Fair value con tutti gli utili e tutte le perdite rilevati(e) nel conto economico.

Detenute fino a scadenza

Attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili e una scadenza fissa che l'entità ha la positiva intenzione e possibilità di detenere fino alla scadenza.

- Per es. obbligazioni, azioni privilegiate riscattabili, obbligazioni non garantite riscattabili.

Valutate al:

- Costo ammortizzato applicando il metodo dell'interesse effettivo meno le perdite per riduzione di valore.

(*) Si rinvia anche: IFRIC 9 *Rideterminazione del valore dei derivati incorporati*, IFRIC 19 *Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale*, IFRIC 12 *Accordi per servizi in concessione*



ATTIVITÀ FINANZIARIE	
Prestiti e crediti Attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotate in un mercato attivo. <ul style="list-style-type: none"> Per es. crediti commerciali, depositi bancari a lungo termine, crediti su prestiti infragruppo. Valutati al: <ul style="list-style-type: none"> Costo ammortizzato applicando il metodo dell'interesse effettivo meno le perdite per riduzione di valore. 	Disponibili per la vendita Include tutte le attività finanziarie che non sono classificate in un'altra categoria e ogni eventuale attività finanziaria designate in questa categoria alla rilevazione iniziale. <ul style="list-style-type: none"> Per es. le azioni possedute a fini di investimento. Valutate al: <ul style="list-style-type: none"> Fair value con gli utili e le perdite rilevati(e) nel conto economico complessivo. Le perdite per riduzione di valore e le differenze di cambio sono rilevate nel conto economico.
PASSIVITÀ FINANZIARIE	
Fair value nel conto economico Include le passività finanziarie possedute per la negoziazione: derivati e passività finanziarie designate al fair value nel conto economico alla rilevazione iniziale (si applicano norme rigorose). Valutate al: <ul style="list-style-type: none"> Fair value con gli utili e le perdite rilevati(e) nel conto economico. 	Costo ammortizzato Tutte le passività finanziarie che non sono classificate al fair value nel conto economico. Valutate al: <ul style="list-style-type: none"> Costo ammortizzato applicando il metodo dell'interesse effettivo.



CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA

Contratto di garanzia finanziaria - un contratto che richiede all'emittente di effettuare pagamenti specifici per rimborsare il titolare per una perdita subita perché un determinato debitore non effettua un pagamento alla scadenza in conformità alle condizioni originarie o modificate di uno strumento di debito.

VALUTAZIONE

- Valutato inizialmente al fair value più i costi direttamente imputabili all'operazione
- Successivamente valutato al valore maggiore tra:
 - il valore determinato in conformità allo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*; e
 - il valore inizialmente rilevato meno, ove opportuno, l'ammortamento cumulativo rilevato in conformità ai principi dell'IFRS 15 *Ricavi da contratti con i clienti*.

RIDUZIONE DI VALORE

Valutare a ogni data di riferimento del bilancio se vi è una prova obiettiva del fatto che un'attività finanziaria (un gruppo di attività finanziarie) abbia subito una riduzione di valore. Se vi è la prova di una riduzione di valore:

attività finanziarie al costo ammortizzato

- l'entità della perdita è valutata come la differenza tra il valore contabile dell'attività e il valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati attualizzati applicando il tasso di interesse effettivo originario dell'attività. Le perdite su crediti futuri che non sono state subite sono escluse
- il valore contabile dell'attività è ridotto direttamente oppure utilizzando un accantonamento
- la perdita per riduzione di valore è rilevata nel conto economico
- gli storni della riduzione di valore sono rilevati nel conto economico. Gli storni non possono determinare un valore contabile superiore a quello che il costo ammortizzato avrebbe avuto se non fosse stata rilevata alcuna riduzione di valore

attività finanziarie al costo

- l'entità della perdita è valutata come la differenza tra il valore contabile dell'attività e il valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati attualizzati applicando il tasso di rendimento di mercato vigente per un'attività finanziaria simile

attività finanziarie disponibili per la vendita

- quando si rileva direttamente nel conto economico complessivo una diminuzione del fair value dell'attività e vi è una prova obiettiva del fatto che l'attività ha subito una riduzione di valore, la perdita cumulativa rilevata direttamente nel conto economico complessivo è da questo eliminata ed è rilevata nel conto economico
- gli storni successivi delle perdite per riduzione di valore rilevate nel conto economico con riferimento a strumenti rappresentativi di capitale sono rilevati nel conto economico complessivo e non nel conto economico
- gli storni successivi delle perdite per riduzione di valore rilevate nel conto economico con riferimento a strumenti di debito sono rilevati nel conto economico.



RICLASSIFICAZIONE

Strumenti finanziari al fair value nel conto economico

- Gli strumenti finanziari derivati non possono essere riclassificati al di fuori di questa categoria mentre sono detenuti o emessi.
- Qualsiasi strumento finanziario designato in questa categoria alla rilevazione iniziale non può essere riclassificato al di fuori di questa categoria.
- È possibile riclassificare al di fuori di questa categoria, inserendoli nella categoria dei prestiti e crediti, quegli strumenti che rientrerebbero nella definizione di prestiti e crediti, se l'entità ha l'intenzione e la possibilità di detenerli nell'immediato futuro o fino alla scadenza. Gli eventuali utili o le eventuali perdite già rilevati(e) nel conto economico non sono stornati(e). Il fair value alla data di riclassificazione diventa il nuovo costo o il costo ammortizzato.
- In rare circostanze è possibile riclassificare gli strumenti in detenuti fino alla scadenza o disponibili per la vendita.
- Non è possibile riclassificare uno strumento finanziario nella categoria al fair value nel conto economico dopo la rilevazione iniziale.

Strumenti detenuti fino alla scadenza

- Se non è più appropriato classificare un investimento come detenuto fino alla scadenza, riclassificarlo come disponibile per la vendita e rivalutarlo al fair value.
- La differenza tra il valore contabile e il fair value è rilevata nel conto economico complessivo.
- È vietato classificare qualsiasi strumento come detenuto fino alla scadenza nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari successivi.

Strumenti disponibili per la vendita


- È possibile riclassificare al di fuori di questa categoria, inserendoli nella categoria dei prestiti e crediti, quegli strumenti che rientrerebbero nella definizione di prestiti e crediti, se l'entità ha l'intenzione e la possibilità di detenerli nell'immediato futuro o fino alla scadenza.

Strumenti finanziari valutati al costo perché non è possibile valutarli al fair value in modo affidabile

- Se diventa disponibile una valutazione affidabile del fair value, laddove prima non lo era, lo strumento deve essere valutato al fair value.
- La differenza tra il valore contabile e il fair value è rilevata nel conto economico complessivo per gli strumenti disponibili per la vendita.
- La differenza tra il valore e il fair value è rilevata nel conto economico per gli strumenti finanziari valutati al fair value nel conto economico.


Il fair value non è più valutabile in modo affidabile

- Se uno strumento finanziario attualmente riportato al fair value successivamente deve essere riportato al costo o al costo ammortizzato perché il fair value non è più valutabile in modo affidabile, il valore contabile del fair value a quella data diventa il nuovo costo o il sostituto del costo.
- L'utile/la perdita precedente sull'attività finanziaria senza scadenza fissa rilevato(a) nel conto economico complessivo rimane in tale conto finché l'attività finanziaria non è eliminata dal bilancio, quando viene rilevata nel conto economico.



ELIMINAZIONE DAL BILANCIO

Consolidare tutte le controllate in conformità all'IFRS 10 *Bilancio consolidato*.



ATTIVITÀ FINANZIARIE

- Se un'entità cede un'attività finanziaria in una cessione che ha i requisiti per essere integralmente eliminata dal bilancio e mantiene il servicing dell'attività finanziaria in cambio di un compenso, rileva un'attività o una passività per detto contratto di servicing.
- Se, a seguito di una cessione, un'attività finanziaria è eliminata dal bilancio, ma l'entità ottiene una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria o una passività di servicing, l'entità rileva la nuova attività finanziaria, passività finanziaria o passività di servicing al fair value.
- Al momento dell'eliminazione dal bilancio di un'attività finanziaria, la differenza tra il valore contabile e la somma tra (i) il corrispettivo ricevuto e (ii) ogni eventuale utile o perdita cumulativo(a) che è stato(a) rilevato(a) direttamente nel patrimonio netto sono rilevati nel conto economico.

■ IAS 39.19 - se un'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi di cassa di un'attività finanziaria, ma assume un'obbligazione contrattuale di pagamento di tali flussi di cassa a una o più entità, prima che l'entità possa considerare gli ulteriori criteri di eliminazione dal bilancio, devono essere soddisfatte tre condizioni:

- l'entità non ha l'obbligo di pagare somme a destinatari finali, salvo che non riceva somme equivalenti dall'attività originaria
- secondo i termini del contratto di cessione è fatto divieto all'entità di vendere o costituire un pegno sull'attività originaria in modo diverso se non a titolo di garanzia a favore dei destinatari finali
- l'entità ha un obbligo di rimettere qualsiasi flusso di cassa che riceve per conto dei destinatari finali senza alcun ritardo sostanziale. L'entità non ha il diritto di reinvestire i flussi di cassa, tranne che per un breve periodo tra la ricezione e la rimessa ai destinatari finali. Ogni eventuale interesse percepito al riguardo è rimesso ai destinatari finali.

PASSIVITÀ FINANZIARIE

- Una passività finanziaria è eliminata dal bilancio solo quando estinta - ossia quando l'obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, annullata o scaduta.
- Uno scambio tra un mutuatario esistente e un prestatore di strumenti di debito con termini sostanzialmente diversi o la modifica sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente di parte di essi è contabilizzata come un'estinzione.
- La differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria estinta o ceduta a un terzo e il corrispettivo pagato è rilevata nel conto economico.

CONTABILIZZAZIONE DI COPERTURA

La contabilizzazione di copertura può essere applicata se, e solo se, sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- all'inizio della copertura vi è un'indicazione formale e documentazione del rapporto di copertura e un obiettivo e una strategia di gestione del rischio per assumere la copertura
- si prevede che la copertura sia molto efficace (efficace all'80 - 125 %) nel riuscire a compensare le variazioni del fair value o dei flussi di cassa attribuibili al rischio coperto, coerentemente con la strategia originariamente documentata di gestione del rischio per quel particolare rapporto di copertura
- per le coperture dei flussi di cassa, un'operazione prevista che è oggetto della copertura deve essere molto probabile e deve presentare un'esposizione alle variazioni dei flussi di cassa tale da influenzare in definitiva il conto economico
- l'efficacia della copertura può essere valutata in modo affidabile, ossia il fair value o i flussi di cassa della voce coperta che sono attribuibili al rischio coperto e il fair value dello strumento di copertura possono essere valutati in modo affidabile
- la copertura è valutata costantemente e deve essere accertato che sia stata realmente molto efficace durante tutti gli esercizi finanziari di riferimento per i quali è stata designata la copertura.

COPERTURA DEI FLUSSI DI CASSA

Definizione - una copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi di cassa che (i) è attribuibile a un particolare rischio associato a un'attività o passività rilevata (quale ad esempio la totalità o parte dei pagamenti per interessi futuri su un debito a tasso variabile) o un'operazione prevista molto probabile e (ii) tale da influenzare il conto economico.

- La parte dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura che è considerata una copertura efficace è rilevata nel conto economico complessivo; e la parte non efficace dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura è rilevata nel conto economico.
- Se la copertura determina la rilevazione di un'attività finanziaria o una passività finanziaria, gli utili o le perdite associati(e) che erano rilevati(e) nel conto economico complessivo sono riclassificati dal patrimonio netto nel conto economico come una rettifica di riclassificazione nello (negli) esercizio(i) durante il(i) quale(i) l'attività acquisita o la passività assunta influenza il conto economico.
- Se la copertura determina la rilevazione di un'attività non finanziaria o di una passività non finanziaria, l'entità può scegliere come principio contabile tra:
 - la riclassificazione nel conto economico degli utili e delle perdite associati(e) che erano rilevati(e) nel conto economico complessivo come una rettifica di riclassificazione nello (negli) stesso(i) esercizio(i) durante il(i) quale(i) l'attività acquisita o la passività assunta influenza il conto economico (ad esempio negli esercizi in cui sono rilevati gli oneri di svalutazione o il costo del venduto)
 - l'eliminazione degli utili e delle perdite associati(e) che erano rilevati(e) nel conto economico complessivo e la loro inclusione nel costo iniziale o altro valore contabile dell'attività o della passività.
- La contabilizzazione di copertura dei flussi di cassa è interrotta per il futuro se:
 - lo strumento di copertura scade o è venduto, risolto o esercitato (il valore netto rilevato nel conto economico complessivo rimane nel patrimonio netto finché l'operazione prevista non si verifica ed è quindi considerata come sopra descritto)
 - la copertura non soddisfa più i criteri di cui sopra (il valore netto rilevato nel conto economico complessivo rimane nel patrimonio netto finché l'operazione prevista non si verifica ed è considerata come sopra descritto)
 - si prevede che l'operazione prevista non si verificherà più (il valore netto rilevato nel conto economico complessivo è immediatamente trasferito nel conto economico come rettifica di riclassificazione)
 - l'entità revoca la designazione (il valore netto rilevato nel conto economico complessivo rimane nel patrimonio netto finché l'operazione prevista non si verifica ed è quindi considerata come sopra descritto).



COPERTURA DEI FAIR VALUE

Definizione - una copertura dell'esposizione alle variazioni del fair value di un'attività o passività rilevata o di un impegno fermo non rilevato o di una parte individuata di tale attività, passività o impegno fermo, che è attribuibile a un particolare rischio e tale da influenzare il conto economico.

- L'utile/la perdita derivante dalla rivalutazione dello strumento di copertura al fair value o alla componente in valuta estera del suo valore contabile è rilevato(a) nel conto economico.
- L'utile/la perdita sulla voce coperta attribuibile al rischio coperto rettifica il valore contabile della voce coperta ed è rilevato(a) nel conto economico.
- La contabilizzazione di copertura del fair value è interrotta per il futuro se:
 - lo strumento di copertura scade, è risolto o esercitato
 - la copertura non soddisfa più i criteri di cui sopra
 - l'entità revoca la designazione.
- Se la contabilizzazione di copertura viene interrotta, le rettifiche al valore contabile di un'attività finanziaria coperta per la quale è impiegato il tasso di interesse effettivo sono ammortizzate nel conto economico. La rettifica si basa su un tasso di interesse effettivo ricalcolato alla data in cui inizia l'ammortamento.

NOVAZIONE DEI DERIVATI

La contabilizzazione di copertura continua per i derivati novati purché:

- la novazione sia una conseguenza di leggi o regolamenti (o l'introduzione di leggi o regolamenti)
- le parti dello strumento di copertura convengono che una o più controparti di compensazione sostituiscano la loro controparte originaria per diventare la nuova controparte di ciascuna parte
- le eventuali modifiche allo strumento di copertura sono limitate solo a quelle che sono necessarie per dare attuazione a tale sostituzione della controparte (incluse le modifiche dei requisiti della garanzia accessoria, i diritti di compensare i saldi creditori e debitori, i tributi imposti).

COPERTURA DI UN INVESTIMENTO NETTO IN UNA GESTIONE ESTERA

Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, inclusa una copertura di una voce monetaria che è contabilizzata come parte dell'investimento netto, sono contabilizzate in modo analogo alle coperture dei flussi di cassa:

- la parte dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura non considerata una copertura efficace è rilevata nel patrimonio netto; e
- la parte non efficace è rilevata nel conto economico.

L'utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo(a) alla parte della copertura rilevata nel conto economico complessivo è riclassificato(a) dal patrimonio netto al conto economico come una rettifica di riclassificazione per la dismissione della gestione estera.

DESIGNAZIONE DELLE VOCI NON FINANZIARIE COME VOCI COPERTE

Se la voce coperta è un'attività non finanziaria o una passività non finanziaria, è designata come voce coperta:

- per i rischi di cambio
- integralmente per tutti i rischi, a causa della difficoltà di isolare e valutare la parte appropriata delle variazioni dei flussi di cassa o del fair value attribuibili a rischi specifici diversi dai rischi di cambio.

RIFORMA DELL'INDICE DI RIFERIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE: MODIFICHE ALL'IFRS 9, ALLO IAS 39 E ALL'IFRS 7

In risposta all'incertezza derivante dalla soppressione graduale dei Tassi interbancari offerti (IBOR), lo IASB ha pubblicato la Riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse: Modifiche all'IFRS 9, allo IAS 39 e all'IFRS 7 (IBOR fase 1).

Le modifiche riguardano specifici requisiti di contabilizzazione di copertura dell'IFRS 39:

- nel valutare se un'operazione prevista è o meno altamente probabile o se si prevede che si verifichi oppure no un futuro flusso di cassa coperto, assumere che le condizioni contrattuali basate sull'IBOR non risultino modificate a causa della Riforma dell'IBOR
- nell'effettuare valutazioni sulla probabile efficacia (se si prevede che la copertura sia efficace), assumere che i flussi di cassa contrattuali basati sull'IBOR derivanti dallo strumento di copertura e dalla voce coperta non risultino modificati dalla Riforma dell'IBOR
- fintantoché una componente di rischio IBOR non contrattualmente specificata rispetta il requisito dell'individuabile separatamente all'inizio del rapporto di copertura, si deve continuare ad applicare la contabilizzazione di copertura
- per il caso in cui si valuta se un rapporto di copertura è retroattivamente efficace, è stata prevista un'esenzione dall'obbligo dell'80-125% durante il periodo di incertezza
- quando un'entità resetta frequentemente un rapporto di copertura in una macro copertura, la componente di rischio IBOR non contrattualmente specificata deve rispettare soltanto il requisito dell'individuabile separatamente nel punto in cui la voce coperta è stata inizialmente designata in detto rapporto di copertura.

Le modifiche devono essere applicate retroattivamente agli esercizi contabili iniziati al 1° gennaio 2020 o dopo tale data con l'applicazione anticipata consentita. Tuttavia, è importante fare presente che l'applicazione retroattiva in questo contesto si applica soltanto a:

- quei rapporti di copertura che esistevano all'inizio del periodo di riferimento del bilancio in cui le modifiche sono state applicate la prima volta (o sono state designate dopo tale data), e
- gli importi rilevati nella riserva di copertura dei flussi di cassa che esisteva all'inizio dell'esercizio in cui le modifiche sono state applicate la prima volta.

Le modifiche sono limitate nel tempo finché non scomparirà l'incertezza derivante dalla riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

FASE 2 DELLA RIFORMA DELL'INDICE DI RIFERIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE: MODIFICHE ALL'IFRS 9, ALLO IAS 39, ALL'IFRS 7, ALL'IFRS 4 E ALL'IFRS 16

In risposta agli effetti della sostituzione dei tassi di interesse di riferimento, lo IASB ha pubblicato la Riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse: Modifiche all'IFRS 9, allo IAS 39, all'IFRS 7, all'IFRS 4 e all'IFRS 16 (IBOR fase 2). La fase 1 delle agevolazioni termina quando inizia la fase 2, che avviene quando termina l'incertezza relativa alla riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e diventano efficaci le modifiche ai flussi di cassa contrattuali.

Le modifiche riguardano specifici requisiti contabili, principalmente relativi ai requisiti di valutazione successiva dell'IFRS 9 e dell'IFRS 16, e modificano i requisiti prescritti da tali principi quando vi è una variazione della base di determinazione dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie, delle passività finanziarie e delle passività da leasing. La riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse può comportare variazioni di questi flussi di cassa contrattuali, dove, in assenza di tali modifiche, un effetto immediato sarebbe rilevato nel conto economico quando si verifica la variazione dei flussi di cassa contrattuali. Ciò perché i flussi di cassa contrattuali rivisti sarebbero attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario o della passività da leasing. Invece, se una variazione del tasso di interesse deriva direttamente dalla riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, questo si riflette in un tasso di interesse effettivo rivisto, ossia non si ha alcun utile né alcuna perdita.

Le modifiche modificano inoltre i requisiti contabili di copertura dell'IFRS 9. I rapporti di copertura oggetto delle modifiche della Fase 1 possono essere rivisti una volta risolta l'incertezza relativa alla riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, senza interrompere la contabilizzazione di copertura.

Le modifiche devono essere applicate retroattivamente agli esercizi contabili che hanno inizio il 1° gennaio 2021 o dopo tale data con l'applicazione anticipata consentita.



IAS 40 Investimenti immobiliari

CLASSIFICAZIONE

► Uso proprio parziale

- Se il proprietario utilizza parte dell'immobile per uso proprio e parte per percepire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito e le parti possono essere vendute o date in locazione separatamente in virtù di un leasing finanziario, esse sono contabilizzate separatamente. La parte data in locazione è un investimento immobiliare.
- Se le parti non possono essere vendute o affittate separatamente, l'immobile costituisce un investimento immobiliare solo se la parte ad uso del proprietario (immobile, impianto e macchinario) è irrilevante.

► Fornitura di servizi sussidiari agli occupanti

Se tali servizi (per es. servizi di sicurezza o di manutenzione) rappresentano una componente relativamente non significativa del contratto nel suo insieme, l'entità può considerare l'immobile come un investimento immobiliare. Se i servizi forniti sono più significativi (come per esempio nel caso di un hotel gestito dal proprietario), l'immobile deve essere classificato come immobile, impianto e macchinario ad uso del proprietario.

► Interrelazione tra l'IFRS 3 e lo IAS 40

È richiesto un certo buonsenso per determinare se l'acquisizione di un investimento immobiliare costituisce acquisizione di un'attività, un gruppo di attività o un'aggregazione aziendale rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*.

Il buonsenso da applicare in merito al considerare se l'acquisizione dell'investimento immobiliare costituisce un'aggregazione aziendale si basa sulle indicazioni fornite nell'IFRS 3.

► Locazioni infragruppo

L'immobile locato a una controllante, controllata o società del medesimo gruppo non è un investimento immobiliare da rilevare nel bilancio consolidato che include sia il locatore che il locatario, perché l'immobile è ad uso del proprietario dal punto di vista del gruppo.

Tale immobile sarà un investimento immobiliare da rilevare nel bilancio separato del locatore, se è soddisfatta in altro modo la definizione di investimento immobiliare.

► Cessioni

Tale principio consente solo la riclassificazione delle attività nella o al di fuori della categoria degli investimenti immobiliari quando e solo quando vi è cambio d'uso e fornisce degli esempi. Da sola una variazione dell'intenzione della direzione non fornisce la prova di un cambio d'uso.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Principio deve essere applicato per la rilevazione, valutazione e informativa connessa agli investimenti immobiliari.

Il presente Principio non si applica: (a) alle attività biologiche connesse all'attività agricola (vedere lo IAS 41 *Agricoltura* e lo IAS 16 *Immobil, impianti e macchinari*); e (b) ai diritti minerari e alle riserve minerarie quali petrolio, gas naturale e risorse non rinnovabili simili.



DEFINIZIONE

L'immobile (terreno o edificio o parte di edificio o entrambi) posseduto (dal proprietario o dal locatario attività da diritto d'uso) per percepire i canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambi i motivi.

INCLUDE

- Un terreno posseduto per l'apprezzamento del capitale investito a lungo termine.
- Un terreno posseduto per un utilizzo futuro al momento non ancora determinato.
- Un edificio di proprietà dell'entità (o attività da diritto d'uso relativa a un edificio di proprietà dell'entità) e dato in locazione in virtù di uno o più contratti di leasing operativo.
- Un edificio non occupato posseduto per essere dato in locazione in virtù di un contratto di leasing operativo.
- Un immobile che al momento attuale è costruito o sviluppato per utilizzo futuro come investimento immobiliare.

ESCLUDE

- Un immobile posseduto per essere utilizzato nella produzione di beni o fornitura di servizi o per finalità amministrative (si applica lo IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*).
- Un immobile destinato alla vendita nel normale svolgimento dell'attività o nel processo di costruzione o sviluppo per tale vendita (si applica lo IAS 2 *Rimanenze*).
- Un immobile ad uso del proprietario (si applicano lo IAS 16 e l'IFRS 16).
- Un immobile dato in locazione a un'altra entità in virtù di un leasing finanziario (si applica l'IFRS 16).

RILEVAZIONE

- Un investimento immobiliare posseduto dal proprietario è rilevato come un'attività quando è probabile che i benefici economici futuri associati all'immobile affluiranno all'impresa e il costo dell'immobile può essere valutato in modo affidabile.
- Un investimento immobiliare posseduto da un locatario come un'attività da diritto d'uso dovrà essere rilevato in conformità all'IFRS 16.

VALUTAZIONE

Valutazione iniziale

- Un investimento immobiliare posseduto dal proprietario è valutato inizialmente al costo, ivi compresi i costi dell'operazione. Il costo non include i costi di avvio, i rifiuti eccezionali o le perdite di esercizio iniziali sostenute prima che l'investimento immobiliare raggiunga il livello programmato di impiego.
- Un investimento immobiliare posseduto da un locatario come un'attività da diritto d'uso dovrà essere valutato inizialmente al suo costo in conformità all'IFRS 16.

Valutazione successiva

Un'entità può scegliere tra il modello del fair value e il modello del costo. Il principio contabile scelto deve essere applicato a tutti gli investimenti immobiliari.

Modello del fair value

- Gli investimenti immobiliari sono valutati al fair value, che è il prezzo che sarebbe ricevuto per vendere l'investimento immobiliare in una normale operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (vedere l'IFRS 13 *Valutazione del fair value*).
- Gli utili o le perdite derivanti dalle variazioni del fair value dell'investimento immobiliare devono essere inclusi(e) nel conto economico relativo all'esercizio in cui sorgono.
- In circostanze rare ed eccezionali se il fair value non può essere determinato, viene applicato il modello del costo dello IAS 16 per valutare l'investimento immobiliare.
- Quando un locatario applica il modello del fair value per valutare un investimento immobiliare posseduto come diritto d'uso dell'attività, dovrà valutare l'attività da diritto d'uso, e non l'immobile sottostante, al fair value.

Modello del costo

- L'investimento immobiliare è valutato in conformità a quanto prescritto per tale modello dallo IAS 16.



IAS 41 Agricoltura

DEFINIZIONI

- ▶ **Mercato attivo** - Esiste quando gli elementi commercializzati sono omogenei, compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento e i prezzi sono disponibili al pubblico.
- ▶ **Attività agricola** - La gestione della trasformazione di un'attività biologica in prodotti agricoli o altra attività biologica ai fini della vendita.
- ▶ **Attività biologica** - Un animale o una pianta vivi.
- ▶ **Prodotto agricolo** - Il prodotto raccolto delle attività biologiche dell'entità.
- ▶ **Trasformazione biologica** - I processi di crescita, degenerazione, maturazione, produzione e riproduzione che determinano un aumento della qualità o della quantità dell'attività biologica.
- ▶ **Raccolto** - Il processo di separazione fisica del prodotto dall'attività biologica o la cessazione del processo vitale di un'attività biologica.
- ▶ **Pianta fruttifera** - è una pianta viva che:
 - è utilizzata nella produzione o fornitura di prodotti agricoli
 - si prevede che produca frutti per più di un esercizio
 - ha una remota possibilità di essere venduta (tranne le vendite di scarti).

AMBITO DI APPLICAZIONE

Rientrano nell'ambito di applicazione:

- Le attività biologiche.
- I prodotti agricoli al momento del raccolto.
- I contributi pubblici connessi alle attività biologiche.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione:

- il terreno utilizzato per l'attività agricola - che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 16 *Immobilì, impianti e macchinari* e dello IAS 40 *Investimenti immobiliari*
- le attività immateriali connesse all'attività agricola - che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 38 *Attività immateriali*
- le piante fruttifere connesse all'attività agricola
- i contributi pubblici relativi alle piante fruttifere
- le attività da diritto d'uso derivanti da un contratto di locazione di un terreno utilizzato per l'attività agricola (IFRS 16 *Leasing*).

RILEVAZIONE

Le attività biologiche o i prodotti agricoli sono rilevati quando:

- l'entità controlla l'attività a causa di un evento passato
- è probabile l'afflusso di un beneficio economico futuro verso l'entità; e
- il fair value o il costo dell'attività può essere valutato in modo affidabile.



VALUTAZIONE**Attività biologica***Inizialmente:*

- al fair value meno i costi di vendita stimati (tranne se il fair value non può essere stimato in modo affidabile)
- se non è possibile valutare il fair value in modo affidabile, le attività biologiche sono rilevate al costo.

Successivamente:

- al fair value meno i costi del punto vendita stimati (tranne se il fair value non può essere stimato in modo affidabile)
- se non è possibile una valutazione affidabile del fair value, le attività biologiche sono rilevate al costo meno la svalutazione accumulata e le perdite per riduzione di valore accumulate.

Prodotti agricoli

- I prodotti raccolti dalle attività biologiche sono valutati al fair value meno i costi di vendita al punto di raccolta.
- Tale valutazione è il costo alla data in cui si applica lo IAS 2 *Rimanenze* o un altro IFRS applicabile.

UTILI E PERDITE AL FAIR VALUE**Attività biologica**

- L'utile o la perdita alla rilevazione iniziale è incluso(a) nel conto economico dell'esercizio in cui sorge.
- La successiva variazione del fair value è inclusa nel conto economico nell'esercizio in cui si verifica.

Prodotti agricoli

- L'utile o la perdita alla rilevazione iniziale è incluso(a) nel conto economico dell'esercizio in cui sorge.

IMPOSSIBILITÀ DI VALUTARE IL FAIR VALUE

- Una volta che il fair value dell'attività biologica diventa valutabile in modo affidabile, deve essere utilizzato il fair value per valutare l'attività biologica.
- Una volta che un'attività biologica non corrente soddisfa i criteri per essere definita posseduta per la vendita (o come parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), si presume che il fair value possa essere valutato in modo affidabile.

CONTRIBUTI PUBBLICI

- Un contributo pubblico non condizionato relativo a un'attività biologica valutata al fair value meno i costi del punto vendita è rilevato alla voce proventi quando, e solo quando, il contributo pubblico diventa disponibile.
- Un contributo pubblico condizionato, anche nel caso in cui tale contributo richieda a un'entità di non impegnarsi in un'attività agricola specifica, è rilevato alla voce proventi solo e solo quando le condizioni del contributo sono soddisfatte.



IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari

DEFINIZIONI

Molte entità sono obbligate a smantellare, rimuovere e ripristinare elementi di immobili, impianti e macchinari e in questa interpretazione tali obblighi sono denominati "passività per smantellamenti, ripristini e passività similari".

In base allo **IAS 16 Immobili, impianti e macchinari**, il costo di un elemento relativo a immobili, impianti e macchinari include la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e di ripristino del sito in cui è ubicato (un'indicazione simile è prevista per la valutazione di un'attività da diritto d'uso nell'**IFRS 16 Leasing**), l'obbligazione che sorge a carico dell'entità quando l'elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione di rimanenze durante quel periodo.

Lo **IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali** contiene disposizioni sulle modalità di valutazione delle passività per smantellamenti, ripristini e passività similari. Questa interpretazione fornisce indicazioni su come contabilizzare gli effetti derivanti da successivi cambiamenti nella valutazione delle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'IFRIC 1 si applica ai cambiamenti nella valutazione delle passività iscritte per smantellamenti, ripristini o passività similari che siano al contempo:

- rilevate come parte del costo di un elemento relativo a immobili, impianti e macchinari in conformità allo **IAS 16** o come parte del costo di un'attività da diritto d'uso in conformità all'**IFRS 16**, e
- rilevate come passività in conformità allo **IAS 37**.

Per esempio, una passività per smantellamenti, ripristini o passività similari può esistere per lo smantellamento di un impianto, il ripristino del danno ambientale causato dalle industrie estrattive o per la rimozione di un macchinario.

OPINIONE PREVALENTE

I cambiamenti nella valutazione di una passività iscritta per smantellamenti, ripristini e passività similari che derivano da variazioni dei tempi stimati o della quantità dei deflussi di risorse comprendenti i benefici economici richiesti per adempiere l'obbligazione o da una variazione del tasso di attualizzazione, sono contabilizzati come sotto sinteticamente descritto.

ATTIVITÀ VALUTATE APPLICANDO IL MODELLO DEL COSTO

- I cambiamenti nelle passività sono sommati o sottratti dal costo dell'attività collegata nell'esercizio corrente.
- L'importo sottratto dal costo dell'attività non può superare il suo valore contabile. Se una diminuzione della passività supera il valore contabile dell'attività, l'avanzo è rilevato immediatamente nel conto economico.
- Se la rettifica determina un incremento del costo di un'attività, l'entità valuta se questa è un'indicazione del fatto che il nuovo valore contabile dell'attività non può essere interamente recuperato. Se vi è un'indicazione del genere, l'entità sottopone a test per riduzione di valore l'attività stimando il suo valore recuperabile e contabilizza ogni eventuale perdita per riduzione di valore in conformità allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*.

ATTUALIZZAZIONE

- Il ricalcolo periodico del tasso di attualizzazione è rilevato nel conto economico come un costo finanziario non appena si verifica.
- Non è consentita la capitalizzazione prevista dallo IAS 23 *Oneri finanziari*.

ATTIVITÀ COLLEGATE VALUTATE APPLICANDO IL MODELLO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE

I cambiamenti nelle passività modificano l'avanzo o il disavanzo di rivalutazione precedentemente rilevato con riferimento a detta attività, in modo tale che:

- viene rilevata nel conto economico complessivo una diminuzione della passività e aumenta l'avanzo di rivalutazione nel patrimonio netto, ma tale diminuzione viene rilevata nel conto economico se storna un disavanzo di rideterminazione del valore con riferimento a detta attività che è stato precedentemente rilevato nel conto economico
- viene rilevato nel conto economico un aumento della passività, ma tale aumento viene rilevato nel conto economico complessivo, e riduce l'avanzo di rideterminazione del valore nel patrimonio netto, se esiste un saldo creditore nell'avanzo di rideterminazione del valore con riferimento a detta attività
- nel caso in cui una diminuzione della passività superi il valore contabile che sarebbe stato rilevato se l'attività fosse stata iscritta secondo il modello del costo, l'avanzo è rilevato immediatamente nel conto economico
- un cambiamento nella passività è un'indicazione del fatto che il valore dell'attività deve essere rideterminato per assicurarsi che il valore contabile non differisca da quello che sarebbe determinato applicando il fair value alla chiusura dell'esercizio di riferimento
- la variazione dell'avanzo di rideterminazione del valore derivante da un cambiamento nella passività è individuata separatamente ed esposta come tale.

SVALUTAZIONE

Il valore rettificato svalutabile dell'attività è svalutato durante tutta la sua vita utile. Pertanto, una volta che l'attività collegata ha raggiunto la fine della sua vita utile, tutti i cambiamenti successivi nella passività sono rilevati nel conto economico non appena si verificano. Questo si applica sia nel caso del modello del costo sia nel caso del modello della rideterminazione del valore.

IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

PREMESSA E PROBLEMI

Le cooperative e altre entità simili sono costituite da gruppi di persone che soddisfano bisogni economici o sociali comuni. Le partecipazioni dei soci in una cooperativa sono spesso rappresentate da azioni o quote simili dei soci.

Lo IAS 32 *Strumenti finanziari: Presentazione* stabilisce i principi per la classificazione degli strumenti finanziari in passività finanziarie o patrimonio netto.

Molti strumenti finanziari, ivi comprese le azioni dei soci, hanno caratteristiche di patrimonio netto, tra cui i diritti di voto e i diritti di partecipazione alle distribuzioni di dividendi. Alcuni strumenti finanziari conferiscono al titolare il diritto di richiedere il riscatto in contanti o altra attività finanziaria, ma possono prevedere o essere soggetti a limiti sulla possibilità o meno di riscattare gli strumenti finanziari. Sorgono domande in merito a come debbano essere valutate queste condizioni di riscatto nel determinare se gli strumenti finanziari devono essere classificati come passività oppure come patrimonio netto.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- L'IFRIC 2 si applica agli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 32, inclusi gli strumenti finanziari emessi a favore di soci di entità cooperative rappresentativi della loro partecipazione al capitale dell'entità.
- L'IFRIC 2 non si applica agli strumenti finanziari che saranno o possono essere regolati con strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.

OPINIONE PREVALENTE

Il diritto contrattuale del titolare di uno strumento finanziario (incluse le azioni dei soci in entità cooperative) di chiedere il riscatto non richiede in sé che lo strumento finanziario sia classificato come una passività finanziaria. Anzi, l'entità deve considerare tutti i termini e tutte le condizioni dello strumento finanziario nel determinare la propria classificazione come passività finanziaria o patrimonio netto.

AZIONI DEI SOCI COME PATRIMONIO NETTO

Le azioni dei soci che sarebbero classificate come patrimonio netto se questi ultimi non avessero un diritto di chiedere il riscatto sono patrimonio netto se è presente una delle condizioni sotto descritte:

- le azioni dei soci sono patrimonio netto se l'entità ha un diritto incondizionato a rifiutare il riscatto delle azioni
- se il riscatto è vietato in modo incondizionato da leggi, regolamenti o dallo statuto dell'entità, le azioni sono patrimonio netto.

ESEMPI DI APPLICAZIONE

L'Appendice, che costituisce parte integrante dell'IFRIC 2, fornisce esempi di diversi scenari di applicazione dell'IFRIC 2.

INFORMATIVA

Quando una modifica del divieto di riscatto determina un trasferimento tra passività finanziarie e patrimonio netto, l'entità espone separatamente l'importo, i tempi e il motivo del trasferimento.

VALUTAZIONE

- Un'entità valuta la propria passività finanziaria per il riscatto al fair value.
- In caso di azioni dei soci con diritto di riscatto, l'entità valuta il fair value della passività finanziaria per il riscatto a non meno dell'importo massimo esigibile ai sensi delle disposizioni in materia di riscatto del proprio statuto o della legge applicabile attualizzato dalla prima data in cui può essere richiesto il pagamento dell'importo.

IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali

PREMESSA E PROBLEMI

Il fine dei fondi per smantellamenti è di accantonare attività per finanziare una parte o la totalità dei costi per lo smantellamento di una centrale (per esempio una centrale nucleare) o di certi macchinari (per esempio automobili) o per intraprendere una bonifica ambientale (per esempio decontaminazione dell'acqua o ripristino di un terreno sfruttato come miniera), congiuntamente "smantellamento". I contributi a tali fondi, in molti casi, possono essere volontari o imposti da leggi o regolamenti.

I fondi per smantellamenti di norma hanno le seguenti caratteristiche:

- il fondo è amministrato separatamente da amministratori fiduciari indipendenti
- i contributi dell'entità al fondo sono investiti in una varietà di attività che sono disponibili per consentire ai partecipanti di pagare i costi di smantellamento
- i partecipanti mantengono l'obbligo di pagare i costi di smantellamento
- i partecipanti possono avere un accesso limitato o nessun accesso alle eventuali attività eccedenti del fondo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'IFRIC 5 si applica alla contabilizzazione nel bilancio di un contributo per interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali (qui di seguito denominati "fondi per smantellamenti") che hanno entrambe le caratteristiche che seguono:

- le attività sono amministrate separatamente (sono detenute in una persona giuridica separata oppure come attività separate in un'altra entità)
- il diritto di accesso di un partecipante alle attività è limitato.

Le interessenze residue in fondi che si estendono oltre un diritto di rimborso possono essere uno strumento rappresentativo di capitale che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari* ed è escluso dall'ambito di applicazione dell'IFRIC 5.



OPINIONE PREVALENTE

INTERESSENZA IN UN FONDO

- Il partecipante rileva la propria obbligazione di pagamento dei costi di smantellamento come una passività e rileva la propria interessenza nel fondo separatamente, salvo che non sia obbligato a pagare i costi di smantellamento anche se il fondo non paga.
- Il partecipante determina se ha il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole sul fondo utilizzando come riferimento l'IFRS 10 *Bilancio consolidato*, l'IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto* e lo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*. Se lo fa, il partecipante contabilizza la propria interessenza nel fondo in conformità a tali Principi.
- Se un partecipante non ha il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole sul fondo, rileva il diritto di ricevere il rimborso dal fondo come un diritto al rimborso in conformità allo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*. Tale rimborso è valutato al valore inferiore tra:
 - il valore dell'obbligazione di smantellamento rilevata
 - la quota del partecipante del fair value delle attività nette del fondo attribuibili ai partecipanti.
- Le variazioni del valore contabile del diritto di ricevere un rimborso diverso dai contributi al fondo e dai pagamenti del fondo sono rilevate nel conto economico nell'esercizio in cui esse si verificano.

OBBLIGAZIONI DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

Quando un partecipante ha un'obbligazione di versamento di potenziali contributi aggiuntivi, per es. in caso di fallimento di un altro partecipante o se il valore delle attività di investimento possedute dal fondo diminuisce in misura tale da farle diventare insufficienti per adempiere le obbligazioni di rimborso del fondo, tale obbligazione è una passività potenziale che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 37.

Il partecipante rileva una passività solo se è probabile che i contributi aggiuntivi saranno versati.

INFORMATIVA

- Un partecipante espone la natura della sua interessenza in un fondo e ogni eventuale limitazione di accesso alle attività del fondo.
- Quando un partecipante ha un'obbligazione di versamento di potenziali contributi aggiuntivi che non è rilevata come passività, presenta le informazioni come richiesto dallo IAS 37.
- Quando un partecipante contabilizza la propria interessenza nel fondo in conformità al paragrafo 9 dell'IFRIC 5, presenta le informazioni come richiesto dallo IAS 37.

IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione a un mercato specifico: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

PREMESSA E PROBLEMI

Lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* specifica che un fatto vincolante è un fatto passato che determina un'obbligazione attuale che un'entità non può realisticamente fare altro che regolare e che sono rilevati accantonamenti solo per le "obbligazioni derivanti da fatti passati che esistono indipendentemente da azioni future di un'entità".

La Direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che disciplina la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologico dei rifiuti di apparecchiature, ha fatto sorgere il problema di stabilire quando deve essere rilevata la passività per la smaltimento di RAEE. La Direttiva stabilisce che il costo della gestione dei rifiuti di apparecchiature storiche di nuclei domestici deve essere sostenuto dai produttori di tale tipo di apparecchiature che sono sul mercato per un periodo che deve essere specificato nella legislazione di ciascuno Stato membro (il Periodo di misurazione). La Direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro è tenuto a istituire un meccanismo che imponga ai produttori di contribuire ai costi in misura proporzionale "per es. in proporzione alla rispettiva quota di mercato per ciascun tipo di apparecchiatura". Ciascuno degli Stati membri dell'UE interpreta a proprio modo la Direttiva RAEE e pertanto è probabile che gli obblighi specifici varino da Stato a Stato. L'interpretazione non si occupa dei rifiuti nuovi (ossia i rifiuti relativi a prodotti venduti dopo il 13 agosto 2005) o dei rifiuti storici di utenti diversi dai nuclei domestici.

L'IFRIC considera che della passività relativa alla gestione di tali rifiuti si occupa lo IAS 37.

L'IFRIC 6 cerca di determinare nell'ambito dello smaltimento di RAEE quale dei seguenti costituisce un fatto vincolante in conformità allo IAS 37 per la riconciliazione di un accantonamento per i costi di gestione dei rifiuti:

- la produzione o la vendita di apparecchiature storiche di nuclei domestici
- la partecipazione a un mercato nel periodo di misurazione
- il sostenere dei costi nell'esecuzione delle attività di gestione dei rifiuti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- L'IFRIC 6 fornisce indicazioni in merito alla rilevazione, nel bilancio dei produttori, delle passività per la gestione dei rifiuti ai sensi della Direttiva dell'Unione europea (UE) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in relazione alle vendite di apparecchiature storiche di nuclei domestici.
- L'IFRIC 6 non considera né i rifiuti nuovi né i rifiuti storici di utenti diversi dai nuclei domestici. La passività relativa alla gestione di tali rifiuti è adeguatamente disciplinata dallo IAS 37. Tuttavia, se nella legislazione nazionale, i rifiuti nuovi dei nuclei domestici vengono trattati in modo simile ai rifiuti storici dei nuclei domestici, i principi dell'Interpretazione si applicano con riferimento all'ordine gerarchico di cui allo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*.



OPINIONE PREVALENTE

- La partecipazione al mercato nel periodo di misurazione è il fatto vincolante in conformità allo IAS 37. Di conseguenza, non sorge una passività per i costi di gestione dei rifiuti per apparecchiature storiche di nuclei domestici al momento della produzione o della vendita.
- Poiché l'obbligazione relativa alle apparecchiature storiche di nuclei domestici è collegata alla partecipazione al mercato durante il periodo di misurazione, e non già alla produzione o alla vendita degli articoli da smaltire, vi è obbligazione solo a condizione che esista una quota di mercato nel periodo di misurazione.
- Anche la tempistica del fatto vincolante può essere indipendente dal periodo specifico in cui si intraprendono le attività di gestione dei rifiuti e si sostengono i costi relativi.

ESEMPIO

- Un'entità che vende apparecchiature elettriche nel 20X4 ha una quota di mercato del 4 per cento in quell'anno solare. In seguito cessa la sua attività e quindi non è più nel mercato quando i costi di gestione dei rifiuti relativi ai suoi prodotti sono attribuiti a quelle entità aventi una quota di mercato nel 20X7. Con una quota dello 0 per cento nel 20X7, l'obbligazione dell'entità è zero. Tuttavia, se un'altra entità entra nel mercato dei prodotti elettronici nel 20X7 e raggiunge una quota di mercato del 3 per cento in tale periodo, l'obbligazione dell'entità per i costi di gestione dei rifiuti relativi ai periodi precedenti sarà pari al 3 per cento del totale dei costi di gestione dei rifiuti attribuiti al 20X7, anche se l'entità non era nel mercato in quei periodi precedenti e non ha realizzato nessuno dei prodotti per i quali i costi di gestione dei rifiuti sono attribuiti al 20X7.



IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione del valore secondo lo IAS 29 *Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate*

PREMESSA E PROBLEMI

L'IFRIC 7 fornisce indicazioni su come applicare le disposizioni dello IAS 29 *Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate* in un esercizio di riferimento in cui un'entità riscontri l'esistenza di un'iperinflazione nell'economia della sua valuta funzionale, nel caso in cui la stessa economia non era iperinflazionata nell'esercizio precedente, e proceda pertanto alla rideterminazione dei propri valori di bilancio in conformità allo IAS 29. I problemi affrontati dall'IFRIC 7 sono:

- in che modo deve essere interpretata la disposizione di cui al paragrafo 8 dello IAS 29: “deve essere esposto nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio”, quando l'entità applica lo IAS 29?
- in che modo un'entità deve rilevare il saldo iniziale delle imposte differite nel suo bilancio rideterminato?

OPINIONE PREVALENTE

- Nell'esercizio di riferimento in cui un'entità riscontra l'esistenza di iperinflazione nell'economia della sua valuta funzionale, che non era iperinflazionata nell'esercizio precedente, l'entità applica le disposizioni dello IAS 29 come se l'economia fosse sempre stata iperinflazionata.
- Per le voci non monetarie valutate al costo storico, i valori del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura dell'entità all'inizio del precedente esercizio di presentazione del bilancio sono rideterminati per riflettere l'effetto dell'inflazione dalla data in cui le attività sono state acquisite e le passività sono state sostenute o assunte fino alla chiusura dell'esercizio di riferimento.
- Per le voci non monetarie riportate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura in valori correnti in date diverse da quelle di acquisizione o di insorgenza (per es. attività rideterminate), tale rideterminazione riflette invece l'effetto dell'inflazione dalle date in cui tali valori contabili sono stati determinati fino alla chiusura dell'esercizio di riferimento.
- Alla chiusura dell'esercizio di riferimento, le imposte differite sono rilevate e valutate in conformità allo IAS 12 Imposte sul reddito. Tuttavia, le cifre relative alle imposte differite presenti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura per l'esercizio di riferimento sono determinate come segue:
 - l'entità valuta nuovamente le imposte differite in conformità allo IAS 12 dopo aver rideterminato i valori contabili nominali delle sue voci non monetarie alla data del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura dell'esercizio di riferimento applicando l'unità di misura a tale data
 - le imposte differite nuovamente valutate sono rideterminate per la variazione dell'unità di misura dalla data del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura dell'esercizio di riferimento fino alla data di chiusura di tale esercizio.
- L'entità applica il metodo sopra descritto nel rideterminare le imposte differite nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura di qualsiasi esercizio comparato presentato nel bilancio rideterminato relativo all'esercizio di riferimento in cui l'entità applica lo IAS 29.
- Dopo che un'entità ha rideterminato i valori del proprio bilancio, tutte le cifre corrispondenti presenti nel bilancio relativo a un esercizio di riferimento successivo, incluse le imposte differite, sono rideterminate applicando la variazione dell'unità di misura per tale esercizio di riferimento successivo solo al bilancio rideterminato relativo all'esercizio di riferimento precedente.



IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati

L'IFRIC 9 è stato sostituito dall'**IFRS 9 Strumenti finanziari** ed è applicato soltanto dalle entità che continuano ad applicare lo **IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione**.

PREMESSA E PROBLEMI

Lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* prevede che un'entità, nel momento in cui per la prima volta diventa parte di un contratto, valuti se i derivati incorporati eventualmente contenuti nel contratto debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati secondo il Principio. L'IFRIC 9 affronta le seguenti questioni:

- lo IAS 39 prevede che tale valutazione venga fatta solo nel momento in cui l'entità diventa parte del contratto o al contrario che la valutazione deve essere rivista lungo tutta la durata del contratto?
- un'entità che adotta gli IFRS per la prima volta deve fare la propria valutazione sulla base delle condizioni che esistevano nel momento in cui essa è diventata parte del contratto o di quelle prevalenti quando essa adotta gli IFRS per la prima volta?

AMBITO DI APPLICAZIONE

- L'IFRIC 9 si applica a tutti i derivati incorporati che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 39.
- L'IFRIC 9 non affronta i problemi di rimisurazione derivanti da una rideterminazione del valore dei derivati incorporati.
- L'IFRIC 9 non si applica ai derivati incorporati in contratti acquisiti di un'aggregazione aziendale né alla loro possibile rivalutazione alla data di acquisizione.

OPINIONE PREVALENTE

- Un'entità valuta se un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato nel momento in cui per la prima volta diventa parte del contratto.
- La rivalutazione successiva è vietata salvo che non vi sia:
 - una variazione dei termini del contratto che modifica in modo significativo i flussi di cassa che altrimenti sarebbero richiesti dal contratto
 - una riclassificazione di un'attività finanziaria al di fuori della categoria del fair value nel conto economico, nel qual caso è richiesta una valutazione.
- Un'entità determina se una modifica dei flussi di cassa è significativa considerando in che misura i flussi di cassa futuri attesi associati al derivato incorporato o al contratto primario o a entrambi sono variati e se la variazione è significativa in relazione ai flussi di cassa precedentemente attesi sul contratto.
- La valutazione riguardo al fatto se un derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato alla riclassificazione al di fuori della categoria del fair value nel conto economico in conformità al paragrafo 7 deve essere fatta sulla base delle circostanze che esistevano nel momento che viene dopo tra:
 - quando l'entità diventa per la prima volta parte del contratto
 - una variazione dei termini del contratto che hanno modificato in modo significativo i flussi di cassa che altrimenti sarebbero stati richiesti dal contratto.
- Ai fini della presente valutazione, non si applica il paragrafo 11(c) dello IAS 39 (ossia il contratto ibrido (combinato) è trattato come se fosse stato valutato al fair value con le variazioni del fair value rilevate nel conto economico). Se un'entità non può fare questa valutazione, il contratto ibrido (combinato) rimane classificato completamente al fair value nel conto economico.

IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione di valore

PROBLEMI

L'IFRIC 10 affronta la seguente questione:


l'entità dovrebbe stornare le perdite per riduzione di valore rilevate in un periodo intermedio sull'avviamento e sugli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale (a quelle entità che continuano ad applicare lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*) e in attività finanziarie iscritte al costo (a quelle entità che continuano ad applicare lo IAS 39) nel caso in cui una perdita non sarebbe stata rilevata, o sarebbe stata rilevata una perdita inferiore, se la verifica fosse stata effettuata solo alla data di chiusura di un esercizio successivo?

AMBITO DI APPLICAZIONE

- L'IFRIC 10 affronta l'interazione tra le disposizioni delle disposizioni dello IAS 34 *Bilanci intermedi* e la rilevazione delle perdite per riduzione di valore sull'avviamento nello IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* e alcune attività finanziarie nello IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*, e l'effetto di tale interazione sui successivi bilanci intermedi e sul bilancio annuale.

OPINIONE PREVALENTE

- Un'entità non storna una perdita per riduzione di valore rilevata in un periodo intermedio precedente con riferimento a un avviamento o un investimento in strumenti rappresentativi di capitale oppure in un'attività finanziaria iscritte al costo che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 39.
- Un'entità non estende questa opinione prevalente per analogia alle altre aree di potenziale conflitto tra lo IAS 34 e gli altri IFRS.



IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione (*)

PREMESSA E PROBLEMI

L'IFRIC 12 fissa i principi generali per rilevare e valutare gli obblighi e diritti connessi contenuti negli accordi per servizi in concessione. Le disposizioni riguardanti le informazioni integrative da fornire in merito agli accordi per servizi in concessione sono indicate nel SIC 29 *Informazioni integrative - Accordi per servizi in concessione*.

I problemi trattati nella presente interpretazione sono:

- il trattamento dei diritti del concessionario in ordine all'infrastruttura
- la rilevazione e valutazione del corrispettivo contrattuale
- i servizi di costruzione o migioria
- i servizi di gestione
- gli oneri finanziari
- il trattamento contabile successivo di un'attività finanziaria e di un'attività immateriale
- gli elementi forniti al concessionario dal concedente.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- L'IFRIC 12 fornisce linee guida in merito alla contabilizzazione da parte dei concessionari per gli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato.
- L'IFRIC 12 si applica agli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato se:
 - il concedente controlla o regola quali servizi il concessionario deve fornire con l'infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo
 - il concedente controlla (tramite la proprietà, titolo ai benefici o in altro modo) qualsiasi interessenza residua significativa nell'infrastruttura alla scadenza dell'accordo.
- L'IFRIC 12 si applica sia:
 - all'infrastruttura che il concessionario realizza o acquista da un terzo ai fini dell'accordo di servizio, sia
 - alle infrastrutture esistenti alle quali il concedente dà accesso al concessionario ai fini dell'accordo di servizio.
- L'IFRIC 12 non specifica il criterio di contabilizzazione di infrastrutture possedute e rilevate dal concessionario come immobili, impianti e macchinari prima della sottoscrizione dell'accordo di servizio.

(*) Si rinvia anche: SIC-29 *Accordi per servizi in concessione: informazioni integrative*



OPINIONE PREVALENTE

▶ **Trattamento dei diritti del concessionario in ordine all'infrastruttura**

Le infrastrutture rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRIC 12 non devono essere rilevate come immobili, impianti e macchinari del concessionario poiché il contratto di concessione del servizio non conferisce al concessionario il diritto di controllare l'uso dell'infrastruttura di servizio pubblico. Il concessionario ha accesso alla gestione dell'infrastruttura per fornire il servizio pubblico per conto del concedente conformemente ai termini specificati nel contratto.

▶ **Rilevazione e valutazione del corrispettivo contrattuale**

Secondo i termini contrattuali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRIC 12, il concessionario opera come prestatore di servizi. Il concessionario deve rilevare e valutare i ricavi per i servizi che presta in conformità all'IFRS 15 *Ricavi da contratti con i clienti*.

▶ **Servizi di costruzione o miglitoria**

Il concessionario deve contabilizzare i ricavi relativi ai servizi di costruzione miglitoria in conformità all'IFRS 15. Se il concessionario fornisce servizi di costruzione o miglitoria, il corrispettivo che ha ricevuto o riceverà deve essere rilevato al suo fair value. Il corrispettivo può consistere in diritti su:

- un'attività finanziaria (come sotto descritta) se ha un diritto contrattuale incondizionato a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria. Questo si ha quando il concedente si impegna contrattualmente a versare al concessionario importi specificati o la differenza tra gli importi ricevuti dagli utenti e un determinato importo
- un'attività immateriale (lo IAS 38.45-47 forniscono linee guida) se ottiene il diritto (licenza) di far pagare gli utenti del servizio pubblico.

▶ **Attività finanziaria**

L'importo dovuto dal concedente o su sue istruzioni è contabilizzato conformemente all'IFRS 9 *Strumenti finanziari* e valutato al:

- costo ammortizzato; o
- fair value nel conto economico complessivo; o
- fair value nel conto economico.

▶ **Servizi di gestione**

Il concessionario deve contabilizzare i servizi di gestione in conformità all'IFRS 15.

▶ **Oneri finanziari sostenuti dal concessionario**

In conformità allo IAS 23 *Oneri finanziari*, gli oneri finanziari riconducibili all'accordo devono essere rilevati come costo nel periodo in cui sono sostenuti, salvo che il concessionario non abbia un diritto contrattuale a ricevere un'attività immateriale. In questo caso, gli oneri finanziari riconducibili all'accordo devono essere capitalizzati durante la fase di costruzione dell'accordo in conformità allo IAS 23.

▶ **Attività immateriale**

Lo IAS 38 *Attività immateriali* si applica alle attività immateriali rilevate.

▶ **Elementi forniti al concessionario**

Non sono rilevati come immobili, impianti e macchinari gli elementi dell'infrastruttura ai quali il concedente permette che il concessionario abbia accesso ai fini dell'accordo di servizio.

IFRIC 14 IAS 19: Il limite relativo a un'attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione per servizi in concessione

PREMESSA E PROBLEMI

I problemi trattati dall'IFRIC 14 sono:

- quando i rimborsi o le riduzioni di contributi futuri dovrebbero essere considerati disponibili secondo quanto previsto dal paragrafo 58 dello IAS 19 *Benefici per i dipendenti* (massimale dell'attività)
- in che modo una previsione di contribuzione minima potrebbe influire sulla disponibilità di riduzioni di contributi futuri
- quando una previsione di contribuzione minima potrebbe determinare una passività.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- L'IFRIC 14 si applica a tutti i benefici definiti successivi al rapporto di lavoro e agli altri benefici definiti a lungo termine per i dipendenti.

OPINIONE PREVALENTE

Disponibilità di un rimborso o di una riduzione di contributi futuri

- Un'entità deve determinare la disponibilità di un rimborso o di una riduzione di contributi futuri in conformità ai termini e alle condizioni del piano e alle disposizioni statutarie vigenti nella giurisdizione in cui opera il piano.
- Un beneficio economico, sotto forma di rimborso o riduzione di contributi futuri, è disponibile se l'entità può realizzarlo nel corso della durata del piano o una volta che le passività del piano siano state estinte.

Il beneficio economico disponibile come rimborso - Il diritto a un rimborso

Un rimborso è disponibile per un'entità solo se questa ha il diritto incondizionato a un rimborso:

- durante la vita del piano, senza ipotizzare che le passività del piano debbano essere estinte per ottenerlo; o
- ipotizzando l'estinzione graduale nel tempo delle passività del piano fino a quando tutti i membri non hanno abbandonato il piano; o
- ipotizzando l'estinzione completa delle passività del piano in un unico evento (ossia come estinzione del piano)
- il diritto incondizionato a un rimborso può esistere qualunque sia il livello di contribuzione al piano alla data di riferimento del bilancio.

Il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi

- Se non esistono previsioni di contribuzione minima per i contributi relativi a prestazioni di lavoro future, il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri è il costo previdenziale futuro a carico dell'entità per ciascun esercizio in relazione al periodo più breve tra la vita attesa del piano e quella dell'entità. Il costo previdenziale futuro per l'entità esclude gli importi a carico dei dipendenti.


OPINIONE PREVALENTE

L'effetto di una contribuzione minima sul beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri

- Un'entità deve analizzare qualsiasi previsione di contribuzione minima a una data predeterminata in merito ai contributi che sono necessari a coprire qualsiasi carenza esistente per prestazioni di lavoro precedenti in base alla contribuzione minima e prestazioni di lavoro future.
- I contributi che coprono qualsiasi carenza esistente in base alla contribuzione minima in riferimento a prestazioni di lavoro già ricevute non influiscono sui contributi futuri per l'anzianità successiva.
- In presenza di una previsione di contribuzione minima relativa a contributi pre prestazioni di lavoro future, il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri è dato dalla somma:
 - qualsiasi ammontare che riduca i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future perché l'entità ha effettuato un pagamento anticipato (ossia ha pagato l'importo prima che le fosse richiesto di farlo); e
 - il costo previdenziale futuro stimato in ciascun esercizio meno i contributi stimati relativi a previsioni di contribuzione minima che sarebbero richiesti per prestazioni di lavoro future erogate in quegli esercizi in assenza del pagamento anticipato descritto al punto precedente.
- Un'entità deve stimare i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per le prestazioni di lavoro future tenendo conto dell'effetto di qualsiasi eccedenza esistente determinata sulla base della contribuzione minima ma escludendo il pagamento anticipato descritto nel paragrafo 20(a). Un'entità deve assumere ipotesi coerenti con la base di contribuzione minima e, per qualsiasi fattore non specificato da detta base, ipotesi coerenti con quelle assunte per determinare l'obbligazione per benefici definiti e con la situazione in essere alla data di chiusura dell'esercizio come stabilito dallo IAS 19.
- Se i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future eccedono il costo previdenziale futuro di cui allo IAS 19 in un determinato esercizio, tale eccedenza riduce l'ammontare del beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri. Tuttavia, l'ammontare descritto nel paragrafo 20 (b) non può mai essere minore di zero.

Quando una previsione di contribuzione minima può determinare una passività

- Se un'entità ha l'obbligazione, derivante da una previsione di contribuzione minima, di corrispondere contributi per coprire una carenza esistente in base alla contribuzione minima per prestazioni di lavoro già ricevute, l'entità deve determinare se i contributi da versare saranno disponibili come rimborso o come riduzione di contributi futuri una volta che questi sono versati nel piano.
- Nella misura in cui i contributi dovuti non saranno disponibili una volta versati nel piano, l'entità deve rilevare una passività quando sorge l'obbligazione.



IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera (*)

AMBITO DI APPLICAZIONE

I problemi trattati dall'IFRIC 16 sono:

- la natura del rischio coperto e l'ammontare dell'elemento coperto per cui può essere designata una relazione di copertura:
 - se la controllante può designare come rischio coperto solo le differenze di cambio derivanti da una differenza tra le valute funzionali della controllante stessa e la sua gestione estera, o se può anche designare come rischio coperto le differenze di cambio derivanti dalla differenza tra la valuta di presentazione del bilancio consolidato della controllante e la valuta funzionale della gestione estera
 - qualora la controllante detenga la gestione estera indirettamente, se il rischio coperto può includere solo le differenze di cambio derivanti da differenze nelle valute funzionali tra la gestione estera e la sua controllante diretta, o se il rischio coperto può anche comprendere qualsiasi differenza di cambio tra la valuta funzionale della gestione estera e una qualsiasi delle controllanti intermedie o la capogruppo
- chi, nell'ambito di un gruppo, può detenere lo strumento di copertura:
 - se è possibile istituire una valida relazione per la contabilizzazione di operazioni di copertura soltanto nel caso in cui l'entità che copre il proprio investimento netto è una parte dello strumento di copertura o se un'entità del gruppo, indipendentemente dalla propria valuta funzionale, può detenere lo strumento di copertura
 - se la natura dello strumento di copertura (derivato o non derivato) o il metodo di consolidamento incide sulla valutazione dell'efficacia della copertura
- quali importi dovrebbero essere riclassificati da patrimonio netto nel conto economico come rettifiche da riclassificazione all'atto della dismissione della gestione estera:
 - quando una gestione estera oggetto di copertura viene dismessa, quali importi della riserva di conversione di valuta estera della controllante rispetto allo strumento di copertura e rispetto a quella gestione estera dovrebbero essere riclassificati da patrimonio netto nel conto economico nel bilancio consolidato della controllante
 - se il metodo di consolidamento incide sulla determinazione degli importi da riclassificare da patrimonio netto nel conto economico.

DEFINIZIONI

- L'IFRIC 16 si applica a un'entità che copre il rischio di cambio derivante dai propri investimenti netti in gestioni estere e desidera qualificarsi per la contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.
- L'IFRIC 16 si applica solo a coperture di investimenti netti in gestioni estere; non dovrebbe essere applicata per analogia ad altri tipi di contabilizzazione di operazioni di copertura.

(*) Si rinvia anche: L'IFRIC 16 è stato sostituito dall'IFRS 9 *Strumenti finanziari* ed è applicato solo dalle entità che continuano ad applicare lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*

OPINIONE PREVALENTE

NATURA DEL RISCHIO COPERTO E IMPORTO DELL'ELEMENTO COPERTO PER CUI PUÒ ESSERE DESIGNATA UNA RELAZIONE DI COPERTURA

- La contabilizzazione di operazioni di copertura può essere applicata solo alle differenze di cambio tra la valuta funzionale della gestione estera e la valutazione funzionale della controllante.
- In un'operazione di copertura dei rischi di cambio derivanti da un investimento netto in una gestione estera, l'elemento coperto può essere un ammontare delle attività nette uguale o inferiore al valore contabile delle attività nette della gestione estera nel bilancio consolidato della controllante.
- Il rischio coperto può essere designato come l'esposizione in valuta estera derivante dalla differenza tra la valuta funzionale della gestione estera e la valuta funzionale di una qualsiasi controllante (la controllante diretta, intermedia o capogruppo) di quella gestione estera.
- Un'esposizione al rischio di cambio derivante da un investimento in una gestione estera può presentare i requisiti per la contabilizzazione come operazione di copertura una sola volta nel bilancio consolidato. Pertanto, se le stesse attività nette di una gestione estera sono coperte da più controllanti nell'ambito del gruppo per lo stesso rischio, solo una relazione di copertura presenterà i requisiti per la contabilizzazione di operazioni di copertura nel bilancio consolidato della capogruppo.

CHI PUÒ DETENERE LO STRUMENTO DI COPERTURA

- Uno strumento derivato o non derivato può essere designato come strumento di copertura in una copertura di un investimento netto in una gestione estera.
- Lo strumento (gli strumenti) di copertura può (possono) essere detenuto(i) da una o più entità nell'ambito del gruppo, purché vengano soddisfatte le disposizioni di designazione, documentazione ed efficacia previste dallo IAS 39 paragrafo 88 relative alla copertura di un investimento netto. In particolare, la strategia di copertura del gruppo dovrebbe essere documentata chiaramente a causa delle possibili diverse designazioni a diversi livelli del gruppo.

DISMISSIONE DI UNA GESTIONE ESTERA OGGETTO DI COPERTURA

- Quando viene dismessa una gestione estera coperta, l'importo riclassificato nel conto economico come rettifica da riclassificazione proveniente dalla riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato della controllante riferito allo strumento di copertura è l'importo che lo IAS 39 richiede di identificare.
- L'importo riclassificato nel conto economico dalla riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato di una controllante riferito all'investimento netto in quella gestione estera in conformità allo IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere* è l'ammontare incluso in quella riserva di conversione di valuta estera della controllante con riferimento a quella gestione estera.

IFRIC 17 Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide

PREMESSA E PROBLEMI

Quando un'entità dichiara una distribuzione e ha pertanto un'obbligazione di distribuire le attività ai propri soci, deve rilevare una passività relativa al dividendo pagabile. Di conseguenza, l'IFRIC 17 affronta le seguenti questioni:

- quando va rilevato il dividendo pagabile da parte dell'entità?
- in che modo l'entità deve valutare il dividendo pagabile?
- nel momento in cui un'entità procede al regolamento del dividendo pagabile, in che modo deve contabilizzare le differenze tra il valore contabile delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo pagabile?

AMBITO DI APPLICAZIONE

- L'IFRIC 17 si applica ai seguenti tipi di distribuzioni unilaterali di attività da parte di un'entità ai propri soci nella loro qualità di azionisti:
 - distribuzioni di attività non rappresentate da disponibilità liquide
 - distribuzioni che offrono ai soci la possibilità di ricevere attività non rappresentate da disponibilità liquide in alternativa ai contanti.
- L'IFRIC 17 si applica soltanto a quelle distribuzioni in cui tutti i soci di una stessa classe di strumenti rappresentativi di capitale sono trattati allo stesso modo.
- L'IFRIC 17 non si applica a distribuzioni di attività non rappresentate da disponibilità liquide che sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo la distribuzione.

OPINIONE PREVALENTE

QUANDO RILEVARE UN DIVIDENDO PAGABILE

La passività relativa a un dividendo pagabile deve essere rilevata quando il dividendo è adeguatamente autorizzato e non è più a discrezione dell'entità, ossia:

- alla data in cui la delibera di distribuzione del dividendo è approvata dall'autorità competente, se l'ordinamento giuridico richiede tale approvazione; oppure
- alla data in cui il dividendo è deliberato, se l'ordinamento giuridico non richiede un'ulteriore approvazione.

VALUTAZIONE DI UN DIVIDENDO PAGABILE

- Un'entità deve valutare una passività relativa alla distribuzione di attività non rappresentate da disponibilità liquide come dividendo per i propri soci al fair value delle attività da distribuire.
- Se un'entità concede ai propri soci la facoltà di ricevere o attività non rappresentate da disponibilità liquide o in alternativa contanti, l'entità deve stimare il dividendo pagabile considerando il fair value di ciascuna alternativa e la relativa probabilità che i soci scelgano l'una o l'altra alternativa.
- Alla data di chiusura di ciascun esercizio di riferimento e alla data di regolamento, l'entità deve rivedere e rettificare il valore contabile del dividendo pagabile e ciascuna variazione del valore contabile del dividendo pagabile deve essere rilevata nel patrimonio netto come una rettifica dell'ammontare della distribuzione.

CONTABILIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE TRA I VALORI CONTABILI

- Nel momento in cui un'entità procede al regolamento del dividendo pagabile, deve rilevare nel conto economico l'eventuale differenza tra il valore contabile delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo pagabile nel conto economico.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- Un'entità deve esporre gli utili o le perdite derivanti dalle differenze tra i valori contabili delle passività per dividendi e delle relative attività che sono eliminate dal bilancio all'atto del regolamento come un elemento separato nel conto economico.
- Un'entità deve fornire le seguenti informazioni, se applicabili:
 - il valore contabile del dividendo pagabile all'inizio e alla fine dell'esercizio
 - l'incremento o il decremento del valore contabile rilevato nell'esercizio a seguito di una variazione del fair value delle attività da distribuire.
- Se, dopo la chiusura dell'esercizio ma prima della data di approvazione del bilancio, un'entità dichiara un dividendo da distribuire in attività non rappresentate da disponibilità liquide, essa deve indicare:
 - la natura dell'attività da distribuire
 - il valore contabile dell'attività da distribuire alla data di chiusura dell'esercizio
 - il fair value stimato dell'attività da distribuire alla data di chiusura dell'esercizio, se diverso dal valore contabile, e le informazioni in merito al metodo utilizzato per valutare il fair value richieste dall'IFRS 13 *Valutazione del fair value*.



IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale

PREMESSA E PROBLEMI

L'IFRIC 19 affronta le seguenti questioni:

- gli strumenti rappresentativi di capitale sono emessi al fine di estinguere il “corrispettivo pagato” di una passività finanziaria in conformità all'IFRS 9.3.3.3?
- in che modo l'entità deve inizialmente valutare tali strumenti rappresentativi di capitale?
- in che modo l'entità emittente deve contabilizzare qualsiasi differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta e l'ammontare degli strumenti rappresentativi di capitale emessi?

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente interpretazione definisce il trattamento contabile che un'entità deve applicare nel caso in cui la rinegoziazione dei termini di una passività finanziaria determini l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale in favore di un proprio creditore al fine di estinguere, interamente o parzialmente, la passività finanziaria - comunemente denominata “conversione del debito in azioni”.

L'interpretazione non copre i casi in cui:

- il creditore sia anche azionista diretto/indiretto e stia agendo nella propria qualità di azionista diretto/indiretto esistente
- il creditore e l'entità emittente siano controllati dalla stessa parte o delle stesse parti prima e dopo l'operazione e la sostanza dell'operazione si configuri in una distribuzione di strumenti rappresentativi di capitale da parte dell'entità oppure in un conferimento alla stessa
- l'estinzione della passività finanziaria attraverso l'emissione di azioni sia conforme alle condizioni originarie della passività finanziaria (per es. un debito convertibile).



OPINIONE PREVALENTE

GLI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE SONO EMESSI AL FINE DI ESTINGUERE IL CORRISPETTIVO PAGATO?

L'emissione di strumenti rappresentativi di capitale deve essere trattata come corrispettivo per estinguere passività finanziarie.

- La passività finanziaria deve essere eliminata dal proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, è soddisfatto l'IFRS IFRS 9.3.3.1: ossia quando l'obbligazione specificata nel contratto è (interamente o parzialmente) estinta, annullata o scaduta.

VALUTAZIONE INIZIALE DEL CORRISPETTIVO PAGATO

Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi devono essere valutati e rilevati al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale emessi (se il fair value può essere valutato in modo affidabile).

IL FAIR VALUE NON PUÒ ESSERE VALUTATO IN MODO AFFIDABILE

Gli strumenti rappresentativi di capitale saranno valutati per riflettere il fair value della passività finanziaria estinta.

- Le caratteristiche di esigibilità a vista della passività finanziaria non sono prese in considerazione (non si applica l'IFRS 13.47).

DATA DI RILEVAZIONE

Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi sono inizialmente rilevati e valutati alla data in cui la passività finanziaria è, interamente o parzialmente, estinta.

DIFFERENZA TRA IL VALORE CONTABILE DELLA PASSIVITÀ FINANZIARIA ESTINTA E IL CORRISPETTIVO PAGATO

La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o di parte della passività finanziaria) estinta e il corrispettivo pagato deve essere rilevata nel conto economico in conformità all'IFRS 9.3.3.2.

ESTINZIONE PARZIALE - ULTERIORI PROBLEMI

Se la passività finanziaria viene estinta solo parzialmente, l'entità deve valutare se una parte del corrispettivo pagato è legata a una modifica delle condizioni della passività che resta in essere.

Se una parte del corrispettivo pagato fa riferimento a una modifica delle condizioni della passività residua, l'entità deve ripartire il corrispettivo pagato tra la parte della passività estinta e la parte della passività che resta in essere.

Nell'effettuare tale ripartizione, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti in relazione all'operazione.

Se la passività residua è stata modificata in modo sostanziale, l'entità deve:

- estinguere la passività originaria
- rilevare una nuova passività, come richiesto dall'IFRS 9.3.3.2.

Le modifiche devono essere rilevate ed esposte come un elemento separato del conto economico.



IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto

PREMESSA E PROBLEMI

L'IFRIC 20 affronta le seguenti questioni:

- quando devono essere rilevati i costi di sbancamento come attività?
- in che modo deve essere valutata inizialmente l'attività derivante da un'operazione di sbancamento?
- in che modo deve essere valutata successivamente l'attività derivante da un'operazione di sbancamento?

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'interpretazione si applica ai costi di rimozione (sbancamento) degli scarti minerari sostenuti nelle attività minerarie a cielo aperto durante la fase di produzione della miniera.

DEFINIZIONI

Fase di produzione - l'IFRIC non la definisce. È richiesto l'uso del buonsenso.



ESEMPI ILLUSTRATIVI

RILEVAZIONE DEI COSTI DI SBANCAMENTO NELLA FASE DI PRODUZIONE COME ATTIVITÀ

Costi che migliorano l'accesso ai minerali

Il beneficio di un migliore accesso ai minerali consente la rilevazione come parte (componente) di un'attività esistente quando:

- è probabile che dall'operazione di sbancamento derivi all'entità un beneficio economico futuro (ossia un migliore accesso al giacimento minerario)
- l'entità è in grado di identificare la componente del giacimento minerario per la quale è stato migliorato l'accesso
- i costi relativi all'operazione di sbancamento associati a tale componente possono essere determinati in maniera affidabile.

Tali costi saranno classificati come attività non corrente materiale o attività non corrente immateriale in base alla natura dell'attività esistente cui si riferiscono.

L'attività derivante da un'operazione di sbancamento è specificatamente associata alla componente del giacimento minerario che diventa direttamente accessibile a seguito dell'operazione di sbancamento.

Costi che producono minerali: i benefici derivanti dalle operazioni di sbancamento rappresentate dalla produzione di rimanenze (minerali) devono essere rilevati in conformità allo IAS 2 *Rimanenze*.

Costi di sbancamento di routine: i costi di sbancamento di routine che non sono sostenuti come parte delle operazioni di sbancamento devono essere contabilizzati come costi correnti di produzione in conformità allo IAS 2.

VALUTAZIONE INIZIALE

L'attività derivante da un'operazione di sbancamento deve essere valutata inizialmente al costo determinato considerando:

- i costi direttamente sostenuti per svolgere l'operazione di sbancamento
- una ripartizione dei costi direttamente attribuibili all'attività.

I costi associati alle attività accessorie svolte contestualmente all'operazione di sbancamento non devono essere inclusi nel costo dell'attività derivante dall'operazione di sbancamento.

Quando i costi dell'attività derivante da un'operazione di sbancamento e le rimanenze prodotte non sono identificabili separatamente, l'entità deve ripartire i costi utilizzando un criterio di ripartizione basato su una misura significativa di produzione:

- calcolata per la componente identificata del giacimento minerario
- utilizzata come parametro di riferimento per individuare in quale misura si sia verificata l'ulteriore attività di creazione di un beneficio futuro.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA

Rilevata al costo o al valore rivalutato meno la svalutazione (o l'ammortamento) meno le perdite per riduzione di valore accumulate.

Metodo della svalutazione (o dell'ammortamento): l'attività deve essere sistematicamente ammortizzata per la durata della vita utile attesa della componente identificata del giacimento minerario, che diviene più accessibile come risultato dell'operazione di sbancamento. Deve essere applicato il metodo per unità di prodotto, salvo che non sia più appropriato un altro metodo.

Vita utile attesa della componente identificata del giacimento minerario

È probabile che differisca dalla vita utile attesa:

- della miniera; e/o
- delle attività minerarie associate. Ciò perché le operazioni di sbancamento daranno accesso soltanto a una parte dell'intero giacimento minerario.

Riduzione di valore

È contabilizzata in conformità allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*.



IFRIC 21 Contabilizzazione di una passività relativa a un tributo

PREMESSA E PROBLEMI

L'IFRIC 21 affronta le seguenti questioni:

- qual è il fatto vincolante che dà origine alla rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo?
- la pressione economica di continuare a operare in un periodo futuro crea un'obbligazione implicita di pagare un tributo derivante dall'operatività in quel periodo futuro?
- l'ipotesi di continuità aziendale implica che un'entità ha un'obbligazione attuale di pagare un tributo derivante dall'operatività in un periodo futuro?
- la rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo sorge in un determinato momento o in alcune circostanze sorge gradualmente nel tempo?
- qual è il fatto vincolante che dà origine alla rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo derivante dal raggiungimento di una soglia minima?
- i principi per la rilevazione nel bilancio annuale e nei bilanci intermedi di una passività relativa al pagamento di un tributo sono gli stessi?

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'interpretazione si applica alla passività relativa al pagamento di un tributo:

- se tale passività rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, oppure
- la cui tempistica e il cui importo sono certi.

DEFINIZIONI

Tributo: un tributo è un deflusso di risorse rappresentanti benefici economici che è imposto dai governi alle entità in conformità alla legislazione (ossia leggi e/o regolamenti), diverso da:

- a) quei deflussi di risorse che rientrano nell'ambito di applicazione di altri Principi (per es. le imposte sul reddito rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 12 *Imposte sul reddito*); e
- b) multe o altre sanzioni che sono imposte per violazioni della legislazione.

Governo: fa riferimento al governo, alle agenzie governative e a organismi simili, che siano locali, nazionali o internazionali.

OPINIONE PREVALENTE

FATTO VINCOLANTE

Il fatto vincolante che dà origine a una passività relativa al pagamento di un tributo è l'attività che determina il pagamento del tributo come identificata dalla legislazione.

Per esempio, se l'attività che determina il pagamento di un tributo è la generazione di ricavi nell'esercizio corrente e il calcolo di tale tributo si basa sui ricavi che sono stati generati in un esercizio precedente:

- il fatto vincolante per quel tributo è la generazione di ricavi nell'esercizio corrente (anche se la generazione di ricavi nell'esercizio precedente è necessaria per calcolare il tributo, non crea l'attuale obbligazione dell'esercizio corrente).

I seguenti fattori non creano (o implicano) un fatto vincolante:

- preparazione del bilancio in base al principio di continuità aziendale
- pressione economica sull'entità.

RILEVAZIONE

La rilevazione di una passività relativa a un tributo avviene gradualmente fintantoché il fatto vincolante stesso si verifica in un periodo di tempo.

TRIBUTO CHE SCATURISCE DAL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SOGLIA MINIMA

Se il tributo è subordinato al raggiungimento di una soglia minima, la rilevazione di una passività relativa a un tributo avviene solo nel momento in cui viene raggiunta la soglia minima e non prima.

BILANCI INTEREDI

L'interpretazione si applica allo stesso modo ai bilanci intermedi.

ESEMPI ILLUSTRATIVI

- **Se un tributo scaturisce gradualmente man mano che l'entità genera ricavi**
Il tributo è rilevato gradualmente dal momento in cui l'entità inizia per la prima volta a generare ricavi (ossia quando la generazione di ricavi è il fatto vincolante).
- **Un tributo scaturisce per intero non appena l'entità genera ricavi**
Il tributo è rilevato per intero non appena l'entità genera ricavi (ossia quando la generazione di ricavi è il fatto vincolante).
- **Un tributo scaturisce per intero se l'entità opera come una banca [o altra attività specificata] a una data determinata**
Il tributo è rilevato sempre solo alla data determinata ed è rilevato sempre solo per intero, ferma restando la condizione che l'entità eserciti l'attività specificata (il fatto vincolante è l'esercizio di un'attività specificata a una data determinata).
- **Un tributo scaturisce se l'entità genera ricavi superiori a un determinato ammontare**
Il tributo è rilevato solo una volta che è stata raggiunta la soglia minima (il fatto vincolante è il raggiungimento della soglia minima).

IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi

PREMESSA E PROBLEMI

Quando un'entità riceve un anticipo prima di rilevare i relativi ricavi nel conto economico, essa rileva sia l'anticipo ricevuto che una passività non monetaria (risconti passivi o passività contrattuale) nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al tasso di cambio a pronti in conformità allo IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*. Quando i risconti passivi sono successivamente rilevati nel conto economico come ricavi, sorge il problema in merito al fatto se la loro valutazione debba riflettere:

- il valore al quale i risconti passivi sono stati originariamente rilevati, ossia quando l'anticipo è stato originariamente ricevuto; o
- il valore dell'anticipo ricevuto convertito al tasso di cambio applicabile alla data in cui l'elemento non monetario è rilevato nel conto economico come ricavo, con un utile o perdita su cambi che rifletta la differenza tra il valore dell'anticipo ricevuto convertito al (i) tasso di cambio a pronti prevalente nel momento in cui è ricevuto e al (ii) tasso di cambio a pronti prevalente nel momento in cui è rilevato nel conto economico come ricavo o come costo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'IFRIC 22 si applica alle operazioni in valuta estera che comportano la rilevazione di un'attività (o passività) non monetaria derivante dal pagamento (o ricezione) di un anticipo prima che l'entità rilevi la relativa attività o il relativo onere (o provento), fatta eccezione per i pagamenti e gli anticipi ricevuti relativi a:

- imposte sul reddito; e
- contratti assicurativi (inclusi i contratti riassicurativi) che essa emette o i contratti riassicurativi che possiede.

OPINIONE PREVALENTE

- L'IFRIC 22 specifica che la data di un'operazione ai fini della determinazione del tasso di cambio da applicare alla rilevazione iniziale della relativa attività, del relativo onere o del relativo provento (o parte di esso) all'eliminazione dal bilancio dell'attività o della passività non monetaria derivante dal pagamento o dalla ricezione di un anticipo, è la data in cui l'attività o la passività non monetaria è stata originariamente rilevata. Pertanto, la relativa attività, il relativo onere o provento non è rivalutata(o) per le variazioni dei tassi di cambio che si verificano tra la data della rilevazione iniziale dell'anticipo e la data di rilevazione dell'operazione cui l'anticipo si riferisce.
- In presenza di più anticipi pagati o ricevuti, l'entità deve determinare una data dell'operazione per ciascun anticipo pagato o ricevuto.

IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito

VALUTAZIONE

L'IFRIC 23 affronta le seguenti questioni:

- se un'entità debba o meno considerare separatamente l'incertezza sui trattamenti fiscali
- le ipotesi che un'entità dovrebbe fare in merito all'esame dei trattamenti fiscali da parte delle amministrazioni fiscali
- in che modo un'entità deve determinare l'utile o la perdita tassabile, le basi imponibili, le perdite fiscali non utilizzate e le aliquote fiscali; e
- in che modo un'entità deve considerare le variazioni di fatti e circostanze.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'IFRIC 23 chiarisce come applicare le disposizioni relative alla rilevazione e alla valutazione contenute nello IAS 12 *Imposte sul reddito* quando vi è incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito.

DEFINIZIONI

- “Trattamenti fiscali” si riferisce ai trattamenti che un'entità prevede di impiegare per la presentazione delle proprie dichiarazioni dei redditi.
- “Autorità fiscale”: l'organo o gli organi che decidono se il trattamento fiscale è accettabile ai sensi della normativa fiscale. Potrebbe trattarsi anche di un giudice.
- Un “trattamento fiscale incerto” è un trattamento fiscale con riferimento al quale vi è incertezza in merito al fatto se l'autorità fiscale competente accetterà o meno il trattamento fiscale ai sensi del diritto tributario.

OPINIONE PREVALENTE

1. UNITÀ DI CONTO

L'IFRIC 23 richiede a un'entità di considerare i trattamenti fiscali incerti separatamente o insieme a seconda del metodo che prevede meglio la risoluzione dell'incertezza.

2. ESAME DA PARTE DELLE AUTORITÀ FISCALI

Nel valutare le attività e le passività fiscali correnti e differite, l'IFRIC 23 richiede a un'entità di ipotizzare che un'autorità fiscale esamini gli importi che essa ha il diritto di esaminare e che, nell'effettuare tale esame, acquisisca tutte le informazioni pertinenti.



3. DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI FISCALI

L'IFRIC 23 richiede a un'entità di valutare se è probabile che un'autorità fiscale accetti un trattamento fiscale incerto. Se è probabile che il trattamento sia accettato, l'utile tassabile (perdita fiscale), le basi imponibili, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti d'imposta non utilizzati e l'aliquota fiscale devono essere coerenti con il trattamento impiegato o che si prevede di impiegare nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Se non è probabile che la posizione sia accettata, un'entità deve riflettere tale incertezza in uno dei due modi a seconda del metodo che meglio prevede la risoluzione dell'incertezza:

- il metodo del valore atteso; o
- il metodo dell'importo più probabile.

4. CAMBIAMENTI DI FATTI E CIRCOSTANZE

La contabilizzazione dei trattamenti incerti richiede a un'entità di elaborare delle stime e dei giudizi sulla probabilità che l' un'autorità fiscale competente accetti la posizione assunta dall'entità nelle proprie dichiarazioni dei redditi. L'IFRIC 23 richiede che tali stime e giudizi siano rivalutati se i fatti e le circostanze su cui si basano variano o a seguito di nuove informazioni che incidono sulle stime e sui giudizi. Gli effetti di tali variazioni devono essere esposti applicando lo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori* e considerate come un cambiamento nelle stime contabili. Inoltre, si deve applicare lo IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento* per determinare se un cambiamento che si verifica dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento è un fatto rettificativo o non rettificativo.

ESEMPI ILLUSTRATIVI

Nell'applicare l'opinione prevalente (si veda il precedente punto 3. Determinazione degli elementi fiscali).

- Ipotizzare che un'entità abbia richiesto nella propria dichiarazione dei redditi delle deduzioni in relazione al *transfer pricing* (determinazione dei prezzi di trasferimento) e abbia concluso che non è probabile che l'autorità fiscale accetti le deduzioni richieste. Se l'entità prevede che la decisione dell'autorità fiscale in merito a una questione di transfer pricing influenzi o sia influenzata da altre questioni di transfer pricing, dovrà calcolare una media ponderata per la probabilità dei possibili esiti di un'indagine da parte dell'autorità fiscale sulla valutazione delle attività e passività relative all'imposta sul reddito (ossia il metodo del valore atteso).
- Ipotizzare che un'entità possa aver richiesto una deduzione dell'imposta corrente pari al 100% del costo di un'attività immateriale, ma preveda che l'autorità fiscale accetti solo una deduzione del 10% in ciascuno dei successivi 10 anni, l'entità dovrà valutare la propria posizione fiscale corrente nell'esercizio di acquisto sulla base di una deduzione dell'imposta corrente pari solo al 10% del costo e la sua posizione fiscale differita dovrà basarsi su una base imponibile dell'attività pari al 90% del costo e non dello 0% (ossia il metodo dell'importo più probabile).

INFORMATIVA

- Le decisioni prese per determinare l'utile o la perdita tassabile (paragrafo 122 dello IAS 1 Presentazione del bilancio).
- Le informazioni sulle ipotesi e sulle stime effettuate (paragrafi 125-129 dello IAS 1).
- Il potenziale effetto di un'incertezza sui trattamenti dell'imposta sul reddito come sopravvenienza fiscale (paragrafo 88 dello IAS 12).

TRANSIZIONE

Un'entità può applicare questa interpretazione:

- retroattivamente rideterminando i dati comparativi se possibile senza riconsiderazione; o
- retroattivamente con l'effetto cumulativo rilevato rettificando il saldo di apertura degli utili non distribuiti alla data dell'applicazione iniziale (ossia l'inizio dell'esercizio contabile in cui l'IFRIC 23 è stato applicato per la prima volta). In tal caso, i dati comparativi non sarebbero rideterminati.



Entrata in vigore: Esercizi che iniziano il 1° gennaio 2019 o dopo tale data (applicazione anticipata consentita)

SIC-7 Introduzione dell'Euro

PREMESSA E PROBLEMI

- L'Euro è diventata una valuta a tutti gli effetti a partire dal 1° gennaio 1999 (data dell'effettivo inizio dell'Unione economica e monetaria (UEM)).
- I tassi di conversione tra l'Euro e le valute nazionali partecipanti sono irrevocabilmente fissati a partire da tale data.
- Il problema è l'applicazione dello IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere* nel passaggio dalle valute nazionali dei Paesi membri dell'Unione europea partecipanti all'Euro ("il passaggio").

L'UEM È UN MERCATO UNICO CON UNA MONETA COMUNE.

OPINIONE PREVALENTE

- Le disposizioni dello IAS 21 riguardanti la conversione delle operazioni in valuta estera e il bilancio delle gestioni estere devono essere applicate rigorosamente al passaggio.
- La stessa logica si applica alla determinazione dei tassi di cambio quando i Paesi aderiranno all'UEM in stadi successivi.

Ciò significa che, in particolare:

- operazioni in valuta estera:
 - devono continuare a essere convertite nella valuta funzionale al tasso di chiusura
 - qualsiasi differenza di cambio deve essere immediatamente rilevata nel conto economico, salvo che un'entità non debba continuare ad applicare il principio contabile esistente per utili e perdite su cambi relativi a coperture del rischio di valuta di un'operazione programmata
 - conversione di bilanci di gestioni estere:
 - le differenze di cambio cumulative relative alla conversione di bilanci di gestioni estere devono essere rilevate nel conto economico complessivo e accumulate nel patrimonio netto
 - devono essere riclassificate dal patrimonio netto al conto economico solo in caso di dismissione dell'investimento netto nella gestione estera
- conversione delle passività denominate nelle valute partecipanti:
 - le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle passività denominate nelle valute partecipanti non devono essere incluse nel valore contabile delle relative attività.




SIC-10 Assistenza pubblica: nessuna specifica relazione con le attività operative

PREMESSA E PROBLEMI

- In alcuni Paesi l'assistenza pubblica alle entità può avere quale scopo l'incoraggiamento o il sostegno a lungo termine delle attività economiche di determinate zone geografiche o settori industriali.
- Le condizioni per ricevere tale assistenza possono non essere specificatamente collegate alle attività operative dell'entità.
- Esempi di tale assistenza sono i trasferimenti di risorse da parte dei governi alle entità che:
 - operano in un determinato settore industriale
 - continuano a operare in settori industriali recentemente privatizzati
 - iniziano o continuano a intraprendere le proprie attività in aree economicamente sottosviluppate.
- Il problema consiste nel determinare se tale assistenza pubblica sia un "contributo pubblico" che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 20 *Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica* e se, perciò, debba essere contabilizzata in conformità al citato IAS 20.

OPINIONE PREVALENTE

- L'assistenza pubblica alle entità rispetta la definizione di contributi pubblici di cui allo IAS 20, anche se non vi sono condizioni specificatamente collegate alle attività operative dell'entità diverse dall'obbligo di operare in determinate zone geografiche o settori industriali.
- Tali contributi, pertanto, non sono rilevati direttamente a credito delle partecipazioni degli azionisti e devono quindi essere rilevati nel conto economico.



SIC-25 Imposte sul reddito: cambiamenti nella condizione fiscale di un'entità o dei suoi azionisti

PREMESSA E PROBLEMI

- Il problema consiste nel determinare come l'entità debba contabilizzare le conseguenze fiscali di un cambiamento nella propria condizione fiscale o in quella dei suoi azionisti.
- Un cambiamento nella condizione fiscale di un'entità o dei suoi azionisti può avere conseguenze in quanto in grado di aumentare o diminuire le sue passività o attività fiscali. Ciò può, per esempio, verificarsi nel caso di una quotazione pubblica di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità o nel caso della ridefinizione del patrimonio netto dell'entità. Ciò può, inoltre, verificarsi nel caso di un trasferimento di un azionista di controllo in un Paese estero. Quale risultato di un evento del genere, un'entità può essere tassata in maniera diversa; può, per esempio, acquisire o perdere incentivi fiscali o divenire soggetta a un'aliquota fiscale diversa in futuro.
- Un cambiamento nella condizione fiscale di un'entità o dei suoi azionisti può avere un effetto immediato sulle attività o passività correnti dell'entità. Il cambiamento può, inoltre, aumentare o diminuire le passività e le attività fiscali differite rilevate dall'entità a seconda dell'effetto che il cambiamento ha sulle conseguenze fiscali che deriveranno dal recupero o dall'estinzione del valore contabile delle attività e delle passività dell'entità.

OPINIONE PREVALENTE

- Un cambiamento nella condizione fiscale di un'entità o dei suoi azionisti non dà luogo ad aumenti o diminuzioni negli importi rilevati al di fuori del conto economico.
- Le conseguenze fiscali correnti e differite di un cambiamento della condizione fiscale devono essere incluse nel conto economico dell'esercizio, salvo che tali conseguenze non facciano riferimento a operazioni ed eventi che si concretizzano, nello stesso esercizio o in un esercizio diverso, in un accreditamento diretto o in un onere per l'importo rilevato di patrimonio netto o in importi rilevati nel conto economico complessivo.
- Quelle conseguenze fiscali che fanno riferimento ai cambiamenti dell'importo rilevato di patrimonio netto, nello stesso esercizio o in un esercizio diverso (non incluso nel conto economico), devono essere addebitate o accreditate direttamente a patrimonio netto.
- Quelle conseguenze fiscali che fanno riferimento agli importi rilevati nel conto economico complessivo devono essere rilevate nel conto economico complessivo.



SIC-29 Accordi per servizi in concessione: informazioni integrative (*)

PREMESSA E PROBLEMI

- Un accordo per servizi in concessione generalmente comporta che il concedente affidi, per il periodo di tempo della concessione, al concessionario:
 - il diritto di erogare servizi che diano pubblico accesso a importanti servizi economici e sociali
 - in alcuni casi, il diritto di usare determinate attività materiali, attività immateriali o attività finanziarie.
- In cambio, il concessionario:
 - si impegna a fornire per il periodo della concessione i servizi in base a specifici termini e condizioni
 - laddove possibile, si impegna a restituire al termine del periodo di concessione i diritti ricevuti all'inizio del periodo di concessione e/o acquisiti nel periodo della concessione.
- La caratteristica comune di tutti gli accordi per servizi in concessione riguarda il fatto che il concessionario riceve un diritto e contemporaneamente contrae un'obbligazione a fornire servizi pubblici.
Il problema sta nel determinare quale informativa debba essere inserita nella nota integrativa al bilancio di un concessionario e di un concedente.

OPINIONE PREVALENTE

Un concessionario e un concedente devono fornire la seguente informativa in ciascun esercizio:

- una descrizione dell'accordo
- le condizioni dell'accordo che, data la loro significatività, potrebbero influenzare l'importo, la tempistica e la certezza dei flussi di cassa futuri
- la natura e la portata (per es. la quantità, il periodo temporale o l'importo come opportuno) di:
 - diritti a usare determinate attività
 - obbligazioni contratte per la fornitura o diritti di richiesta di fornitura di servizi
 - obbligazioni contratte per acquisire o costruire elementi di immobili, impianti e macchinari
 - obbligazioni a consegnare o diritti a ricevere determinate attività al termine del periodo di concessione
 - opzioni di rinnovo e di risoluzione anticipata dell'accordo
 - altri diritti e obbligazioni
- i cambiamenti dell'accordo avvenuti nel corso del periodo
- le modalità di classificazione dell'accordo di servizio
- l'informativa di cui sopra deve essere fornita separatamente per ciascun singolo accordo per servizi in concessione
- un concessionario deve indicare l'importo dei ricavi e degli utili o delle perdite rilevati nel periodo a seguito dello scambio di servizi di costruzione per un'attività finanziaria o un'attività immateriale.

(*) Si rinvia anche: IFRIC 12 *Accordi per servizi in concessione*

SIC-32 Attività immateriali: costi connessi a siti web

PREMESSA E PROBLEMI

Nella contabilizzazione dei costi interni sostenuti per lo sviluppo e il funzionamento del sito web dell'entità per un utilizzo interno o esterno, i problemi consistono nel determinare:

- se il sito web è un'attività immateriale generata internamente che è soggetta alle disposizioni dello IAS 38 *Attività immateriali*
- il corretto trattamento contabile per tali spese
- il SIC-32 non si applica alle spese per l'acquisto, lo sviluppo e il funzionamento dell'hardware di un sito web.

OPINIONE PREVALENTE

- Il sito web di un'entità originato dallo sviluppo e destinato all'utilizzo interno o esterno costituisce un'attività immateriale generata internamente soggetta alle disposizioni dello IAS 38.
- Qualsiasi spesa interna legata allo sviluppo e al funzionamento del sito web di un'entità deve essere contabilizzata in conformità allo IAS 38. La natura di ciascuna attività per la quale la spesa è sostenuta (per es. formazione dei dipendenti e manutenzione del sito web) e la fase di sviluppo o successiva allo sviluppo del sito web devono essere valutate per determinare il trattamento contabile appropriato (ulteriori linee guida sono fornite nell'Appendice al SIC-32).
- I costi sostenuti sono capitalizzati solo se tutti i criteri dello IAS 38.57 sono soddisfatti.
- La migliore stima della vita utile di un sito web deve essere breve.



Contatti:

BDO Italia

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

Stefano Bianchi
Partner, responsabile Financial Reporting Standards

stefano.bianchi@bdo.it
financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it

www.bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Audit | Advisory | BSO | Tax | Law

Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze.

BDO IFR Advisory Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO International Limited e altre società membri di BDO e i rispettivi partner, dipendenti e/o agenti non accettano o non si assumono alcuna responsabilità o dovere di diligenza per qualsiasi perdita derivante da un'azione intrapresa o non intrapresa da chiunque sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione o per qualsiasi decisione basata su di esse.

Ciascuna società di BDO International Limited (l'entità che guida la rete BDO), Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e le società membri sono persone giuridiche separate e non rispondono degli atti o delle omissioni di un'altra entità della rete. Nulla negli accordi o nelle regole della rete BDO costituisce o implica un rapporto di agenzia o di partenariato tra BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e/o le società membri della rete BDO.

BDO Italia S.p.A. società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO IFR Advisory Limited, una società a responsabilità limitata da garanzia registrata nel Regno Unito. Tutti i diritti riservati. Tradotto dall'inglese da BDO Italia S.p.A.

